



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 992

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola
primaria

18/12/2022 - 02:00

Indice

1. DDL S. 992 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 992	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	12
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/01/2019	13
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 56 (ant.) del 13/02/2019	18
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 65 (ant.) del 26/03/2019	21
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 66 (pom.) del 28/03/2019	27
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019	30
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/05/2019	36
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019	46
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/07/2019	58
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 25/07/2019	64
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 110 (pom.) del 15/10/2019	115
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020	117
1.3.2.1.12. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 166 (pom.) del 23/06/2020	126
1.3.2.1.13. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020	129
1.3.2.1.14. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 173 (ant.) del 09/07/2020	134

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 175 (pom.) del 21/07/2020	136
1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 180 (pom.) del 04/08/2020	142
1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 182 (pom.) del 01/09/2020	148
1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 216 (pom.) del 16/03/2021	153
1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 227 (ant.) del 28/04/2021	159
1.4. Trattazione in consultiva	161
1.4.1. Sedute	162
1.4.2. Resoconti sommari	164
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	165
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019	166
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/07/2020	169
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	171
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019	172
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (pom.) del 19/06/2019	183
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020	189
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021	198
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021	203
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021	215
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021	221
1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021	229
1.4.2.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	235
1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 72 (ant.) del 30/01/2019	236
1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	238
1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019	241
1.4.2.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	244
1.4.2.4.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 88 (pom.) del 03/07/2019	245
1.4.2.4.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 89 (ant.) del 04/07/2019	252
1.4.2.4.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019	257
1.4.2.4.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 93 (pom.) del 18/07/2019	264
1.4.2.4.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 94 (pom.) del 23/07/2019	268
1.4.2.4.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 97 (pom.) del 30/07/2019	274

1. DDL S. 992 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 992
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria

Titolo breve: *educazione motoria nella scuola primaria*

Iter

1 settembre 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.523](#)

T. U. con [C.784](#), [C.914](#), [C.1221](#), [C.1222](#)
approvato in testo unificato

S.992

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Marco Marin](#) (FI)

Cofirmatari

[On. Valentina Aprea](#) (FI), [On. Paolo Barelli](#) (FI), [On. Antonio Palmieri](#) (FI), [On. Roberto Pella](#) (FI), [On. Vittorio Sgarbi](#) (FI), [On. Cosimo Sibilia](#) (FI), [On. Giuseppina Versace](#) (FI), [On. Simona Vietina](#) (FI)

[On. Carlo Fatuzzo](#) (FI) (aggiunge firma in data 12 dicembre 2018)

[On. Francesco Cannizzaro](#) (FI) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

[On. Mauro D'Attis](#) (FI) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

[On. Felice Maurizio D'Ettore](#) (FI) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

[On. Andrea Mandelli](#) (FI) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

[On. Roberto Occhiuto](#) (FI) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

[On. Stefania Prestigiacomo](#) (FI) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

[On. Paolo Russo](#) (FI) (aggiunge firma in data 13 dicembre 2018)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.784 - [On. Vanessa Cattoi](#) (Lega) e altri

C.914 - [On. Virginia Villani](#) (M5S) e altri

C.1221 - [On. Andrea Rossi](#) (PD) e altri

C.1222 - [On. Fabio Rampelli](#) (FDI) e altri

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **19 dicembre 2018**; annunciato nella seduta n. 75 del 20 dicembre 2018.

Classificazione TESEO

EDUCAZIONE FISICA , SCUOLA ELEMENTARE

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), TITOLI PROFESSIONALI (Art.1), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.1), EQUIPARAZIONE DI QUALIFICHE (Art.1), PERSONE CON DISABILITA' (Art.1), AUTONOMIA SCOLASTICA (Art.1), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.1), PROVINCE AUTONOME (Art.1), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.1), CONFERENZA STATO REGIONI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Barbaro \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 30 gennaio 2019) .

Facente funzioni Sen. [Mario Pittoni \(L-SP-PSd'Az\)](#) il 9 aprile 2019 .

Relatore alla Commissione Sen. [Daniela Sbrolini \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 1 settembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede referente il 14 gennaio 2019. Annuncio nella seduta n. 79 del 15 gennaio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 992

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 992

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 2018, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **MARIN**, **APREA**, **BARELLI**, **CANNIZZARO**, **D'ATTIS**, **D'ETTORE**, **FATUZZO**, **MANDELLI**, **OCCHIUTO**, **PALMIERI**, **PELLA**, **PRESTIGIACOMO**, **Paolo RUSSO**, **SGARBI**, **Cosimo SIBILIA**, **VERSACE** e **VIETINA** (523); **Vanessa CATTOI**, **MOLINARI**, **BINELLI**, **SEGNANA**, **ZANOTELLI**, **ANDREUZZA**, **BAZZARO**, **BELLACHIOMA**, **BELOTTI**, **BIANCHI**, **BISA**, **BOLDI**, **BONIARDI**, **BORDONALI**, **CAFFARATTO**, **CANTALAMESSA**, **CAPITANIO**, **CAVANDOLI**, **CECCHETTI**, **CENTEMERO**, **COIN**, **COLMELLERE**, **COMAROLI**, **COMENCINI**, **COVOLO**, **Andrea CRIPPA**, **DARA**, **DE ANGELIS**, **DE MARTINI**, **DONINA**, **FANTUZ**, **FERRARI**, **FOGLIANI**, **FORMENTINI**, **FRASSINI**, **FURGIUELE**, **GASTALDI**, **GIACOMETTI**, **GIGLIO VIGNA**, **GUSMEROLI**, **IEZZI**, **INVERNIZZI**, **LAZZARINI**, **LIUNI**, **LOCATELLI**, **LOLINI**, **Eva LORENZONI**, **LUCCHINI**, **MACCANTI**, **MAGGIONI**, **MARCHETTI**, **MATURI**, **MOSCHIONI**, **MURELLI**, **Alessandro PAGANO**, **PANIZZUT**, **PAOLINI**, **PATASSINI**, **PATELLI**, **PATERNOSTER**, **POTENTI**, **PRETTO**, **RACCHELLA**, **RIBOLLA**, **SASSO**, **STEFANI**, **TARANTINO**, **TATEO**, **TIRAMANI**, **TOCCALINI**, **TOMBOLATO**, **TONELLI**, **TURRI**, **VALBUSA**, **VALLOTTO**, **ZICCHIERI**, **ZIELLO** e **ZORDAN** (784); **VILLANI**, **D'UVA**, **GALLO**, **CARBONARO**, **CASA**, **ACUNZO**, **AZZOLINA**, **BELLA**, **FRATE**, **LATTANZIO**, **MARIANI**, **MARZANA**, **MELICCHIO**, **NITTI**, **TESTAMENTO**, **TORTO**, **TUZI** e **SPADONI** (914); **ROSSI**, **ASCANI**, **PRESTIPINO**, **PICCOLI NARDELLI**, **FRANCESCHINI**, **ANZALDI**, **CIAMPI**, **DI GIORGI**, **SERRACCHIANI**, **Enrico BORGHI**, **CRITELLI**, **PAITA**, **MOR**, **PEZZOPANE**, **RIZZO NERVO**, **BRAGA**, **Marco DI MAIO**, **Gavino MANCA**, **INCERTI**, **CANTINI**, **FASSINO** e **CARNEVALI** (1221); **RAMPELLI**, **MOLLICONE** e **FRASSINETTI** (1222)

(V. Stampati Camera nn. 523, 784, 914, 1221 e 1222)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 2018

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal

primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-*bis* « Scienze della formazione primaria » unitamente a laurea nella classe L-22 « Scienze delle attività motorie e sportive », oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, negli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione, che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 2, comma 1;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione;

g) prevedere che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive o integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al citato comma 1 e con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 2,86 milioni di euro per l'anno 2019, a 4,16 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) quanto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,84 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,84 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 992
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria

Titolo breve: *educazione motoria nella scuola primaria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 52 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 56 \(ant.\)](#)

13 febbraio 2019

[N. 65 \(ant.\)](#)

26 marzo 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 66 \(pom.\)](#)

28 marzo 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 67 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 74 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 80 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 96 \(pom.\)](#)

24 luglio 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

25 luglio 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 110 \(pom.\)](#)

15 ottobre 2019

[N. 140 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 166 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 169 \(pom.\)](#)

30 giugno 2020

[N. 173 \(ant.\)](#)

9 luglio 2020

[N. 175 \(pom.\)](#)

21 luglio 2020

[N. 180 \(pom.\)](#)

4 agosto 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 180 \(pom.\)](#)

4 agosto 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 182 \(pom.\)](#)

1 settembre 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 216 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 227 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 52 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED), il presidente Stefano Coquinati e il consigliere Alessandro Bozzato.
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il **PRESIDENTE** avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED).

Il presidente COQUINATI e il consigliere BOZZATO svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti la senatrice [IORI](#) (PD).

Risponde il presidente COQUINATI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'Unione italiana pedagogisti (UN.I.PED), li congeda e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone che l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana sia integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1018 recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) e alla luce dell'andamento dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di rinviarne l'esame in sede consultiva alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice, senatrice Vanin, ha svolto la relazione introduttiva e che, nella seduta del 16 gennaio la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni. Sollecita quindi i Gruppi a far pervenire proposte al riguardo.
Chiede infine se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(753) PITTONI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 763 e sugli emendamenti ad esso riferiti; comunica inoltre che i disegni di legge in titolo sono stati assegnati per il parere anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 23 gennaio e che tali pareri non sono ancora pervenuti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Esame e rinvio)

Il relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati come testo unificato derivante da distinte proposte di legge, con il quale si conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico, come già previsto, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, e allo scopo di riservare un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.

Si prevede infatti che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo. Richiama quindi i principi e criteri direttivi, tra i quali quello che prevede il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari relativi all'insegnamento dell'educazione motoria, e quello che prevede che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, con successivo provvedimento legislativo possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie. Ricorda la procedura per l'adozione del decreto legislativo, segnalando che è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che lo esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere apportate disposizioni correttive o integrative. Riferisce quindi in merito alla copertura finanziaria.

Sottolinea come il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati intenda avviare a soluzione un problema assai risalente dello sport in Italia: quello della sua presenza nella scuola. Egli è pienamente consapevole che tale problema non possa essere risolto con la previsione di sole due ore settimanali nella scuola primaria, ma considera di grande importanza l'affermazione del principio che potrà trovare un'evoluzione più compiuta in seguito, consentendo alla scuola di contribuire alla formazione, dal basso, dei giovani alle attività sportive che poi saranno proseguite nei gradi successivi, come avviene nella generalità dei Paesi occidentali.

Si tratta di un passaggio epocale che richiederebbe per il suo pieno compimento tempi più ampi e risorse ingenti, non solo per le connesse esigenze di personale, ma anche per la necessità di assicurare impianti adeguati: questa è la ragione per cui la disciplina recata dall'iniziativa in titolo è introdotta in via sperimentale.

Sottolinea infine la distinzione operata dal disegno di legge n. 992 tra attività motoria e attività sportiva, che giudica positivamente, ritenendo preferibile evitare di introdurre l'affermazione di principi di competitività troppo precocemente; apprezza inoltre il richiamo operato dal testo in esame all'autonomia scolastica, laddove si consente ai dirigenti scolastici di ricorrere, in assenza di risorse pubbliche, all'associazionismo sportivo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) dichiara il pieno favore del suo Gruppo all'iniziativa in titolo, che deriva dall'approvazione in un testo unificato di alcuni disegni di legge presentati alla Camera dei deputati, tra cui uno della sua parte politica.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), nel manifestare il proprio favore all'iniziativa in titolo, richiama la norma, sancita dall'articolo 1, comma 616, della legge di bilancio per il 2018, con la quale si è disposto che il 5 per cento dei posti per il potenziamento è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, chiedendo un chiarimento circa il possibile raccordo tra quella previsione e la disciplina proposta dal disegno di legge n. 992. Ritiene non convincente il principio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), mentre condivide la scelta di stabilire che l'insegnamento dell'attività motoria sia riservata a insegnanti con titolo specifico, non perché i docenti della scuola primaria non siano formati allo scopo, ma perché tale previsione garantisce l'effettivo svolgimento di quelle due ore settimanali, altrimenti suscettibili di essere sacrificate a favore di altre esigenze didattiche. Concorda, infine, con la previsione di un insegnamento non connotato da uno spirito competitivo, il quale contribuirà anche a finalità di tutela della salute, con particolare riferimento al contrasto dell'obesità.

Anche la senatrice [IORI](#) (PD) valuta positivamente l'iniziativa in titolo, sottolineando l'importanza dell'attività motoria nel contrasto all'obesità e nella riduzione della sedentarietà, spesso legata all'uso di dispositivi digitali da parte dei giovani, sin dalla più tenera età. Rammenta come l'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, abbia un bassissimo tasso di mobilità, anche a causa - a suo giudizio - della progressiva riduzione degli spazi pubblici in cui svolgere, anche in forma di gioco, attività motoria nella quotidianità; ritiene pertanto molto condivisibile favorire tale attività nelle scuole, luogo cui tutti accedono. Particolarmente importante è il connesso aspetto educativo: lo svolgimento dell'attività motoria consentirà di insegnare il rispetto delle regole, di conoscere se stessi, di imparare a gestire sia la sconfitta sia la vittoria, qualificandosi come prezioso strumento di educazione civica e di crescita personale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PER UN'INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA PER LA
RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI
EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI*

Su proposta della senatrice [IORI](#) (PD) la Commissione conviene di integrare il programma dell'indagine conoscitiva con ulteriori audizioni.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 11, non avrà luogo e che l'audizione dell'Unione italiana sport per tutti (UISP) nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul FUS sarà riprogrammata, possibilmente nel corso della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 56 (ant.) del 13/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
[MONTEVECCHI](#)

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) riferisce sul documento in titolo, cui sono allegati il Programma di lavoro della Commissione europea 2019 - un programma di fine mandato - e il Programma del trio di Presidenze, formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020. Si tratta della prima Relazione di questo tipo presentata dal Governo in carica, con la quale si delineano gli orientamenti della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea a pochi mesi dalle elezioni del nuovo Parlamento europeo e, di conseguenza, dalla formazione di una nuova Commissione europea. Di specifico interesse per la 7ª Commissione sono i capitoli 5 (Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio), 14, (Istruzione, gioventù e sport) e 15 (Cultura). Segnala preliminarmente che, nell'ambito delle politiche per audiovisivo e media, il Governo intende favorire l'accesso transfrontaliero ai contenuti e al patrimonio audiovisivo, rafforzando l'internazionalizzazione del settore audiovisivo, potenziando il grado di attrazione degli investimenti esteri, promuovendo nuovi modelli di *business*, accrescendo il grado di competitività delle imprese italiane del settore, e modernizzando il quadro normativo che regola il diritto d'autore.

Per ciò che concerne gli ambiti della Ricerca e dello sviluppo tecnologico, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 approvato nel 2016 e in coerenza con le direttrici di *policy* tracciate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), si provvederà ad aggiornare il piano finanziario triennale dando così nuovo impulso alle azioni da avviare nel secondo triennio di vigenza del PNR, da un lato provvedendo ad affrontare le criticità relative al livello ancora non soddisfacente delle competenze digitali e alla scarsa omogeneità sul territorio nazionale nell'entità degli investimenti in ricerca e innovazione, dall'altro dando attuazione, tempestivamente, agli interventi relativi agli otto *Cluster* tecnologici nazionali già avviati (Aerospazio, Agrifood, Chimica verde, Fabbrica intelligente, Mobilità e trasporti, Salute, *Smart Communities*, Tecnologie per gli ambienti di Vita), nonché allo sviluppo e al potenziamento dei quattro nuovi *Cluster* nelle aree tematiche previste dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (Tecnologie per il Patrimonio culturale; Design, Creatività e *Made in Italy*; Economia del Mare; Energia). Si provvederà, inoltre ad assistere e sostenere i ricercatori attivi in Italia e a promuovere e sviluppare progetti di ricerca di base, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, perseguendo il rafforzamento dell'investimento nei luoghi di contaminazione («*Contamination Lab*») tra studenti universitari e dottorandi di discipline diverse e di impulso della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Sarà incrementata la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la pubblicazione di tutti i dati relativi ai progetti di ricerca - di base e applicata - finanziati dal MIUR negli ultimi dieci anni. Proseguiranno poi, nel corso del 2019, la partecipazione a progetti nel campo della *cybersecurity* afferenti al programma «Horizon 2020», nonché tutte le iniziative relative al «Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-2020»; inoltre, si continuerà a curare le collaborazioni e gli investimenti sulle grandi infrastrutture di ricerca internazionali e proseguirà l'impegno del Governo per l'evoluzione di Rete verso il «sistema 5G», che spingerà lo sviluppo verso reti altamente performanti dal punto di vista della capacità di banda offerta tanto dall'infrastruttura fissa in fibra ottica quanto dalle varie tecnologie di accesso mobili. L'aggiornamento del «Programma nazionale per le ricerche» (PNR) comporterà ulteriore rilancio e incisività alle strategie del settore aerospaziale e delle politiche che vi sottostanno, anche al fine di implementare lo sviluppo di un sistema della ricerca che allarghi ricadute e benefici, rafforzando il proprio ruolo preminente nel panorama europeo e internazionale, anche nell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare.

In materia di Istruzione, aree prioritarie di intervento riguarderanno il rafforzamento del ruolo e della qualità dell'istruzione e della formazione per fornire un contributo alla costruzione della Strategia europea *Education and Training post 2020*, con l'obiettivo di compiere ulteriori passi avanti nella creazione di uno «Spazio europeo dell'Istruzione», anche attraverso il miglioramento del sistema di sviluppo professionale continuo dei docenti. In particolare, fra gli obiettivi prioritari vi saranno la promozione di un'istruzione di qualità che favorisca il miglioramento delle opportunità di apprendimento permanente e di maggiore coesione sociale e territoriale; la riduzione del livello di dispersione scolastica e del numero di giovani e adulti con scarsi livelli di competenze; l'incremento del numero di coloro che potranno avvalersi di un titolo di istruzione superiore; il miglioramento del livello delle competenze-chiave quali le competenze linguistiche e le competenze trasversali, comprese quelle per la prima infanzia; il miglioramento dello sviluppo e della promozione del dialogo interculturale e dell'inclusione sociale; la valorizzazione delle iniziative che supportano l'innovazione e la digitalizzazione delle Scuole, con particolare riferimento a progetti di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, anche tramite progetti di consorzi regionali; il consolidamento della cooperazione e degli scambi con Paesi non membri dell'Unione, in particolare con quelli dell'area del Mediterraneo; il consolidamento del programma comunitario per l'istruzione, la formazione Erasmus+, insieme con opportune politiche della gioventù volte in particolare a favorire l'impegno civico dei giovani e la loro partecipazione attiva alla vita democratica, in un più ampio contesto di azioni finalizzate di solidarietà, al volontariato e al dialogo interculturale.

In materia di Sport, il Governo parteciperà e darà nuovo impulso ad attività, già avviate negli anni precedenti, tra cui spiccano in particolare, di là di una «sana gestione», la tutela dei minori nello sport, la parità di genere, l'inclusione sociale, disabilità, ambiente, contrasto al fenomeno della

manipolazione dei risultati sportivi.

Nel 2019 il Governo lavorerà sulla centralità e sul ruolo sociale di Cultura e patrimonio, proseguendo nell'azione di interconnessione delle politiche culturali con le altre politiche di settore e promuovendo in particolare la partecipazione degli studenti alle attività culturali e alla sensibilizzazione su queste tematiche, considerando anche l'«Anno europeo del patrimonio culturale». Spiccano, tra le priorità, allineate tra quanto stabilito dal Consiglio europeo con l'azione di Governo, la sostenibilità del patrimonio culturale, con particolare riguardo al cambiamento climatico e alla *governance* partecipativa; la coesione sociale e la qualità dell'ambiente, quale bene comune, in linea con la Dichiarazione di Davos adottata nel gennaio 2018; il supporto agli artisti, ai professionisti culturali e creativi; l'attenzione ai «contenuti europei», in specie nella coproduzione cinematografica e nella competitività del settore musicale, la parità di genere nei settori culturale e creativo, le relazioni culturali internazionali. Il Governo vigilerà sulla restituzione dei beni culturali, nonché sull'esportazione di beni culturali e sull'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, anche ai fini diretti e/o indiretti di finanziamento di attività terroristiche che ne possono derivare, dal momento che è senza dubbio una priorità della Commissione europea quella di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata a tale riguardo, soprattutto se si considera che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenta e rappresenterà un'azione chiave dell'Europa. Infine, per quanto concerne l'attività di comunicazione e formazione, da non trascurare, la Relazione programmatica indica alcune priorità per il 2019 tra cui l'impegno a promuovere una migliore conoscenza degli atti fondanti dell'UE, a favorire la conoscenza della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, migliorando la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza ed incoraggiando la partecipazione al dibattito sul futuro dell'Europa, in particolare dei giovani. In tale ambito il Governo intende promuovere una campagna di comunicazione istituzionale in vista delle elezioni europee e promuovere eventi per la ricorrenza dei quaranta anni dalle prime elezioni per il Parlamento europeo svoltesi nel 1979.

A tale riguardo sottolinea come non vi sia oggi in Parlamento forza politica che non metta in discussione gli attuali assetti della *governance* dell'Unione europea; occorre, a suo giudizio, discutere in modo aperto sul futuro dell'Europa, un tema sul quale egli anticipa l'intendimento di realizzare in Senato, con il diretto coinvolgimento della Biblioteca e dell'Archivio Storico del Senato, progetti che promuovano una migliore conoscenza dell'Unione europea con eventi, dibattiti ed incontri, auspicando un coinvolgimento della 7ª Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 65 (ant.) del 26/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 26 MARZO 2019
65ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[MONTEVECCHI](#)

indi del Presidente

[PITTONI](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la FP CGIL il responsabile professioni socio sanitarie Gianluca Mezzadri e il capo area funzioni locali Alessandro Purificato; per la FP CISL il segretario nazionale Franco Berardi e il dirigente sindacale Massimiliano Marzoli; per la FPL UIL il responsabile dipartimento del terzo settore Bartolomeo Perna; per la USB il componente dell'esecutivo nazionale USB lavoro privato Carmela Bonvino, il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato Fabio Perretta e il componente del coordinamento nazionale USB coop sociali e terzo settore Paolo Vecchi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, per le parti di competenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura dal Senato. Illustra, in primo luogo, l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, che differisce al 31 ottobre 2019 il termine - già fissato al 31 dicembre 2018 - per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto, nonché a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. Riferisce quindi in merito alle modifiche all'articolo 15, che reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire alle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, l'accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali -, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale; a tal fine sono previste eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi mediante novelle all'articolo 71-bis

della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-*bis* a 2-*terdecies*) che, sostanzialmente, riprendono le previsioni della Direttiva.

Oltre ad avere inserito nella rubrica dell'articolo il riferimento alla Procedura di infrazione n. 2018/0354, la Camera dei deputati è intervenuta sul comma 2-*septies* dell'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941, inserito dal disegno di legge in esame. Con tale comma si specifica che sono consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera accessibile in base alle necessità specifiche dei beneficiari. Ogni copia in formato accessibile deve rispettare l'integrità dell'opera e deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo, dei nomi di autori, editori e traduttori della stessa, nonché di eventuali ulteriori indicazioni che figurano sull'opera stessa. Nel determinare se modifiche, conversioni e adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera. All'entità autorizzata - ossia all'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni - non si applica l'eccezione qualora siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale; con la modifica approvata dalla Camera, si fa però salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra, per le parti di competenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento d'urgenza in titolo, già approvato in prima lettura dal Senato. Si sofferma in primo luogo sulle modifiche all'articolo 4, concernente le condizioni e gli obblighi inerenti al Reddito di cittadinanza, segnalando che la Camera ha soppresso al comma 2 la previsione in base alla quale sono esonerati dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione di un Patto per il lavoro coloro che frequentino un corso di formazione: tale ipotesi rientra ora tra quelle - di cui al successivo comma 3 - in presenza delle quali l'esonero è oggetto di valutazione. Con una modifica al comma 15 dell'articolo 4 viene poi demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle forme, delle caratteristiche e delle modalità di attuazione dei progetti dei comuni relativi a settori culturali, sociali, artistici, ambientali, formativi e di tutela dei beni comuni ivi previsti: la partecipazione a tali progetti, ove attivati presso il comune di residenza, rientra tra gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in coerenza con il profilo professionale e con le competenze acquisite. Sempre in tema di reddito di cittadinanza, l'articolo 10 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza. Il comma 1-*bis* dell'articolo 10, inserito dall'altro ramo del Parlamento, prevede - tra l'altro - che per la valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizzi, oltre alle informazioni disponibili ai fini del monitoraggio, informazioni in materia economica e sociale messe a disposizione dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente all'entrata a pieno regime della misura del Reddito di cittadinanza, i dati raccolti ai fini della valutazione, completamente anonimizzati, possono essere messi a disposizione di università ed enti ricerca, previa presentazione di un progetto di ricerca autorizzato dal Ministero medesimo. Riferisce quindi sulle modifiche e integrazioni al Capo II del decreto-legge n. 4 in materia di pensioni, per quanto di competenza, illustrando i commi da 10-*octies* a 10-*undecies* dell'articolo 14, con i quali sono state introdotte norme transitorie in materia di procedure concorsuali e di assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, al fine

dichiarato di far fronte alle esigenze di sostituzione del personale, derivanti dall'ampliamento delle possibilità di pensionamento operato dal decreto-legge, e di assicurare la funzionalità degli uffici del Dicastero.

In particolare, si autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali ad assumere personale allo scopo di garantire la funzionalità degli uffici preposti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di pensionamento anticipato, previste dal provvedimento in esame. Tali assunzioni sono effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria. I concorsi pubblici per il reclutamento del richiamato personale possono essere espletati mediante concorso unico con una specifica procedura, richiesta al Dipartimento della funzione pubblica che ne assicura priorità di svolgimento, e con modalità semplificate; le specificità della procedura riguardano, in particolare la nomina e la composizione della commissione d'esame, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame e l'inclusione dei candidati idonei appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999 nelle graduatorie tra i vincitori. A queste assunzioni il Ministero dei beni e delle attività culturali provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Per le medesime finalità di funzionalità richiamate in precedenza, il Ministero dei beni e delle attività culturali è altresì autorizzato ad assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 15 luglio 2019, per un massimo di 551 unità, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per il 2019. Alle risorse necessarie a queste assunzioni si provvede riducendo, per un importo pari a euro 898.005 per il 2019, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 14-*ter* amplia, rispetto a quanto attualmente previsto, la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; in particolare, il suo comma 2 estende anche al personale educativo degli enti locali la deroga alla disciplina contenuta nei commi da 360 a 364 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 concernente le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, deroga già prevista per le assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'ambito delle norme in materia di riscatti di periodi a fini pensionistici, recate dall'articolo 20 del decreto-legge in esame, si sofferma infine sulla modifica concernente la possibilità di applicazione di nuovi criteri di calcolo dell'onere di riscatto a fini pensionistici dei corsi di studio universitario: relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, possibilità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 20, la Camera ha infatti soppresso il limite massimo anagrafico per il richiedente, limite posto dal testo originario del decreto e pari a 45 anni.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dalla relatrice.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), nel prendere atto che il decreto-legge in esame non è stato modificato nelle sue parti salienti e soprattutto che non si è posto rimedio alle criticità già evidenziate nel corso dell'esame in prima lettura, ribadisce la contrarietà del suo Gruppo. In particolare, esprime preoccupazione per i ritardi nell'attivazione delle procedure concorsuali volte a colmare le carenze di organico delle scuole, segnalando l'assenza di docenti per alcune specifiche materie, e per le carenze ulteriori che deriveranno dalle norme in materia pensionistica recate dal decreto-legge in esame. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, oltre alle carenze di organico lamenta il disallineamento tra le procedure concorsuali previste e il termine di conclusione dell'apposito corso di specializzazione; stigmatizza inoltre l'assenza di misure per i cosiddetti diplomati magistrali che abbiano prestato servizio nelle scuole paritarie. Al riguardo, il suo Gruppo ha presentato emendamenti sia dinanzi alla Commissione di merito sia in Assemblea: auspica quindi che su tali proposte possa esserci il voto favorevole dei componenti della Commissione. Nell'indicare le finalità del provvedimento d'urgenza,

la maggioranza fa spesso ricorso all'espressione "abolizione della povertà": a suo giudizio, tale dizione sconta un errore di fondo, poiché le povertà sono differenti, a partire da quelle educativa e formativa, e dunque ad esse non è possibile dare una risposta unitaria. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) esprime stupore per l'intervento della senatrice Malpezzi, con particolare riferimento alle invocate misure per i cosiddetti diplomati magistrali, ricordando come il Gruppo PD abbia osteggiato gli interventi a favore di quei soggetti che l'attuale maggioranza ha posto in essere con il decreto-legge dignità, n. 87 del 2018; l'assenza di ulteriori misure viene ora lamentata a suo avviso in modo pretestuoso, visto il contenuto del decreto-legge in esame, e al solo scopo di gettare discredito sull'operato dell'attuale maggioranza. Si dice peraltro convinta che i cittadini siano in grado di comprendere la realtà, nonostante le povertà educative evocate, a suo giudizio generate e incrementate dalle politiche e dagli interventi legislativi proposti e approvati dal Partito Democratico nella passata legislatura quali la legge sulla buona scuola e i suoi decreti attuativi. Nell'auspicare quindi che i cittadini potranno comprendere l'impegno delle forze di maggioranza nel restituire qualità all'istruzione e alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) interviene nuovamente in via incidentale per precisare che la proposta emendativa cui ha accennato non ha natura pretestuosa, come affermato dalla senatrice Granato, poiché è connessa a una modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento derivante dall'apertura ad assunzioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [MONTEVECCHI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La presidente [MONTEVECCHI](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

La presidente [MONTEVECCHI](#) introduce l'audizione rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB.

Il responsabile professioni socio sanitarie della FP CGIL MEZZADRI, il segretario nazionale della FP

CISL BERARDI, il responsabile dipartimento del terzo settore della FPL UIL PERNA, il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato PERRETTA e il componente del coordinamento nazionale USB coop sociali e terzo settore VECCHI svolgono i loro interventi.

Intervengono per svolgere considerazioni e porre quesiti le senatrici [IORI](#) (PD) e [VANIN](#) (M5S).

Rispondono il responsabile professioni socio sanitarie della FP CGIL MEZZADRI, il segretario nazionale della FP CISL BERARDI, il responsabile dipartimento del terzo settore della FPL UIL PERNA e il componente del coordinamento nazionale USB lavoro privato PERRETTA.

Ha nuovamente la parola per una precisazione la senatrice [IORI](#) (PD).

Il presidente [PITTONI](#) ringrazia i rappresentanti della FP CGIL, della FP CISL, della FPL UIL e della USB e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(992\)](#) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta antimeridiana del 13 febbraio.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) segnala che sono stati assegnati in sede redigente alla 7a Commissione altri disegni di legge che disciplinano - anche se con contenuti in parte diversi - la materia oggetto dell'iniziativa in titolo, assegnata in sede referente: si tratta dei disegni di legge n. [567](#), n. [625](#), n. [646](#) e n. [1027](#). Propone di richiedere che tali disegni di legge siano nuovamente assegnati alla Commissione in sede referente, allo scopo di poterne svolgere l'esame congiuntamente a quello già avviato del disegno di legge n. 992.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato in sede redigente alla Commissione il disegno di legge n. 1146 recante "Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica" già approvato dalla Camera dei deputati e che è stato inoltre assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. [1100](#) recante "Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico". Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con la discussione, rispettivamente, in sede redigente e in sede deliberante dei due disegni di legge richiamati.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,45.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 66 (pom.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019
66ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[MONTEVECCHI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MONTEVECCHI](#) comunica che sono stati nuovamente assegnati in sede referente i disegni di legge n. [567](#), [625](#), [646](#) e [1027](#), come richiesto dalla Commissione nella seduta di ieri, allo scopo di poterne svolgere l'esame congiuntamente a quello già avviato del disegno di legge n. [992](#). Avverte quindi che tali disegni di legge saranno all'ordine del giorno della Commissione nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(770\) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale](#)
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo il senatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) che manifesta apprezzamento per le osservazioni formulate dalla relatrice, in cui trovano espressione aspetti di particolare interesse per il suo Gruppo: al riguardo, sottolinea l'opportunità del richiamo a norme che consentano di garantire la tutela della *privacy*, all'esigenza di evitare che in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle strutture indicate nel disegno di legge sia posto un onere eccessivo e generico, e infine manifesta apprezzamento per la sollecitazione a prevedere che nel percorso scolastico sia promossa l'educazione a sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla profilassi vaccinale.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando le ambiguità presenti nel disegno di legge in titolo e che accompagnano tuttora il dibattito sul tema delle vaccinazioni; pur condividendo il richiamo alla promozione di sani stili di vita e della profilassi vaccinale, ritiene che tali aspetti non consentano di superare le obiezioni derivanti dall'assenza di una chiara scelta da parte del testo.

Anche la senatrice [IORI](#) (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, unendosi alle considerazioni svolte dal senatore Cangini. Rileva inoltre ambiguità legate all'età del ripristino dell'obbligo vaccinale, che dovrebbe a suo giudizio essere esteso fino a sedici anni e non essere limitato alla prima infanzia, nonché la scarsa chiarezza delle modifiche proposte con il disegno di legge alla legislazione vigente, a partire da quelle concernenti l'Anagrafe vaccinale nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che l'articolo 5, comma 4, lettera *a*) prevede la possibilità che, in presenza di presupposti indicati nel medesimo articolo, si possa subordinare la frequenza delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, delle scuole private non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale alla somministrazione di una o più vaccinazioni; considerato che la verifica di tale circostanza richiede la conoscibilità delle relative informazioni da parte delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle altre strutture interessate e che tuttavia il disegno di legge in titolo, nel disporre l'abrogazione di gran parte della precedente disciplina, sopprime anche le disposizioni che regolavano il passaggio di detti dati dalle ASL alle istituzioni scolastiche; premesso che l'articolo 5, comma 4, la lettera *b*) dispone che in presenza dei medesimi presupposti, i suddetti piani straordinari di intervento possano richiedere ai dirigenti scolastici del sistema nazionale di istruzione e delle scuole private non paritarie nonché ai responsabili dei centri di formazione professionale regionali e dei servizi educativi per l'infanzia di "adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti non vaccinabili"; tenuto conto dell'istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto 17 settembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018 come implementata in sede di prima applicazione secondo i termini e le modalità del medesimo decreto; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 5 del disegno di legge in titolo con una specifica disposizione di natura procedurale volta a regolare le modalità di utilizzo e di trasmissione dalle ASL alle istituzioni scolastiche e alle altre strutture indicate nel comma 4, lettera *a*) , dei flussi informativi ivi previsti, considerato che, per il trattamento di dati sensibili, la disciplina in materia di protezione di dati prevede, e il Garante per la protezione dei dati personali costantemente raccomanda, una specifica e adeguata copertura normativa;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera *b*), che sembra porre in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle strutture ivi indicate un onere eccessivo e generico implicante valutazioni, anche di carattere medico-sanitario, non attinenti al profilo professionale e alle competenze del dirigente scolastico;

valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che nel percorso scolastico sia promossa l'educazione a sani stili di vita, anche attraverso la sensibilizzazione alla profilassi vaccinale.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 67 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena concluso ha svolto l'audizione di rappresentanti della Videorights, i quali hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

[\(1100\) PATUANELLI ed altri.](#) - *Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico*
(Discussione e rinvio)

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge n. 1100, che prevede la definizione di un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021 per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Segnala che il testo riprende il contenuto dell'emendamento 10.600 approvato in sede referente, ma dichiarato poi improponibile nel corso dell'esame in Assemblea, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, poi convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S), riferisce sui disegni di legge in titolo, con i quali si propongono modifiche alla disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013. Illustra, in primo luogo il disegno di legge n. 1146, approvato dalla Camera dei deputati, che interviene anche modificando la normativa in materia di diritto d'autore; passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 647, con il quale è stato a suo tempo presentato anche in Senato il testo dell'originaria proposta di legge esaminata dalla Camera, l'Atto Camera n. 395, e ora in discussione come Atto Senato n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in merito al disegno di legge n. 641 la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali. Avverte che la relatrice, senatrice Vanin ha fatto pervenire un elenco di possibili audizioni, cui si sono aggiunte altre richieste di audizioni.

Interviene la senatrice [GRANATO](#) (M5S) proponendo una modifica all'elenco delle audizioni.

La Commissione conviene quindi sul programma di audizioni, come modificato alla luce della proposta della senatrice Granato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), richiamati i contenuti della relazione illustrativa già svolta, propone di esprimersi per quanto di competenza in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento del numero legale, la proposta del relatore, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 992, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 992, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in sostituzione del relatore, i disegni di legge nn. 567, 625, 646 e 1027, inizialmente assegnati in sede redigente e successivamente nuovamente assegnati in sede referente su richiesta della Commissione, al fine di poterne abbinare l'esame a quello del disegno di legge n. 992, approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente.

Riferisce in primo luogo sul disegno di legge n. 567, con il quale si intende promuovere la pratica sportiva nelle scuole e istituire i nuovi Giochi della gioventù: in particolare, esso è volto a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali, mediante l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche e le Federazioni sportive, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «nuovi Giochi della gioventù». Nel confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di «gioco-sport» rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica, il disegno di legge n. 567 prevede che, a partire dal quarto anno della scuola primaria, sia introdotto un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, le federazioni sportive e il CONI, che consenta di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di favorire la diffusione della pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, «minori». I nuovi Giochi della gioventù sono promossi e organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome, gli enti locali e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il disegno di legge stabilisce le condizioni e i requisiti di partecipazione da parte degli studenti e demanda a un regolamento del MIUR, adottato previa intesa con il CONI, la definizione dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei giochi, dedicata agli studenti diversamente abili. I nuovi Giochi della gioventù si articolano in due sezioni: la prima sezione, denominata "Giovani in gioco", è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; la seconda sezione, denominata "nuovi Giochi della gioventù", è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è volta a una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria. L'organizzazione dei giochi è affidata a una Commissione organizzatrice nazionale, che coordina sull'intero territorio nazionale lo svolgimento delle competizioni, mentre a livello territoriale è prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali. Al termine della fase nazionale dei nuovi Giochi della gioventù avviene la consegna dei diplomi d'onore agli studenti iscritti al terzo anno della scuola

secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina, i quali sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (YOG). In sede di prima attuazione si prevede una sperimentazione in una provincia per ciascuna regione; agli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge si provvede istituendo un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 625, che si propone di introdurre percorsi di educazione motoria nella scuola primaria, istituendo, per le scuole statali del ciclo primario e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, il ruolo del personale docente di educazione motoria e fisica, al quale possono accedere, tramite concorso per titoli ed esami, i laureati in scienze delle attività motorie e sportive specializzati e i diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione motoria e fisica. Il ruolo in questione viene istituito e disciplinato nelle sue modalità attuative da un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si prevede di garantire l'educazione motoria e fisica per un minimo di due ore settimanali in ciascuna classe; negli istituti dove sono presenti studenti disabili che non hanno fatto richiesta di esonero è previsto lo svolgimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico, di uno specifico corso di formazione, del periodo massimo di 10 ore, per gli insegnanti di educazione motoria e fisica, funzionale a insegnare le più efficaci metodologie d'insegnamento in considerazione delle esigenze presenti nelle loro rispettive classi.

Si prevede infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, sia revocata ogni iniziativa o convenzione con enti o organismi finalizzata alla valorizzazione dell'attività motoria e dell'educazione fisica nella scuola primaria e che comporti un costo per la finanza pubblica. I risparmi derivanti da tale revoca concorrono a sostenere i maggiori oneri conseguenti all'istituzione del nuovo ruolo di personale docente nella scuola primaria, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui il disegno di legge provvede anche mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il disegno di legge n. 646 mira a inserire nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente esperto in educazione motoria, che deve possedere l'abilitazione per le classi di insegnamento A-48, Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, e A-49, Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado, e deve aver partecipato allo specifico corso di qualificazione annuale, finalizzato all'acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche relative all'insegnamento alle bambine e ai bambini in età compresa tra i tre e i dieci anni. Può altresì accedere al predetto ruolo il personale che abbia conseguito il diploma rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie, purché in possesso del titolo di studio che dà diritto all'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria in uno qualsiasi dei gradi di scuola.

Il docente esperto avanza proposte per la progettazione educativa e partecipa agli organi collegiali. L'organizzazione delle attività motorie in orario curriculare è comunque definita sulla base di criteri di compresenza e contitolarità di tutti i docenti che operano nelle classi o nei gruppi di alunne e alunni coinvolti, secondo modelli finalizzati all'inclusione di tutti i bambini e le bambine, soprattutto di quelli in condizione di disagio, e alla ricerca di soluzioni motorie che valorizzino la diversità interindividuale. Si stabilisce poi che il docente esperto ha gli stessi obblighi di servizio dei docenti della scuola primaria e pari trattamento retributivo. La mobilità tra i diversi gradi e ordini di scuola è regolata dalla legge e dai contratti collettivi. Per coprire gli oneri, il disegno di legge si avvale del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Illustra infine il disegno di legge n. 1027, il quale, al pari di analoghi testi sulla stessa materia, istituisce nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria la figura del docente di educazione motoria e sportiva. Stabilisce inoltre che le modalità per l'insegnamento siano decise nel piano dell'offerta

formativa, purché siano garantite almeno due ore settimanali dall'età di 4 anni. Le scuole, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, possono stipulare accordi di rete e accordi con le università e le Federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Possono accedere al ruolo di docente di educazione motoria e sportiva i laureati in possesso di laurea magistrale in scienze motorie e sportive, o titoli equipollenti, nonché i laureati in possesso di laurea magistrale con abilitazione alla qualifica di tecnici federali conseguita nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ). L'inquadramento economico del docente di educazione motoria e sportiva è lo stesso dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Sono previste norme specifiche per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nell'ambito del Piano educativo individualizzato, nonché apposite linee guida sullo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte degli alunni con disabilità, da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, come nel disegno di legge n. 646, la copertura grava sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Presidente conclude proponendo di congiungere l'esame dei disegni di legge n. 567, 625, 646 e 1027 ora illustrati a quello, già avviato, del disegno di legge n. 992; propone altresì di assumere sin d'ora a base dell'esame congiunto il disegno di legge n. 992, già approvato dalla Camera dei deputati.

Concorda la Commissione

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone, come convenuto prima dell'inizio della seduta, di convocare immediatamente un'ulteriore seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. La seduta plenaria sarà contestualmente sospesa e riprenderà al termine, per comunicarne gli esiti.

Concorda la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

In quella sede si è convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Verducci, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria, a svolgere un'indagine conoscitiva, proposta dal senatore Cangini, sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento, nonché il deferimento, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, di due affari assegnati, proposti dalla senatrice Granato, su volontariato e professioni nei beni culturali e sugli esami di Stato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,05.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B**

"La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, si esprime, per quanto di competenza, in senso non ostativo".

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 74 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte [\(n. 77\)](#)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 luglio 2014, n. 110. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La relatrice [CORRADO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario VACCA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare attentamente le osservazioni e i rilievi in essa formulati.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) interviene esprimendo apprezzamento per il provvedimento in titolo, che valorizza le professionalità senza creare nuovi albi e quindi nuove barriere, e per i rilievi formulati dalla relatrice, che condivide. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Su proposta del relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile, alle ore 14 di mercoledì 15 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri il relatore Marilotti ha svolto la relazione illustrativa e ha presentato una proposta di parere favorevole, con una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Il senatore **VERDUCCI** (*PD*) ringrazia, in primo luogo, il relatore per l'ampia relazione svolta. Il documento in titolo dà conto del lavoro svolto negli anni passati, sulla base della programmazione 2014-2020, registrando avanzamenti molto positivi. Condivide convintamente l'osservazione formulata nella proposta di parere del relatore e sottolinea la valenza strategica e l'impatto rilevantisimo che avrà il progetto di infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope (E.T.)* per la ricerca in Italia. Nell'auspicare che tale infrastruttura possa quindi essere realizzata in Italia, chiede al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere sostituendo le parole: "tra i possibili progetti nell'ambito della ricerca scientifica" con le seguenti: "tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica".

Accogliendo la richiesta del senatore Verducci, il relatore **MARILOTTI** (*M5S*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato; sottolinea nuovamente la

grande importanza del progetto *Einstein Telescope (E.T.)*, la cui realizzazione in Italia non solo eviterebbe ulteriori fughe di cervelli, ma anzi consentirebbe di attrarre numerosi scienziati e ricercatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) illustra la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, presentata dalla Commissione europea, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle sei priorità del SER: maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca; cooperazione e concorrenza transnazionali; mercato del lavoro aperto per i ricercatori; parità di genere e integrazione di genere nella ricerca; circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto; cooperazione internazionale.

Segnala come, in linea generale, la relazione rilevi che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata. Gli Stati hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati. La Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER. Per far ciò ha predisposto una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa".

Scendendo nel dettaglio, riferisce come, con riferimento alla priorità concernente una maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca, si rilevi un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013. L'Italia in proposito registra un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento. Secondo la Commissione occorrerebbe un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.

In tema di cooperazione e concorrenza transnazionali, pur valutando positivamente un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, la Commissione rileva un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi. Si richiede peraltro un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali. In questo ambito, rientrano anche le infrastrutture di ricerca, indispensabili per la cooperazione e la concorrenza transnazionali, le quali sono state oggetto del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

In ordine al mercato del lavoro aperto per i ricercatori, si è riscontrata una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali. Tuttavia vi è una crescita media annua della percentuale di

dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per processo di selezione nel proprio istituto di ricerca. Sussiste ancora un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori.

Quanto alla parità di genere e all'integrazione di genere nella ricerca, la Relazione evidenzia un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere (anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera).

Relativamente alla circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto, vi è molta disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e si registra un calo nei finanziamenti provati a favore di università e istituti pubblici di ricerca. Sull'accesso aperto all'informazione scientifica si riscontrano passi in avanti, anche se con soluzioni variegate e con una serie di ostacoli correlati al diritto d'autore, ai costi, alla riservatezza ecc.. Si ricorda che sono all'esame della 7ª Commissione i disegni di legge nn. 1146 e 647 sull'accesso aperto, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012. Sulla gestione dei dati della ricerca, occorre una migliore armonizzazione tra i Paesi.

Da ultimo, riguardo alla cooperazione internazionale, sono aumentate le copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER, e si sono diversificati gli strumenti di cooperazione internazionale (dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia). Resta tuttavia una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) interviene sottolineando il ruolo strategico del Sistema europeo della ricerca (SER). La Relazione in titolo riporta i risultati del monitoraggio dei principali indicatori del SER, alla luce del quale si può misurare il contributo di ciascuno Stato membro al Sistema stesso. Da tale monitoraggio emergono i significativi passi avanti compiuti dall'Italia, anche rispetto ad altri Stati membri, e le sinergie realizzate con il sistema universitario e il sistema dell'industria e della manifattura, preziose per la competitività del Paese oltre che per quella dell'Unione. Permangono tuttavia ragioni di preoccupazione per le persistenti difficoltà nel creare un mercato aperto per i ricercatori, che egli ritiene cruciale per assicurare un tasso di crescita positivo per lo spazio europeo della ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato. Segnala in primo luogo le modifiche - di carattere formale - apportate all'articolo 1 nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni sul "Nucleo della concretezza" agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di

verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. La valutazione sottesa a tale modifica, è che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola.

Richiama infine le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette; resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore. Precisa che per il 2019, le Università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Si apre il dibattito.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) manifesta apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare per quella che, correggendo la norma in materia di contrasto dell'assenteismo mediante l'utilizzo di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, ha escluso il personale docente ed educativo dal suo ambito di applicazione, come peraltro suggerito nel corso dell'esame in prima lettura in Senato. Esprime tuttavia contrarietà per la mancata esclusione dall'ambito di applicazione di tali norme dei dirigenti scolastici, segnalando che questi possono prestare servizio in istituti con più sedi e che frequentemente svolgono attività fuori sede, anche presso uffici di altre amministrazioni. Chiede pertanto al relatore di formulare, nella sua proposta di parere, una condizione volta a richiedere di integrare l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in titolo prevedendo anche per i dirigenti scolastici l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Si unisce la senatrice [IORI](#) (PD).

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) sottolinea l'esigenza di riconoscere la specificità del ruolo dei dirigenti scolastici e delle modalità di svolgimento della loro attività di servizio; ricorda che la sua parte politica ha presentato proposte emendative proprio a tale scopo e invita pertanto il relatore a formulare un'osservazione al riguardo.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. Si dichiara disponibile a formulare una proposta di parere con un'osservazione che raccolga le sollecitazioni emerse nel dibattito. Chiede, a tal fine, di sospendere brevemente la seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,45.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una

osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che l'osservazione formulata sia troppo blanda per poter orientare l'attività emendativa della Commissione di merito. Dichiaro pertanto il voto contrario del suo Gruppo, auspicando l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo in sede referente, che saranno ripresentati per la discussione in Assemblea e che si augura saranno votati anche dai senatori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 18,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

- l'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei determinati requisiti;
- la legge n. 110 non ha esaurito tutte le professioni che hanno a che fare con il Ministero per i beni culturali, essendo escluse ad esempio le professioni museali e la figura professionale del paleontologo;

rilevato che:

- l'articolo 1 disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei 7 professionisti dei beni culturali nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi,
- l'articolo 2 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto, la Direzione generale Educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblica sul sito istituzionale del Dicastero i "bandi permanenti" per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili,
- l'articolo 3 detta i requisiti per l'iscrizione agli elenchi;

considerato che l'articolo 4 prevede che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni, anche in autocertificazione se relativa a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa. La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate;

osservato che l'articolo 5 dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'interessato all'iscrizione negli elenchi, mentre l'esperienza professionale

conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta;

tenuto conto che, in base all'articolo 6, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica, prevista dal successivo articolo 7;

considerato altresì che:

- in base all'articolo 8 gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero;
- secondo l'articolo 9, gli elenchi non costituiscono albi professionali, l'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude loro l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto;
- in virtù dell'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una Commissione paritetica con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa;
- l'articolo 11 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento ed elenca i diritti degli interessati in base al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;
- l'articolo 12 disciplina il responsabile del procedimento;

esaminati gli 8 allegati che costituiscono parte integrante del decreto, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 3, comma 5, andrebbe chiarito che la valutazione delle cumulabilità dei titoli spetta alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7, e che l'oggetto di tale valutazione riguarderà i titoli di laurea obsoleti o *post lauream* di livello inferiore a quelli richiesti;
2. con riferimento all'articolo 4, nel sottolineare che le associazioni professionali possono rilasciare attestazioni, non certificazioni, si rilevano lacune circa le modalità e i tempi con cui dette associazioni possono attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;
3. con riferimento all'articolo 5, comma 3, si prende atto che l'istruttoria sulla verifica dei titoli esteri, riconosciuti dalle università o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
4. , è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7; occorrerebbe dunque citare tale compito (previsto dall'articolo 5) tra quelli della Commissione di verifica citati all'articolo 7, comma 1;
5. con riferimento all'articolo 6, si reputa necessario un chiarimento in merito alle conseguenze connesse alla verifica di motivi ostativi all'iscrizione, in quanto in base al comma 3 sembra applicarsi la fattispecie dell'iscrizione ad una fascia inferiore, di cui al comma 5;
6. con riferimento all'articolo 7, non è indicato un termine entro cui sarà nominata la Commissione di verifica;
7. con riferimento all'articolo 10, andrebbe specificato a quale organo spetti la nomina della Commissione paritetica;
8. con particolare riferimento all'Allegato 2, sulla professione dell'archeologo, in ordine alla III fascia si ritiene che, poiché per la brevità e l'eterogeneità dell'esperienza formativa accumulata, i laureati triennali in discipline afferenti i beni culturali - non esiste, infatti, una facoltà di archeologia -

non possono ancora dare garanzie di professionalità adeguate alla delicatezza dei compiti dell'archeologo, il loro agire "sotto coordinamento" (s'intende di un secondo professionista, con titoli ed esperienza di livello superiore) debba essere ribadito quale principio imprescindibile;

9. si invita, inoltre, ad un ulteriore approfondimento circa le materie di studio identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante, tenendo in debito conto il fatto che le lauree quadriennali non prevedevano, ad esempio, per l'archeologo, la conoscenza certificata di livello B 2 di due lingue ufficiali dell'Unione europea, né quella della normativa sulla privacy, né di "linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione".

10. con particolare riguardo all'Allegato 3, sulla professione di archivista, si invita a valutare l'opportunità di sanare l'errore materiale evidentemente verificatosi e di ampliare l'ambito delle competenze richieste includendo così anche i profili dotati delle conoscenze informatiche, stante il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico.

Infine, si invita caldamente il Governo a sostenere le opportune iniziative legislative volte ad includere nel sistema degli elenchi, e nel più breve tempo possibile, anche altre professioni ad oggi non inserite (paleontologo, mediatore museale, manager del patrimonio culturale, musicologo, ecc.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

apprezzate, in tema di ricerca, le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020 e rilevato che l'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo *Horizon Europe*, che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio;

preso atto che, quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; che, in merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari; che, in ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte; che sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo;

preso atto con favore che il Governo italiano ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo;

considerati, in tema di istruzione, gioventù e sport, i risultati del lavoro di negoziazione nel processo "Istruzione e Formazione 2020" e le azioni intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020";

preso atto che, all'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021- 2027, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti e che sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione;

considerate le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione;

valutato positivamente l'avvio, nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato e preso atto del permanere di alcune difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM e dell'obiettivo, fissato dalla Commissione europea per

il 2025, di assicurare il mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e dei titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero, avviando, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di "alleanza di università", che dovrebbe assicurare la nascita di "titoli universitari europei"; valutata positivamente la costituzione della nuova "Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore", quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), e la decisione dell'Italia di far ricorso alla tecnologia *Blockchain* nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio; considerato che, in merito alle politiche per lo sport, la Relazione sottolinea come lo sport sarà potenziato all'interno del nuovo programma "Erasmus +" (2021-2027); considerati altresì i contenuti della "Nuova agenda europea per la cultura", presentata dalla Commissione europea a maggio 2018, le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) adottate dal Consiglio UE Cultura nel novembre 2018 e il nuovo programma "Europa creativa (2021-2027)", che registra un incremento della dotazione finanziaria, una maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori (*design*, moda, turismo culturale), nonché misure di supporto all'industria musicale; apprezzati i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a segnalare l'esigenza di valorizzare, tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica, l'infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope*, anche in considerazione dell'indicazione dell'*ex* miniera SOS Enattos di Lula (Nuoro) tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali, ritenuta idonea per le sue caratteristiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

condivisa la valutazione sottesa a tale modifica, che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola;

considerato altresì che l'articolo 3, nei commi da 1 a 10, interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e di assunzioni delle categorie protette;

tenuto conto in particolare che, secondo il comma 1, a decorrere dal 2019, le suddette amministrazioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che resta ferma per il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore;

osservato comunque che, per il 2019, le università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che le modalità di verifica dell'accesso dei dirigenti scolastici siano correlate alla specifica tipologia della prestazione lavorativa.

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 80 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
80^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Manfred Spitzer.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice **GRANATO** (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione della legge cosiddetta "Buona scuola", n. 107 del 2015.

Come riferisce la relazione governativa, con lo schema di decreto legislativo si intende "rimediare ad alcune difficoltà insorte nella prima applicazione" del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché "assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità" e garantire supporto alle scuole nella realizzazione dell'inclusione. Dopo aver ricordato le criticità riscontrate e gli obiettivi specifici dell'intervento correttivo, illustra i contenuti dello schema in titolo soffermandosi sull'introduzione del principio "dell'accomodamento ragionevole", sulle modifiche concernenti il profilo professionale dei collaboratori scolastici, nonché sulle modifiche alla disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva e al profilo di funzionamento. Riferisce quindi in merito alle modifiche della procedura di definizione del Progetto individuale, a quelle concernenti il Piano educativo individualizzato (PEI), che si prevede venga elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, istituito presso ciascuna scuola e a quelle che riguardano il Piano per l'inclusione.

Lo schema di decreto legislativo disciplina i Gruppi per l'inclusione scolastica: le modifiche riguardano i Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), costituiti per ciascun ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori, e i Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI). Presso ogni scuola sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, al fine di definire il PEI e di verificare il processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. Viene inoltre modificata la procedura per la richiesta complessiva di posti di sostegno e si dispone in merito alla formazione dei docenti per il sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Per favorire la continuità del progetto didattico, si stabilisce che, per i posti di sostegno, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico (requisito non presente a legislazione vigente) ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Richiama infine le norme sull'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sull'istruzione domiciliare, nonché quelle in tema di decorrenze e le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione [\(COM\(2019\) 83 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 15*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il relatore [MARILOTTI](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di risoluzione favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero legale, la proposta di risoluzione del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti*

(753) PITTONI ed altri. - *Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti*

(880) Loredana DE PETRIS. - *Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, da ultimo rinviata nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, che era stato riaperto nella seduta del 6 giugno, alle ore 14 di mercoledì 19 giugno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1146) Deputati GALLO ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(233) Nadia GINETTI ed altri. - *Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - *Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - *Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva*

e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - *Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - *Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"*

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i disegni di legge in titolo. Ricorda preliminarmente l'attuale disciplina che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ha previsto iniziative di sensibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si sofferma quindi, in primo luogo, sul disegno di legge n. 1264, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative, che prevede l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Tale insegnamento, attivato a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi; per tale insegnamento l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue - prevedendosi un'ora a settimana - nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. A un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, sono promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva ed è inclusa l'educazione alla cittadinanza digitale.

Dopo aver riferito sulle restanti disposizioni, passa a illustrare gli altri disegni di legge, sottoscritti dalle diverse forze politiche.

Illustra il disegno di legge n. 233, che inserisce una nuova materia di insegnamento, denominata "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea", esclusivamente nel secondo ciclo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge; il disegno di legge n. 303, che inserisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nelle scuole primarie e secondarie; il disegno di legge n. 610, che introduce l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, con un monte ore mensile non inferiore a quattro - prevedendo un'ora a settimana - indipendente e autonomo; il disegno di legge n. 796, che prevede l'introduzione dell'educazione civica come disciplina curricolare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado con un monte ore annuale di 33 ore, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento; il disegno di legge n. 863 il quale mira al potenziamento dell'insegnamento già esistente di Cittadinanza e Costituzione, che diventa oggetto di autonoma valutazione in sede di scrutinio.

Riferisce infine sulla petizione in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*M5S*), nel manifestare apprezzamento per le iniziative in titolo, ricorda come nelle ore dedicate all'educazione civica, affidate a docenti di storia, abbia trovato spazio lo studio delle storie locali, che risponde a un'esigenza assai sentita sul territorio nazionale; manifesta la preoccupazione che tale opportunità possa venire meno, in mancanza di un esplicito richiamo nel testo normativo, che egli quindi auspica.

Il senatore [CANGINI](#) (*FI-BP*) si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Marilotti; manifesta poi le proprie perplessità per il riferimento, a suo giudizio troppo insistito, all'educazione alla cittadinanza europea, paventando il rischio che l'accento su tale ambito di insegnamento finisca paradossalmente per allontanare gli studenti dai temi concernenti l'Unione europea.

Ha quindi la parola la senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), la quale auspica si possano correggere, nel corso della seconda lettura, le criticità a suo avviso presenti del testo approvato dalla Camera dei deputati; si riferisce, in particolare al superamento della previsione originaria di un'ora aggiuntiva per lo studio della materia e alla mancanza di indicazioni circa gli strumenti considerati utili a diffondere non solo la conoscenza delle norme bensì l'esercizio delle competenze, segnalando l'opportunità di valorizzare le migliori esperienze già in essere.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritiene che vi sia una generale condivisione sull'opportunità di introdurre l'insegnamento dell'educazione civica, ma che vi siano proposte diverse circa le modalità con le quali realizzare tale obiettivo; egli teme si possa incorrere in un eccesso valutativo, che dovrebbe invece essere evitato: l'educazione alla cittadinanza non dovrebbe infatti essere orientata al mero conseguimento di una votazione, in un'ottica ormai superata e riduttiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 6 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per l'indagine conoscitiva che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento: audizione del professor Manfred Spitzer, neuropsichiatra

Il [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il professor SPITZER, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori [CANGINI](#) (FI-BP), [RAMPI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [MARILOTTI](#) (M5S) e Orietta [VANIN](#) (M5S).

Risponde il professor SPITZER.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Spitzer e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 83 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 15)**

La 7a Commissione,

esaminata la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, basata su alcuni indicatori che "misurano" lo stato di attuazione delle seguenti sei priorità del SER:

1. maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca;
2. cooperazione e concorrenza transnazionali;
3. mercato del lavoro aperto per i ricercatori;
4. parità di genere e integrazione di genere nella ricerca;
5. circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto;
6. cooperazione internazionale;

considerato che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono

ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata alla relazione;

tenuto conto che gli Stati membri hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati, e che la Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior funzionamento del SER;

apprezzata la predisposizione di una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, di uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e di un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa";

con riferimento alla priorità n. 1, rilevati:

- un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013, con un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento in Italia;
- la necessità, secondo la Commissione, di un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, di un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli "istituzionali" e di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo;

sulla priorità n. 2, registrato un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi, benché vi sia un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, tale per cui risulta necessario un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali;

in ordine alla priorità n. 3, riscontrati:

- una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali;
- una crescita media annua della percentuale di dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per il processo di selezione nel proprio istituto di ricerca;
- un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori;

quanto alla priorità n. 4, evidenziato un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera;

riguardo alla priorità n. 5, rilevati la disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e un calo nei finanziamenti privati a favore di università e istituti pubblici di ricerca;

relativamente alla priorità n. 6, considerati l'aumento delle copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER e la diversificazione degli strumenti di cooperazione internazionale - dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia- sebbene permanga una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali;

formula una risoluzione favorevole, segnalando che sull'accesso aperto all'informazione scientifica, date le molteplici soluzioni adottate dai diversi Paesi e gli ostacoli correlati fra l'altro al diritto d'autore, ai costi e alla riservatezza, l'Italia sta definendo una nuova disciplina con i disegni di legge AS nn.

1146 e 647, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

Art. 1

1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: " strumento di apprendimento cognitivo," inserire le seguenti: "di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale e tutela dell'infanzia," .

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

"font-size:12px">Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44;"

1.3

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "a soggetti" inserire le seguenti: "che svolgano e che abbiano svolto attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria e che siano".

1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: "laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive»" con le seguenti: "conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»".

1.5

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista, con una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge;"

1.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) prevedere che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1146](#)

Art. 1

1.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «di cui al primo periodo», inserire le seguenti: «, corredate di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione,».

1.2

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b) e al comma 2, capoverso «Art. 42-bis», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» e «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.3

[Rampi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.4

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e per i contratti già in essere, alla conclusione dei termini contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.5

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire l'alinea con il seguente: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.6

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, prima delle parole: «Al fine di ottimizzare» premettere i seguenti periodi: «È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Tavolo tecnico per l'Open Access. Il Tavolo è costituito dalle associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il Tavolo tecnico provvede, in particolare, all'emanazione del parere di cui al presente

comma. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole: «e le attività culturali» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere del Tavolo di cui al periodo precedente».

1.7

[Pittoni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della ricerca,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica,»;*

b) *dopo le parole: «attività culturali,» inserire le seguenti: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze».*

1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale;».

1.9

[Rampi](#)

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1100](#)

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1

(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

1.3

[Iannone](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

1-bis. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95."

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.4

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e quota parte dei maggiori risparmi, fino a un limite massimo di 1.000 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in

corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 1-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*ter*.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole. "a carico della finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies".

1.5

Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 sono garantite le risorse necessarie alla progettazione e agli studi di fattibilità degli stessi.»

1.0.1

Iannone

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere sui finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione ad uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.»

1.3.2.1.8. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 96 (pom.) del 24/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
96^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il ministro Bonisoli ha confermato la propria disponibilità a intervenire in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 7a del Senato e VII della Camera martedì 17 settembre, in orario antimeridiano, in materia di riforma del FUS e martedì 24 settembre, in orario antimeridiano, in materia di organizzazione del MIBAC, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Comunica inoltre che è stato assegnato in sede consultiva su atti del Governo lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019 (atto del Governo n. 100); poiché il termine per esprimere il parere scade il 22 agosto, considerati gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione e l'ormai prossima interruzione dei lavori parlamentari nel mese di agosto, propone di esaminare tale schema alla ripresa dei lavori a settembre, sempre che il Sottosegretario confermi la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre il termine, come anticipato per le vie brevi.

Il sottosegretario GIULIANO conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere oltre il termine.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di avviare l'esame dell'atto a settembre, per esprimere il parere, auspicabilmente entro il 18 settembre.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Barbaro ha presentato un nuovo testo per il disegno di legge n. 992, assunto come testo base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile scorso, pubblicato in allegato, che riprende con una limitata modifica il testo già condiviso informalmente con tutti i Gruppi parlamentari nelle scorse settimane. Tenuto conto di ciò, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo del relatore alle ore 11 di domani, giovedì 25 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri i senatori Vanna Iori, Simona Flavia Malpezzi, Rampi, Verducci, Cangini, Lanièce e Iannone hanno richiesto la rimessione alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento dei disegni di legge nn. 1264 e connessi, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica. Propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri.

Su richiesta della senatrice **IORI (PD)**, la Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente di illustrazione dei disegni di legge in titolo, di discussione generale e adozione come testo base del disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti e i pareri finora acquisiti. Si conviene di proseguire l'esame congiunto a partire dalla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti medesimi, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono stati presentati circa 300 emendamenti 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Su proposta della senatrice **GRANATO (M5S)** la Commissione conviene di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

NUOVO TESTO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. **992**

NT1

Il Relatore

Art. 1

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» oppure laurea magistrale della classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure laurea magistrale della classe LM47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-*bis* «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria, almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe, da coprire mediante l'incremento della dotazione organica dei docenti della scuola primaria, nel limite di spesa di cui all'articolo 2, nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107;

c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

c-ter) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera c), in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive o integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati al citato comma 1 e con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede:

a) quanto a 4,85 milioni nel 2021 e 14,55 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 3,13 milioni di euro nel 2021, 9,40 milioni di euro nel 2022, 19,01

milioni di euro nel 2023, 38,23 milioni di euro nel 2024, 43,71 milioni di euro nel 2025, 54,67 milioni di euro nel 2026, 64,94 milioni di euro nel 2027 e 85,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.3.2.1.9. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 97 (pom.) del 25/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
97^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione le proposte di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 1372 avanzate da parte dei vari Gruppi parlamentari.

La Commissione definisce quindi l'elenco delle audizioni, convenendo di concentrarne lo svolgimento nella giornata di martedì 30 luglio.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al nuovo testo per il disegno di legge n. 992 presentato ieri dal relatore Barbaro, pubblicati in allegato.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la sostanziale e generale condivisione del nuovo testo da lui presentato da parte dei vari Gruppi parlamentari. Il disegno di legge approvato dalla Camera di deputati, derivante da un'iniziativa condivisibile del Gruppo di Forza Italia, prevedeva l'inserimento dell'educazione motoria nella scuola primaria - diversa dall'attività sportiva - in modo graduale e limitato: limitato infatti a un numero circoscritto di scuole e in via sperimentale, prevedendosi una valutazione dell'iniziativa nel corso degli anni. Il nuovo testo, considerato che sono state individuate le necessarie risorse, prevede l'estensione di tale insegnamento in via generalizzata a tutte le scuole e non più con carattere sperimentale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.8, con il quale si propone di integrare il testo del relatore prevedendo che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria: si tratta di una norma della legge sulla Buona scuola già vigente e che non comporta ulteriori oneri. Illustra quindi l'emendamento 1.4, che consente a personale docente abilitato anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista di essere utilizzato per le finalità perseguite dal disegno di legge in titolo: anche in questo caso si tratterebbe di una soluzione che non comporta ulteriori oneri, trattandosi di personale già in ruolo.

La senatrice [IORI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che integra il testo del relatore inserendo tra le finalità riconosciute all'educazione motoria quella di strumento formativo, di relazione, di socializzazione, rispetto delle regole, di sé e degli altri nonché di integrazione sociale. Dà quindi conto dell'emendamento 1.5, che propone lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, a suo giudizio particolarmente importante. Infine illustra l'emendamento 1.9, volto a garantire che all'attività motoria nella scuola primaria siano garantiti, anche gli idonei spazi per il loro svolgimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle*

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"

(1031) Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda nella seduta di martedì i disegni di legge in titolo sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri si è convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, fino alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso ieri un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1264.

Si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si prevede che l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" sia impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe. Si prevede inoltre che tale insegnamento sia oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale in sede di scrutinio dai docenti medesimi. Altri emendamenti all'articolo 1 sono volti ad adeguare sotto il profilo lessicale al richiamo all'educazione alla Cittadinanza. Illustra infine l'emendamento 1.11, con il quale si propone di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca promuova l'organizzazione e la frequenza di appositi corsi.

La senatrice **IORI** (PD) illustra l'emendamento 1.7, con il quale si conferisce rilievo alla memoria storica nell'ambito dell'educazione civica, sottolineando come sia difficile costruire un futuro di cittadinanza attiva senza valorizzare la memoria storica.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) illustra l'emendamento 2.18, con il quale si affida ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche il coordinamento dell'insegnamento della materia nelle scuole del secondo ciclo. L'emendamento 2.19 ribadisce che l'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, come già proposto con l'emendamento 1.1, e affida al Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche la definizione delle competenze da raggiungere, degli obiettivi di apprendimento e delle relative modalità di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **VERDUCCI** (PD) illustra l'emendamento 3.8, volto a valorizzare lo studio della storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale: a suo avviso, occorre promuovere la memoria storica, una prospettiva che si tende a rimuovere, con grave danno per la tenuta morale e civile del Paese. Alla valorizzazione dello studio della storia tutta la Commissione è peraltro molto sensibile, come è

dimostrato anche dal deferimento dell'affare assegnato n. 160, accogliendo l'iniziativa promossa dalla senatrice Segre. Conclude sottolineando come lo studio della storia in una prospettiva geopolitica internazionale costituisca uno strumento fondamentale per consentire agli studenti piena consapevolezza di quanto accade nel mondo e dei propri diritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [IORI](#) (PD) illustra l'emendamento 4.5, una proposta presentata in testo pressoché identico anche da altri Gruppi di opposizione, volta a focalizzare lo studio dell'educazione civica non solo sugli aspetti organizzativi e istituzionali della Costituzione italiana, ma anche sui principi fondamentali della società democratica, sui diritti e doveri, sulla libertà e sui limiti, sul senso civico e sulla giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra l'emendamento 5.0.1 volto a inserire l'educazione alla cittadinanza europea nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica: considera infatti particolarmente importante, per completare la formazione dei cittadini, lo studio e la conoscenza delle istituzioni dell'Unione Europea e del loro funzionamento, colmando così una lacuna a suo giudizio grave.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) condivide l'obiettivo perseguito con l'emendamento appena illustrato, ma paventa il rischio che esso finisca paradossalmente per alimentare lo spirito antieuropeo: egli ritiene infatti che il senso di appartenenza al progetto europeo possa essere suscitato, semmai, focalizzando l'educazione alla cittadinanza europea sugli elementi culturali, sui diritti, sui valori dell'Europa, piuttosto che sul funzionamento delle sue istituzioni.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) interviene in discussione sul complesso degli emendamenti finora esaminati, ricordando come i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle avesse presentato emendamenti al disegno di legge n. 1264, poi ritirati, in quanto sollecitati a consentire l'approvazione in via definitiva del testo già definito dalla Camera dei deputati. Si riserva di sottoporre all'Assemblea, eventualmente presentando un ordine del giorno, molti degli aspetti emersi dall'illustrazione degli emendamenti. In particolare, considera fondamentale il tema dell'educazione alla cittadinanza europea, per assicurare la quale occorre garantire un'idonea e specifica formazione dei docenti; lo studio della geopolitica costituisce, poi, un elemento cruciale al fine di rivitalizzare materie come la geografia, che dovrebbe essere arricchita con una prospettiva economica e sociale; conclude infine sottolineando l'importanza della valorizzazione della memoria storica, sottolineando come all'origine di tale percorso vi debba essere la conoscenza e lo studio della storia e del contesto locale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) per chiedere di considerare la possibilità di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1264, poiché ritiene improbabile che possa essere realisticamente discusso in Assemblea prima della pausa estiva. Vengono meno quindi le ragioni per le quali il senatore Romeo aveva sollecitato il ritiro degli emendamenti: assai probabilmente non vi potrà essere infatti l'approvazione definitiva del testo prima della pausa estiva e l'inizio della sua applicazione con il nuovo anno scolastico. Auspica quindi che la Commissione non voglia assumersi la responsabilità di non correggere un testo, che invece richiede integrazioni, in nome di un'urgenza che ragionevolmente non sussiste.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) dichiara la propria contrarietà alla proposta ora avanzata dalla senatrice Malpezzi. Alcuni Gruppi di opposizione hanno spesso lamentato l'assenza di dibattito sui temi oggetto del disegno di legge numero 1264 e hanno sottolineato l'urgenza di intervenire: il silenzio a volte è ascolto e il suo Gruppo ha esercitato tale capacità di ascolto e compreso come si debba intervenire

tempestivamente per valorizzare un percorso di cittadinanza nelle scuole. Si dice consapevole che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia perfetto, ragione per la quale ha presentato ordini del giorno. Sottolinea tuttavia come la maggior parte dei temi che emergono dagli emendamenti presentati sono già contenuti nel disegno di legge. Rileva peraltro polemicamente come l'importanza dello studio della storia sia stato sottolineato da forze politiche, come Forza Italia, che a suo tempo ridussero le ore dedicate a tale materia. Proprio perché il disegno di legge non prevede ore aggiuntive per l'insegnamento dell'educazione civica non ha senso, a suo avviso, riempire di eccessivi contenuti - come proposto dagli emendamenti in discussione- l'insegnamento dell'educazione civica. Conclude auspicando che il testo possa essere approvato definitivamente consentendo così l'inizio di un percorso, da implementare semmai successivamente.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) non mette in dubbio la bontà delle intenzioni della senatrice Floridia, ma rimarca come non vi sia alcuna urgenza, non sussistendo alcun vuoto normativo. Quello che il disegno di legge numero 1264 prefigura è in realtà, a suo giudizio, una forzatura che rischia di aggiungere problemi anziché risolverne, tanto più perché non sono previste risorse aggiuntive. Lamenta la compressione dei tempi di esame da parte della Commissione, che non è stata messa nelle condizioni di poter modificare il disegno di legge. Invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione e sottolinea l'esigenza di assicurare al Senato il ruolo che gli spetta. Conclude sollecitando un serio e costruttivo confronto su un nucleo ristretto di emendamenti da approvare, auspicabilmente con la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari, sottolineando come altrimenti il disegno di legge rischi di tradire le molte aspettative, cui peraltro aspiravano a rispondere anche gli altri disegni di legge il cui esame è connesso a quello approvato dalla Camera.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) contesta l'affermazione della senatrice Floridia secondo la quale tutti gli ambiti degli emendamenti illustrati sono già compresi nel disegno di legge numero 1264, il quale - se così fosse - sarebbe inutile. Peraltro si tratterebbe di ambiti privi di un minimo comune denominatore, che dovrebbero essere insegnati da docenti privi di una preparazione specificatamente mirata, in assenza di ore aggiuntive e di risorse. Stigmatizza la tendenza a legiferare sotto l'influenza di esigenze di comunicazione, approvando di testi imperfetti che rischiano di essere inefficaci.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) replica come sia proprio l'educazione civica il comune denominatore invocato; proprio perché non è previsto un incremento orario e considerata la pluralità di materie richiamate si prevede che l'educazione civica sia impartita in modo trasversale da una pluralità di docenti, nell'ambito del loro orario; ciò che il disegno di legge introduce è il coordinamento e la previsione di un progetto in cui inquadrare tale insegnamento. Si rammarica dei tempi ridotti per l'esame del disegno di legge numero 1264 da parte del Senato, ma ribadisce che considera preferibile approvare il testo e consentirne l'applicazione a partire da settembre piuttosto che perfezionarlo differendone l'operatività.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) manifesta stupore per le affermazioni della senatrice Floridia, osservando come l'educazione civica sia già presente nelle scuole. Ribadisce la bontà delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo e invita a integrare il disegno di legge almeno con la previsione della autonoma valutazione della materia.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Iori ritira gli emendamenti 2.5 e 4.7.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 11, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) illustra l'emendamento 12.0.2 ricordando gli oltre 4.000 docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche attualmente presenti nell'organico dell'autonomia, che potrebbero essere utilizzati per gli scopi perseguiti al disegno di legge numero 1264.

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) intervenendo sul complesso degli emendamenti chiede, in particolare al Gruppo PD, di indicare le principali modifiche da apportare, a loro giudizio, al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Rispondono polemicamente la senatrice [MALPEZZI](#) (PD), che rinvia al testo degli emendamenti presentati, e il senatore [VERDUCCI](#) (PD), che contesta la natura provocatoria dell'intervento del relatore.

Replica il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), assicurando che il suo intervento non aveva alcun intento provocatorio o offensivo e scusandosi, comunque, se così è risultato.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) prende atto della precisazione del relatore e lo ringrazia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge 1264.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati 293 emendamenti e 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [992](#)

Art. 1

1.1

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole «strumento di apprendimento cognitivo,» inserire le seguenti: «formativo, relazionale, di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale».

1.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli *ex* Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato ai predetti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44».

1.3

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire, le parole «laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive» con le seguenti: «conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport».

1.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

1.5

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che all'inserimento curricolare dell'educazione motoria, oltre ai requisiti dei titoli di accesso, corrispondano attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria;».

1.6

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi prime e seconde nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi prime, seconde e terze nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi prime, seconde, terze, quarte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;»

1.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo lettera c-ter) inserire la seguente:

« c-quater) prevedere che il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 13 luglio n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti;».

1.9

[Iori](#), [Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ferma restando, accanto ad attività e orari, anche gli spazi, ossia la presenza di palestre e luoghi idonei allo svolgimento delle attività motorie».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1372](#)

G/1372/1/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentanti delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G/1372/2/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a)* per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b)* per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c)* per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d)* per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

G/1372/3/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m)*, l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle

discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive assodate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G/1372/4/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline,

potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G/1372/5/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i principi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G/1372/6/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,
impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/7/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia

di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/8/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/9/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e

riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziarie utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G/1372/10/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/11/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/12/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurricolare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G/1372/13/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under* 13, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G/1372/14/7

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie individuali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orientamento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,
impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G/1372/15/7

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali; lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa; il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,
impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

G/1372/16/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/17/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 3 78 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva- criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/18/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G/1372/19/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziato nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a*) e *b*) in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete

professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G/1372/20/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/21/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/22/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziata nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

G/1372/23/7

[Iannone](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella

professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G/1372/24/7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

Art. 1

1.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «non oltre diciotto mesi».

1.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

1.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» con le seguenti: «la riorganizzazione».

1.5

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» con le seguenti: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività,».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

1.10

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c -bis*) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:

«*c-bis*) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «definire gli ambiti dell'attività del CONI» premettere le seguenti: «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica», con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.21

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.22

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di governo dell'attività olimpica;» con le seguenti: «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate».

1.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera e) con la seguente:

«e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i principi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «la missione» con le seguenti: «i compiti e la funzione».

1.30

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «dalla Carta olimpica» aggiungere le seguenti: «nel testo

vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015,».

1.31

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f*) riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di

livello dilettantistico;»

1.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e del CONI medesimo», aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.43

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno

2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

1.44

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «sostenere» inserire le seguenti: «e incoraggiare».

1.47

[Maiorino](#), [Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «delle donne», aggiungere le seguenti: «nella governance sportiva e».

1.48

[Maiorino](#), [Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI».

1.49

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle

attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i*) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «rispetto al CONI»;

b) *dopo le parole:* «fermo l'esercizio,» *inserire le seguenti:* «da un lato.»;

c) *sostituire le parole:* «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti:* «dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline

sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».

1.56

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «rispetto al CONI,» fino alla fine della lettera con le seguenti: «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-quater della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico - sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

[Iannone](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.61

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività

delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;».

1.62

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

[Marcucci](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

[Iannone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente».

1.66

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «a funzioni» inserire le seguenti: «e a compiti».

1.67

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici».

1.69

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «, garantendo» aggiungere le seguenti: «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.72

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «stabilire».

1.73

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«*n-bis*) coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

1.75

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

1.76

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2

2.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di organizzare e sviluppare» con le seguenti: «Al fine di sviluppare, potenziare e organizzare».

2.2

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» aggiungere le seguenti: «anche in conformità con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «23 luglio 1999, n. 242» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 6, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,».

2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 1, sostituire le parole: «possono costituire», con la seguente: «costituiscono»;*
- 2) *al comma 3, sostituire le parole: «possono far parte», con le seguenti: «fanno parte».*

2.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» aggiungere le seguenti: «sulla

base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliscono» con la seguente: «adottano».

2.6

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può stabilire», con la seguente: «stabilisce» e sopprimere le seguenti: «, di norma»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater;

1-ter. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato;

1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

2.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «definite e».

2.8

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», inserire le seguenti: «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.9

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni», aggiungere le seguenti: «e le società».

2.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

2.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte del» con le seguenti: «Possono utilizzare il».

2.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte» con le seguenti: «fanno parte».

2.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Possono far parte» aggiungere le seguenti: «degli organi del».

2.14

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,tutori o soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

2.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paraolimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate».

2.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito un centro sportivo scolastico provvedono ad adeguare la copertura assicurativa per le attività della pratica sportiva svolta nel centro, ovvero sottoscrivono apposita affiliazione alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico».

2.17

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».

2.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

2.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

2.21

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.22

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.0.1

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis* .

All'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto"».

Art. 3

3.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

3.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

3.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», *con le seguenti:* «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», con la seguente: «rinuncia».

3.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», con la seguente: «spostamento».

3.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», con le seguenti: «a qualsivoglia intestazione».

3.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», con le seguenti: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

[Iannone](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», inserire le seguenti: «di una società sportiva professionistica».

3.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «insieme», con la seguente: «numero».

3.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», con la seguente: «situazioni».

3.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «consentono», con la seguente: «permettono».

3.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «presenza».

3.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'adesione».

3.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'apparizione».

3.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «condivisione».

3.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «determinata», con la seguente: «convinta».

3.22

[Iannone](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» con le seguenti: «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.23

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «singole».

3.24

[Iannone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «otto esperti».

3.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «cinque esperti».

3.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «tre esperti».

3.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «due esperti».

3.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.30

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «versamento», con la seguente: «deposito».

3.31

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», con le seguenti: «della qualifica».

3.32

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «acclarato».

3.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «verificato».

3.34

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «concessione».

3.35

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «fornitura».

3.36

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'idonea», con le seguenti: «una giusta».

3.37

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «approvata», con la seguente: «accordata».

3.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

3.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, dopo la parola: «principi», inserire la seguente: «generali».

3.42

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4

4.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

4.4

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

4.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», con la seguente: «fondamentali».

4.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», con le seguenti: «quattro membri».

4.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

Art. 5

5.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

5.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

5.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

5.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

5.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

5.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sette mesi».

5.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «otto mesi».

5.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

5.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «undici mesi».

5.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

5.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.19

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.22

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «educazione» aggiungere le seguenti: «, inclusione»;

b) alla lettera d), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,»;

c) alla lettera g), dopo le parole: «di diritto internazionale» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la Convenzione ed il Protocollo di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 2009, n. 18,».

5.23

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del principio della specificità dello sport e».

5.25

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nonché del principio» aggiungere le seguenti: «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.26

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.27

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».

5.28

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.31

[Iannone](#)

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) possibilità del riconoscimento della qualifica di impresa sociale sportiva per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera u) del d.lgs

112/2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali».

5.32

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.33

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma».

5.34

[Giro](#), [Cangini](#), [Moles](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e» con le seguenti: «, tenuto conto della specifica attività sportiva svolta se di natura dilettantistica o professionistica e conseguente».

5.35

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» con le seguenti: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.36

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.».

5.37

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario».

5.38

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

5.39

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: «anche dilettantistica».

5.40

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

5.41

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «e riconoscimento».

5.42

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «giovani atleti» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta» e «riconoscimento».

5.43

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di natura» inserire le seguenti: «professionale e».

5.45

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in favore delle società» inserire la seguente: «sportive».

5.46

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «estendere lo status professionistico alle atlete e».

5.51

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «professionistico» inserire le seguenti: «e dilettantistico».

5.56

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58

[Iannone](#)

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro».

5.59

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

[Iannone](#)

Dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m*) e 69 del TIUR.»

5.63

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza».

5.64

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

5.67

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e)».

5.68

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

5.69

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

5.70

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trentacinque».

5.71

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

5.72

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

5.73

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

5.74

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 4.

5.0.1

[Iannone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispondente società sportiva femminile"».

Art. 6

6.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

6.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale,

del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» *con le seguenti*: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

6.4

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.6

[Granato](#), [De Lucia](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,».

6.7

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

6.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 7

7.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

7.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» con le seguenti: «la riforma e il coordinamento».

7.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: « compresi» con la seguente: «inclusi».

7.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «soprattutto».

7.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «coordinamento», inserire la seguente: «, semplificazione».

7.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «opportune», con la seguente: «necessarie».

7.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «garantire o a migliorare», con le seguenti: «garantire e a migliorare».

7.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «o per specifiche», con le seguenti: «Me per specifiche».

7.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «indicazione esplicita», con la seguente: «elencazione».

7.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «esplicita», con la seguente: «chiara».

7.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «principalmente».

7.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «individuazione», con la seguente: «elencazione».

7.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche».

7.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «e alla redditività».

7.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «che sia garantita», inserire le seguenti: «e fatta rispettare».

7.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di prevenire», inserire le seguenti: «e di contrastare».

7.19

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di violenza», inserire le seguenti: «anche verbale».

7.20

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dello sport», inserire la seguente: «italiano».

7.21

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «definizione», con la seguente: «attuazione».

7.23

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

Art. 8

8.1

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 1.

8.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

8.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 2.

8.4

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

8.6

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

8.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «previsione di».

8.9

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole; «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».

8.10

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutelare la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevare e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.12

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «previsione di».

8.13

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 3.

8.14

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

8.15

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 4.

8.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trentasei».

8.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «Ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

8.18

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 9

9.1

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9. - (Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) - 1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di

garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della "Giornata internazionale delle montagne" fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.2

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.3

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi

provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli impianti» inserire le seguenti: «a fune».

9.6

[Testor](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dei parametri di ammortamento».

9.7

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «luogo idoneo», inserire le seguenti: «è facilmente accessibile».

9.9

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, laddove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata».

9.10

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «in condizione di seguente: «elevata».

9.12

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

9.13

[Sbrollini](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.14

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

9.15

[Iannone](#), [Ciriani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate».

9.16

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali».

9.17

[Cangini](#), [Moles](#), [Giro](#), [Alderisi](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture».

9.18

[Malpezzi](#), [Iori](#), [Sbrollini](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 110 (pom.) del 15/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019
110ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Barbaro, a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

Il **PRESIDENTE** ricorda inoltre che della procedura informativa che sta per iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 1)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1º ottobre.

Riprende l'esame del documento conclusivo.

La relatrice **MONTEVECCHI** (M5S) richiama i contenuti dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 1º ottobre, di cui raccomanda l'approvazione.

Il senatore **BARBARO** (L-SP-PSd'Az) interviene per manifestare apprezzamento per lo schema di documento conclusivo presentato dalla relatrice, sottolineando in particolare la parte in cui si rileva come i meccanismi di attribuzione dei punteggi si siano rilevati per diversi aspetti alquanto inefficaci,

che trova eco nella conclusione di cui al numero 1. Su tali punti fondamentali è intendimento della sua parte politica richiamare l'attenzione del Ministro.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) manifesta soddisfazione per la conclusione dell'indagine conoscitiva evidenziando come lo schema di documento conclusivo individui linee di indirizzo frutto dell'ascolto laborioso e spesso non semplice degli ultimi mesi; si augura che esso possa costituire il primo passo di una fruttuosa collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la definizione di nuovi parametri di riparto del Fondo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo è posto ai voti e approvato, autorizzando la Presidenza ad apportare le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che dovessero rivelarsi necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione delle sedute che saranno convocate la prossima settimana il seguito della discussione in sede redigente dei disegni di legge nn. 1146 e 647, di avviare quella del disegno di legge n. 1421 e di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992. Sono state inoltre individuate le possibili audizioni da svolgere nell'ambito delle varie procedure informative in corso.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.11. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
140^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. [1375](#) recante "Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali" e del disegno di legge n. [1097](#) recante "Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale".

E' stata inoltre sollecitata la ripresa della discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1319](#) recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante", nonché dell'esame in sede referente del disegno di legge n. [992](#) recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria". Con riferimento a questo ultimo disegno di legge, assunto a base dell'esame congiunto di diversi disegni di legge e per il quale il relatore aveva a suo tempo presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto del 24 luglio scorso, è stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 17)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S), dopo aver ricordato l'ampio e partecipato ciclo di audizioni

informali svolto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito all'affare assegnato in titolo, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Sbröllini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.13, pubblicata in allegato e che è pubblicato in allegato anche l'emendamento 2.12 (testo 2) corretto.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato i subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/22, 1.1000/23 e 1.1000/24.

Comunica infine che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100, cui sono stati presentati tre subemendamenti; tutti questi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.

Le senatrici [IORI](#) (PD), [GRANATO](#) (M5S) e [SBROLLINI](#) (IV-PSI), propongono, in attesa dei prescritti pareri, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1664 e di posticipare la seduta di domani, già convocata alle ore 9, alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.

244

La Commissione,

premessò che:

ad aprile scorso si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la "direzione" intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2017, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo; a fronte di tali innovazioni positive, introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a partire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2020;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto ministeriale n. 769 del 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" - QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi

- "appiattimento" verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;
- 5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento "pratico/laboratoriale" che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;
- 6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con BES non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;
- 7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);
- 8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1664](#)

Art. 2

2.12 (testo 2 corretto)

[Sbröllini](#), [Faraone](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*
- b) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*
- c) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*
- d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai*

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020»

2.13 (testo 2)

[Sbrollini, Faraone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 3

3.0.100/1

[Sbrollini, Faraone](#)

All'emendamento 3.0.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: "prova preselettiva" inserire le seguenti: ", dalla quale sono comunque esentati i soggetti di cui alla successiva lettera e-bis),";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche.»

3.0.100

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis
(Funzione dirigenziale tecnica)

«1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3.0.200/1

[Iannone](#), [Zaffini](#)

All'emendamento 3.0.200, d o po il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria.»

3.0.200

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. *All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. *Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e-ter) del comma 3 dell'articolo 35, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e dopo le parole «tra i titoli» è inserita la seguente «maggiormente»;*

b) *al comma 1-bis) dell'articolo 52 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca.».*

3.0.300/1

Giro

All'emendamento 3.0.300, capoverso "Art. 3-bis" dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.»

6. Al comma 2, dopo le parole "2021/2022" aggiungere le parole "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa.".

3.0.300

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.
3. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

Art. 5

5.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 166 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 16.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI IN MERITO ALL'IMPATTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
SUL SETTORE DELLA CULTURA "*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi odierna ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito all'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul settore della cultura.

In occasione di tali audizioni sono state depositate alcune documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che saranno depositate in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di brigata Mauro Cipolletta a Direttore generale del Grande progetto Pompei fino al 31 dicembre 2020 (n. 53)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo e propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Luisa [ANGRISANI](#) (M5S), [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), Lucia [BORGONZONI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Margherita [CORRADO](#) (M5S), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), Bianca Laura [GRANATO](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), Vanna [IORI](#) (PD), [MOLES](#) (FIBP-UDC), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 9 voti favorevoli e 8 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta l'iter finora svolto sulle iniziative in titolo; ricorda, in particolare che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 18 febbraio era stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO manifesta il favore del Governo per l'ipotesi, ora ricordata, di proseguire l'esame congiunto assumendo come testo base il disegno di legge n. 992, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara d'accordo nel tornare ad assumere quale testo base del seguito dell'esame il testo già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, sul quale propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di martedì 7 luglio.

Il senatore [MOLES](#) (FIBP-UDC) invita a fissare un termine per emendamenti più ravvicinato.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (M5S), che ritiene ragionevole un termine di due settimane, considerato il tempo trascorso dalla prima lettura e il cambiamento di maggioranza e del Ministro competente rispetto alla fase precedente dell'iter.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori [CANGINI](#) (FIBP-UDC), [VERDUCCI](#) (PD) e Orietta [VANIN](#) (M5S), nonché il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), il quale in conclusione propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 992, alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.13. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 169 (pom.) del 30/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
169^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 16,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1646, recante " Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura", n. 716, recante "Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia" e n. 1441, recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".

È stata inoltre definita una integrazione del programma di audizioni informali in merito all'impatto del Covid-19 sul settore della cultura.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(988\) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico](#), Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile 2019.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 10 aprile 2019 la relatrice allora designata, senatrice Floridaia, aveva svolto la relazione introduttiva e che si era avviato il dibattito. Poiché la senatrice Floridaia non fa più parte della Commissione, comunica di aver designato come relatrice per il seguito

dell'esame la senatrice Granato, cui dà la parola.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S), dopo essersi rimessa alla relazione svolta dalla senatrice Florida, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice, manifestando apprezzamento per il disegno di legge in titolo, che detta una nuova disciplina in un settore strategico per molte aree rurali e per il *made in Italy*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (n. 181)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con un rilievo)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, richiamando i rilievi che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta con un rilievo che solleciti l'adeguamento dello schema di provvedimento in titolo alle osservazioni del Consiglio di Stato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede alla relatrice di integrare la sua proposta anche con un rilievo che chiarisca che l'estensione, oltre il raggiungimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per motivi di studio si esaurisce al termine del ciclo di formazione, senza indicare un'età anagrafica massima.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) obietta che, se si ha riguardo al ciclo di studi, si dovrebbe ammettere l'estensione del permesso di soggiorno anche fino al termine degli studi universitari, ben oltre quindi l'età anagrafica massima di cui si tratta.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce la sua richiesta di integrazione, segnalando l'opportunità di qualche forma di restrizione e paventando anche il rischio di possibili comportamenti elusivi, come la ripetizione degli anni scolastici al solo scopo di ottenere la proroga del permesso di soggiorno.

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S), alla luce del dibattito, presenta e illustra una proposta di esprimersi favorevolmente, con il rilievo suggerito dalla senatrice Montavecchi, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - *Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù*

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - *Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici*

(646) CASTALDI ed altri. - *Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - *Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice **GRANATO** (*M5S*) propone di prorogare di una settimana il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, attualmente fissato alle ore 14 di giovedì 2 luglio.

Al senatore **CANGINI** (*FIBP-UDC*) che chiede le ragioni di tale proposta, la senatrice **GRANATO** (*M5S*) risponde che è in fase di elaborazione una proposta di modifica del testo per la cui definizione sono necessari alcuni dati, non ancora acquisiti.

Il relatore **BARBARO** (*L-SP-PSd'Az*) ritiene utile avere un'interlocuzione con il Governo e con gli altri Gruppi di opposizione in merito alla richiesta di proroga formulata, auspicando la rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 992, approvato all'unanimità in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Interviene nuovamente il senatore **CANGINI** (*FIBP-UDC*), il quale osserva come la decisione di tornare ad assumere il disegno di legge n. 992 come testo base avesse il senso di favorire una rapida e definitiva conclusione; ribadisce di non comprendere le ragioni della proroga proposta, auspicando che non si vogliano riaprire questioni politicamente risolte nel corso della prima lettura e che non si intenda rinviare l'obiettivo di procedere a una rapida e definitiva approvazione, anche in questo caso all'unanimità.

La senatrice **SBROLLINI** (*IV-PSI*), nel condividere la richiesta della senatrice Granato, dichiara che non vi è alcuna riserva né marcia indietro, ma solo l'esigenza di mettere a punto un emendamento per la definizione del quale sono necessari dati non ancora disponibili nella loro completezza: si tratta di modifiche migliorative che saranno proposte nell'ottica di definire un testo condiviso, che auspica sia approvato all'unanimità. Conclude ricordando che la richiesta della maggioranza deriva dal tempo trascorso dalla prima lettura, citando anche - sotto il profilo politico, che non costituisce tuttavia un punto dirimente - il mutamento di Governo intercorso.

Il senatore **MOLES** (*FIBP-UDC*) osserva che l'annuncio di un emendamento contraddice la prospettiva di un'accelerazione dell'esame e di una sua conclusione con l'approvazione definitiva del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, cancellando così l'unanimità registrata in quel ramo del Parlamento. Chiede di sapere quali sono i dati la cui attesa determina la richiesta di proroga del termine e conclude osservando polemicamente che il richiamo al cambiamento di Governo non rileva in questo caso, trattandosi di un'iniziativa parlamentare peraltro approvata all'unanimità, essendo quindi irrilevante anche il cambiamento di maggioranza.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) specifica di aver ricordato il cambiamento di Governo in via incidentale, precisando che non si trattava di un elemento dirimente, e ribadisce che le modifiche in via di elaborazione sono migliorative del testo.

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di esprimersi sulla proposta formulata dalla senatrice Granato, proponendo di non decidere nella seduta in corso.

Interviene nuovamente in via incidentale il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) per ribadire la richiesta di conoscere le ragioni della proroga proposta e di avere risposte chiare in merito alla natura dei dati attesi.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) sottolinea come il Senato, in un sistema di bicameralismo perfetto, sia pienamente legittimato a modificare un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche all'unanimità; le ragioni della proroga richiesta sono quelle già esplicitate: l'anno trascorso, la contrazione demografica, le modifiche degli organici intercorse, il rilievo dell'inserimento di un nuovo insegnamento, l'impatto sui docenti interessati: in conclusione, l'esigenza di vagliare più opzioni e i relativi costi e benefici. Ribadisce l'esigenza di una proroga del termine di una settimana.

Dopo l'intervento della senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) che esprime sorpresa per la proposta, inattesa, e chiede di rinviare la decisione, segue un dibattito nel quale prendono la parola il [PRESIDENTE](#), il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice [GRANATO](#) (*M5S*) che esprime sfiducia nel ruolo svolto dal relatore, nuovamente il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che ribadisce di aver chiesto soltanto una pausa di riflessione, il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), la senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) che censura un commento del relatore Barbaro che considera offensivo per il suo Gruppo e la senatrice [RUSSO](#) (*M5S*).

Il relatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) infine si dichiara favorevole alla proroga di una settimana del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 992.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) comprende il disappunto espresso dai Gruppi di opposizione, ma sottolinea la natura politica della richiesta avanzata dai Gruppi del MoVimento 5 Stelle e di Italia Viva all'esito di una riunione di maggioranza; prende atto con soddisfazione che il relatore ha concordato con la proposta di proroga, come egli lo avrebbe invitato a fare, dichiarando la piena disponibilità del suo Gruppo a ragionare sui miglioramenti al testo.

In conclusione e alla luce del dibattito, il [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto, alle ore 14 di giovedì 9 luglio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere

favorevole con le seguenti osservazioni:

- in merito all'articolo 7, comma 2, lettera g), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere «il consumo di prodotti biologici» con specifico riferimento ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- si invita altresì la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere all'articolo 12 che il decreto disciplinante la formazione professionale sia adottato previa intesa con il Ministero dell'istruzione;
- in merito all'articolo 11, comma 2, lett. a), premesso che i corsi di formazione e i *master* sono autonomamente proposti dagli Atenei, così come i corsi di dottorato, nel rispetto della normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 45/2013 e alle Linee guida ministeriali del 1 febbraio 2019, per quanto concerne i corsi di laurea, anche con riferimento alla materia in questione, si segnala alla Commissione di merito l'esigenza di prevedere che tali corsi di studio siano definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge n. 127 del 1999, ed eventualmente attivati dagli Atenei a seguito della procedura di accreditamento prevista al Decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019;
- in merito all'articolo 9, comma 3, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'università e della ricerca in relazione al decreto con il quale si stabilisce la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d)".

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 181

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, visto il parere del Consiglio di Stato sul medesimo schema di decreto, nel quale ha rilevato che "la previsione del comma 1 dell'art. 14-*bis* dello schema regolamentare in esame risulta non compatibile con la fonte primaria espressamente richiamata alla quale intenderebbe dare attuazione" e che "analoghe considerazioni attengono i commi 4 e 5 dell'articolo 14-*bis*" in quanto - per assicurare il rispetto del principio di gerarchia delle fonti - non può essere permesso alla fonte regolamentare di generalizzare un parere obbligatorio e vincolante, estendendolo a tutti i casi di rilascio di permesso di soggiorno al minore straniero non accompagnato, divenuto maggiorenne, per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo: in particolare le disposizioni regolamentari da un lato avrebbero l'effetto di generalizzare il parere del Ministero dell'interno estendendolo a tutti i casi di domanda di conversione, mentre le norme del Testo unico limitano il parere ai casi di richiesta da parte dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela (comma 1); dall'altro, prevedrebbero alcune deroghe alla necessità del parere che non sono contemplate dal Testo unico (commi 4 e 5); si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a modificare il provvedimento in titolo in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato richiamati in premessa.

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 173 (ant.) del 09/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020
173ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[MONTEVECCHI](#)

La seduta inizia alle ore 12,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, illustrando il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di differire alle ore 14 di giovedì 16 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame

congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 175 (pom.) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 185)

(Parere al Ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, con il quale viene operato il riparto per il 2020 dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che disciplina tali contributi all'articolo 1, nei commi da 40 a 43; in particolare, lo schema di decreto provvede al riparto dello stanziamento disponibile per il 2020 nel capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, pari a 1.006.160 euro e dunque invariato rispetto a quello disponibile per il 2019.

La relazione illustrativa dello schema di riparto in esame evidenzia che "in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2019 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2019, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione del 2019". Il contributo proposto per ciascun ente è quindi identico a quello dell'anno precedente. Dopo aver riferito in dettaglio sulla ripartizione, conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice **GRANATO** (M5S) illustra, per le parti di competenza, il Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 che, a differenza degli anni passati, non è stato presentato contestualmente al Documento di economia e finanza 2020: per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, infatti, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni sulle sezioni I e II del DEF 2020, trasmesse al Parlamento il 24 aprile.

Nell'ambito del Piano di rilancio del Paese, il Governo intende aumentare le spese per istruzione, ricerca e sviluppo, valorizzare il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, rilanciare la cultura e lo spettacolo. Vengono inoltre riepilogate le disposizioni già introdotte nella fase emergenziale con riferimento ai settori di competenza, principalmente attraverso i decreti-legge nn. 18, 22 e 34.

Richiama poi le Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2019, gli Obiettivi Europa 2020, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati Nazioni Unite con l'Agenda 2030, nonché le Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma dell'Italia 2020 formulate dalla Commissione europea a maggio 2020 e adottate dal Consiglio il 20 luglio 2020.

Il PNR 2020 in esame fa presente che per la scuola occorre mettere a sistema le azioni intraprese durante l'emergenza in correlazione con la didattica a distanza e, in particolare superare il *digital divide*, potenziando la didattica a distanza, con acquisto di strumenti tecnologici, maggiore connettività, l'incremento del personale tecnico nelle scuole del primo ciclo e il potenziamento della formazione continua dei docenti e ATA; potenziare la dotazione di dispositivi tecnologici; implementare una piattaforma digitale "proprietaria" ministeriale per la didattica digitale; istituire un Fondo per la diffusione e l'implementazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione in ambito didattico; favorire la digitalizzazione amministrativa per ridurre il carico di lavoro delle istituzioni scolastiche; ampliare le possibilità di utilizzo del Piano nazionale scuola digitale.

Illustra poi le iniziative volte a contrastare la dispersione scolastica: al riguardo il Governo intende potenziare, anche nella programmazione 2021-2027 del PON per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento, le aree ad esclusione sociale, promuovendo lo sviluppo del segmento 0-6 anni, progetti didattici per favorire l'inclusione, la partecipazione delle scuole a progetti europei e internazionali e il miglioramento della conoscenza delle lingue e culture straniere, dalla scuola dell'infanzia.

Ulteriori priorità concernono l'edilizia scolastica; l'inclusione scolastica, per favorire la quale si prevede di aumentare il numero di docenti di sostegno di ruolo e di bandire annualmente i corsi di specializzazione per il sostegno; la revisione dei criteri numerici per la formazione delle classi; il potenziamento del tempo pieno; l'istituzione di percorsi di abilitazione ordinamentali all'insegnamento per la scuola superiore di primo e secondo grado; la valorizzazione della formazione permanente del personale docente, definendo nel nuovo contratto di lavoro il monte ore annuale e obbligatorio per la formazione, e del personale ATA; la riduzione del precariato attraverso un sistema di reclutamento più lineare.

Il PNR 2020 si sofferma anche sulle misure riguardanti l'università e gli enti pubblici di ricerca, ricordando che il numero di laureati è inferiore alla maggior parte dei Paesi OCSE; occorre dunque aumentare il numero dei laureati anche mediante il potenziamento del diritto allo studio; aumentare le interazioni con il mondo del lavoro; coordinare le attività di ricerca, anche mediante l'istituenda Agenzia nazionale per la ricerca. Il Governo punta a "preservare, potenziare e valorizzare" l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Infine segnala che nel paragrafo relativo a *Sanità*, il PNR 2020 punta ad avviare un percorso di sensibilizzazione ed educazione alla digitalizzazione sanitaria anche mediante campagne di

informazione presso le scuole; nell'*Appendice* al PNR 2020 dedicata alle misure regionali che contribuiscono all'attuazione del PNR 2020, con riferimento alla Raccomandazione per il 2019 n. 2 si sintetizzano le azioni regionali - per quanto di interesse - nei seguenti ambiti: coinvolgimento della popolazione studentesca nei percorsi ITS, nei Poli tecnici professionali e nei percorsi annuali IFTS; innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente; finanziamenti per ricerca e innovazione nelle università; apprendistato di alta formazione e ricerca; nell'*Appendice* al PNR 2020 si dà conto delle principali riforme attuate dal Governo.

Le priorità nel settore dei beni culturali riguardano il consolidamento del ruolo dei musei e il sostegno ad archivi, biblioteche e istituti culturali, anche attraverso le tecnologie digitali e la fruizione a distanza; la digitalizzazione del patrimonio culturale; il monitoraggio della gestione dei siti UNESCO; la sperimentazione di *card* digitali; l'investimento nell'arte e nell'architettura contemporanea, nonché nelle imprese culturali e creative; la promozione della moda, del *design*, della fotografia, del *made in Italy*; la promozione della produzione artistica nazionale, tutelando l'occupazione e la riprogrammazione degli eventi cancellati.

Si riserva di presentare una proposta di parere in una seduta successiva, anche alla luce del dibattito.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) condivide la proposta della relatrice di concludere l'esame in una seduta successiva, consentendo così di acquisire gli elementi di valutazione che potrebbero emergere dalle audizioni che la Commissione bilancio eventualmente svolgerà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati sei ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 992, assunto nuovamente a base dell'esame congiunto nella seduta del 23 giugno, pubblicati in allegato. Avverte che si intendono ritirati il nuovo testo per i disegni di legge in titolo che il relatore Barbaro aveva presentato nella seduta del 24 luglio 2019, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, e gli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio 2019.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che al disegno di legge n. 992 erano stati presentati sette emendamenti il 25 luglio 2019 e che tali emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 giugno

2019, non sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare il seguito dell'esame di una settimana, ritenendo utile svolgere un'interlocuzione con il Governo sulle proposte di modifica presentate e sulle prospettive di definizione del disegno di legge n. 992.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di svolgere, con urgenza, un'audizione del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e del Segretario generale di quel Dicastero, in merito alla situazione che si va delineando per le Fondazioni lirico sinfoniche.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di acquisire la disponibilità del ministro a intervenire in audizione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

Art. 1

1.8

[Lonardo](#)

Al comma 1 sostituire la parola «motoria», ovunque ricorra, con la seguente: «fisica».

Conseguentemente,

a) alla rubrica, sostituire la parola: «motoria», con la seguente: «fisica»;

b) nel titolo del disegno di legge, sostituire la parola: «motoria», con la seguente: «fisica»;

1.9

[Granato](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a. al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo» con le seguenti: «dall'anno scolastico 2021/2022», e sopprimere le parole: «, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche»;

b. al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «LM-68 "Scienze e tecniche dello sport"» inserire le seguenti: «o nella classe di concorso LM-47 "Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie"»;

c. al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2);

d. al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «negli», con le seguenti: «in tutti gli», sostituire le

parole: «coinvolti nella sperimentazione» con le seguenti: «della scuola primaria, fermo restando l'attuale tempo-scuola,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107»;

e. al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte progressivamente iniziando dalle classi quinte nell'anno scolastico 2021/2022;

c-ter) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera c), in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

c-quater) prevedere per gli insegnanti di educazione motoria nella scuola primaria specifiche modalità di formazione, anche durante il periodo di formazione e prova, in relazione alle competenze pedagogiche richieste nella scuola primaria e le modalità dell'accertamento delle stesse;»;

f. al comma 1, sopprimere la lettera g);

g. al comma 2, sopprimere le parole: «dell'università e della ricerca,»

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "unitamente ad un corso di formazione della durata di 40 ore in didattica e metodologia della scuola primaria, i cui contenuti sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione;"

1.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: «unitamente a laurea nella classe L-22» fino a: «Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 2012» con le seguenti: «oppure diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002»;

1.12

[Lonardo](#)

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: "cinque" con la seguente:"tre".

1.0.1

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le

condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economie e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di quanto previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente sostituire il titolo: "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria" con il seguente: «Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria e misure volte alla promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili»

1.3.2.1.16. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 180 (pom.) del 04/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020
180^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura dei lavori il presidente [NENCINI](#) rivolge un saluto al senatore Pittoni, che lo ha preceduto nel presiedere la Commissione, e un sentito ringraziamento a tutta la Commissione per l'elezione all'incarico di Presidente; dichiara sin d'ora il proprio intendimento di operare con il coinvolgimento corale, al di là degli schieramenti politici, dei commissari, un metodo che egli ritiene coerente con i significativi poteri e funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce quindi sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto sugli argomenti da inserire nel calendario dei lavori della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Oltre al seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e connessi, in materia di attività motoria nella scuola primaria, e all'esame di eventuali atti del Governo e provvedimenti d'urgenza, si è convenuto di riprendere la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [641](#) in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra disostruttiva, nonché di inserire all'ordine del giorno quella del disegno di legge n. [1154](#), che reca disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie. Si è inoltre convenuto di proseguire le audizioni nell'ambito degli affari assegnati e delle procedure informative già avviate o deliberate, con priorità a quelle di rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del settore della ricerca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e sul precariato nella ricerca universitaria. Si è infine convenuto di programmare un'audizione del ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, ricordando che la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse complessivamente stanziare sul Fondo investimenti ammontano a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 880 milioni di euro per l'anno 2021, a 934 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e a 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Successivamente, il decreto-legge n.16 del 2020 ha ridotto gli stanziamenti del Fondo: pertanto la dotazione del Fondo è ridotta di 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026.

L'articolo 1, comma 24 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che le risorse del Fondo siano ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

Lo schema in esame propone dunque il riparto del Fondo tra Ministeri tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e della valutazione effettuata sulla base di criteri riferiti al carattere innovativo, alla sostenibilità, all'impatto sociale, alla effettiva cantierabilità, alle ricadute sul mercato interno, alla capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome sono individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni. L'allegato 1 allo schema di decreto in esame illustra la proposta di riparto delle risorse del fondo tra Ministeri per ciascuna annualità nel periodo 2020-2034, relativamente agli stanziamenti da assegnare a ciascuna Amministrazione in relazione a programmi di investimento proposti e alle proprie competenze istituzionali.

Quanto ai Dicasteri di interesse per la Commissione, segnala che spettano, per l'intero quindicennio 2020-2034, con una distinta suddivisione per ciascun anno, 2.300,6 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, 1.600,9 milioni di euro al Ministero dell'università e della ricerca e 522,8 milioni di euro al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostantivo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in

titolo, richiamando l'istituzione di un Fondo da ripartire finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, già ricordata in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 188 che si è appena concluso. Segnala che la legge di bilancio 2020, come modificata dal decreto-legge n. 16 del 2020, dispone la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere su una quota del Fondo, per complessivi 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023. Si tratta, per quanto di competenza, di interventi per il completamento del polo metropolitano MI-MS di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, per un ammontare di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021, nonché di opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup 2022* per un ammontare di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni nel 2022. Tali risorse sono destinate a interventi volti a favorire la sostenibilità della *Ryder Cup* sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Tali risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. Lo schema di decreto in esame dispone quindi una prima ripartizione del Fondo in esame in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti dalle norme citate. Conclude proponendo di esprimersi in senso non ostativo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di martedì 28 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.

La relatrice CORRADO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) premette di conoscere le difficoltà di governare la burocrazia pubblica, che può costituire un limite all'azione politica e spesso al buon governo. Le buone intenzioni sottese al provvedimento d'urgenza in esame si sono però risolte in poca cosa; inoltre il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato all'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando sarebbe stato davvero utile semplificare e accelerare le procedure connesse alle misure per fronteggiare la pandemia e i suoi effetti. Il decreto-legge n. 76, peraltro, è composto da numerose disposizioni e non prevede alcuna abrogazione, aggravando così la giungla normativa che connota l'ordinamento italiano anziché concorrere alla sua semplificazione, assai necessaria. Giudica negativamente la scarsa attenzione per i settori di competenza della Commissione, nonostante il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici avesse richiamato l'esigenza di contemperare le istanze di semplificazione e quelle di tutela. Con il provvedimento in esame si è persa l'ennesima occasione di operare reali semplificazioni e si è nuovamente testimoniata la scarsa attenzione della maggioranza per la tutela dei

beni culturali e paesaggistici.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) dichiara di condividere alcune considerazioni svolte nell'intervento che lo ha preceduto: al di là degli schieramenti politici, ritiene infatti che occorra dare maggiore priorità, a partire dai lavori parlamentari, agli interventi nei settori di competenza della Commissione. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) osserva, in primo luogo, come in occasione dell'esame del decreto-legge n. 76 sia nuovamente emerso, nelle numerose segnalazioni pervenute dalla società civile, il ruolo non positivo della burocrazia. Sottolinea poi la stretta connessione tra tutela e valorizzazione del patrimonio storico e dei beni culturali da un lato, e il settore edilizio dall'altro, soprattutto con riferimento alle difficoltà registrate per ristrutturazioni o altre tipologie di interventi sul patrimonio immobiliare. Al riguardo, considera necessario sostenere le imprese, i professionisti e i privati nel valorizzare le proprietà immobiliari, nella prospettiva di valorizzare il patrimonio culturale e di semplificare le procedure, evitando così il loro deperimento. Dopo aver preannunciato la presentazione, dinanzi alle Commissioni di merito, di alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo che perseguono tale finalità, dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Ha quindi nuovamente la parola, per integrare il proprio intervento, il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC), il quale osserva come i limiti all'opera di semplificazione realizzata con il provvedimento di urgenza in esame non derivino, a suo giudizio, tanto da resistenze della burocrazia, quanto dalla scarsa forza e determinazione politica con la quale si interviene e da resistenze culturali e politiche di una parte dell'attuale maggioranza, che impediscono di valutare l'abolizione del reato di abuso di ufficio, che realizzerebbe una radicale e positiva semplificazione: tale reato costituisce infatti un fortissimo freno all'attività delle pubbliche amministrazioni e la sua incongruità è testimoniata dall'abnorme divario tra procedimenti giudiziari avviati e condanne comminate.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il relatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare l'esame degli emendamenti al disegno di

legge n. 992, assunto a base dell'esame, in attesa del parere della Commissione bilancio e al fine di svolgere un previo confronto con il Governo; osserva inoltre che l'esame dell'annunciato schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo in materia di ordinamento sportivo potrà offrire l'occasione di valutare se far confluire la normativa oggetto del disegno di legge n. 992 in quel provvedimento.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO concorda con la proposta di rinvio formulata dal relatore, anche alla luce della programmata audizione del ministro Spadafora.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) avverte che il seguito dell'esame è quindi rinviato; propone inoltre di posticipare alle ore 9 la seduta già convocata alle ore 8.30 di domani, mercoledì 5 agosto.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata alle ore 8.30 di domani, mercoledì 5 agosto è posticipata alle ore 9 per lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- alla luce dell'articolo 122, comma 4 del decreto-legge n. 18 del 2020, a norma del quale "il Commissario straordinario per l'emergenza opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe", si invita a valutare l'opportunità di integrare in modo conforme l'articolo 8, comma 8, che letteralmente sancisce che il Commissario opera "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza";
- si invita a valutare l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 19, comma 1, lettera d), chiarendo se l'espressione "di ruolo" debba riguardare non solo i professori associati, ovvero anche i professori ordinari;
- in merito all'articolo 19, comma 2, si segnala l'esigenza di fissare un termine per l'adozione del regolamento di delegificazione ivi previsto; in relazione all'accreditamento iniziale, rimesso alla delegificazione, si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito alle norme generali regolatrici della materia - richieste per l'adozione dei regolamenti di delegificazione - se siano cioè individuate nella legge n. 240 del 2010 e nel citato decreto legislativo n. 19 del 2012, al cui interno si colloca la novella in questione, oppure se sia necessario un richiamo o formulazione espliciti di disposizioni primarie di riferimento;
- sempre in tema di accreditamento iniziale, si segnala poi che il nuovo termine per disporre

l'accreditamento è fissato al 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico: sul piano della formulazione, si invita a valutare l'opportunità di riferire il termine all'anno accademico antecedente l'attivazione del corso;

- quanto all'abrogazione dei commi da 3 a 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012, prevista sempre dall'articolo 19, comma 2, si segnala che il comma 10 del citato articolo 8 non è connesso in senso stretto alla procedura di accreditamento che si intende sostituire, ma attiene alla soppressione (e all'accorpamento) dei corsi già attivati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 19 del 2012 che non hanno ottenuto l'accreditamento iniziale; esso è dunque correlato al comma 2: si valuti pertanto la congruità della sua abrogazione; inoltre, considerato che saranno abrogati i commi da 3 a 10 dell'articolo 8 a far data dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione, si valuti l'opportunità di inserire la novella dopo il comma 2, anziché dopo il comma 10;
- in merito all'articolo 19, comma 3, considerato che la condizione posta per sostenere gli esami finali presso le Scuole superiori riguarda il conseguimento della laurea o della laurea magistrale, parrebbe intendersi che essa vada riferita al percorso universitario sia di primo sia di secondo livello: si invita a valutare l'opportunità di richiamare anche il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico; inoltre, le disposizioni riferite sia all'equiparazione che alla possibilità di essere ammessi agli esami finali si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi accreditati attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei: si invita quindi a chiarire in che termini operi l'autorizzazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto che l'equiparazione opera *ex lege*;
- quanto infine all'articolo 19, comma 4, che reca la nuova disciplina per il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato, si invita a considerare che tale disciplina diventa oggetto di una fonte primaria, mentre tutta la disciplina delle fondazioni, comprese le norme inerenti i suoi organi, resta dettata da una fonte secondaria (il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001);
- si segnala, infine, l'esigenza che la semplificazione amministrativa introdotta in materia di edilizia non pregiudichi l'identità storico-culturale, paesaggistica e le caratteristiche artistiche e architettoniche dei centri storici e di tutti i complessi edilizi identificati negli insediamenti storici.

1.3.2.1.17. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 182 (pom.) del 01/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 1° SETTEMBRE 2020
182^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto di svolgere, la settimana prossima in sede di Sottocommissione per i pareri, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. [1912](#), recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, e n. [1913](#), recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020. Si è inoltre convenuto di svolgere un'audizione del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, sull'avvio dell'anno scolastico; avendo acquisito la disponibilità del Ministro, tale audizione avrà luogo martedì 8 settembre alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

[\(567\)](#) *ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù*

[\(625\)](#) *Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici*

[\(646\)](#) *CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

[\(1027\)](#) *Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) comunica di avere designato la senatrice Sbroolini come co-relatrice per le iniziative in titolo, affiancandola al relatore già precedentemente designato, senatore Barbaro.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di richiedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, il deferimento di un affare assegnato sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, che introduce una serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19, utilizzando risorse in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere il 29 luglio 2020.

Si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, che opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, quali atleti ed altre figure, l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga. L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori tra cui i lavoratori dello spettacolo. L'articolo 12 prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Passa quindi a illustrare l'articolo 24, comma 1, che consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione - con importo massimo per singolo incarico pari a 40.000 euro - presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Prevede altresì, al comma 2, la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. L'articolo 24, comma 3, consente inoltre di elevare, per il MIBACT, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, dal 10 al 15 per cento il limite - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino

al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti.

Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, l'articolo 24, al comma 4, rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo "Fondo giovani per la cultura".

L'articolo 24, ai commi da 5 a 11 e 13 detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del MIBACT, mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali. Sono disciplinati: il contenuto del bando; la commissione esaminatrice; i requisiti di ammissione al corso-concorso; le modalità di svolgimento e la durata del corso-concorso; le riserve di posti, il numero di ammessi al corso-concorso e la graduatoria dei vincitori; le disposizioni applicabili; le modalità di attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sui bilanci della SNA e della Scuola dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive. Al relativo riparto delle risorse incrementalmente tra le finalità suddette si provvede con decreto. Si stabilisce poi che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile. L'articolo 32 inoltre proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

L'articolo 33 elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa. Equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università - nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) - da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 34 dispone un incremento - pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 - del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e - nella quota riservata di 80 milioni - quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.

L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 - e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

L'articolo 80, commi 1 e 2, incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali del MIBACT; incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

Il medesimo articolo 80, ai commi 3-5, incrementa, per il 2020, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT; aumenta di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"; incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021. Infine, il comma 6 dell'articolo 80 estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

L'articolo 82 reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo "Mondiali di Sci Cortina 2021". In particolare, consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI) di chiedere una controgaranzia dello Stato - per un importo massimo di 14 milioni di euro - a fronte della garanzia già prestata in favore della Fondazione Cortina 2021; stabilisce inoltre che la FISI, annualmente e a conclusione dei "Mondiali di Sci Cortina 2021", predispona una relazione sulle attività della "Fondazione Cortina 2021", da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport per la successiva trasmissione alle Camere.

L'articolo 100 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI.

Quasi tutte le misure illustrate hanno la copertura a valere sull'articolo 114.

Conclude sottolineando l'estrema complessità del provvedimento in esame, che contiene numerose misure di interesse per la Commissione che è opportuno valutare attentamente; si riserva quindi di formulare una proposta di parere in una seduta della prossima settimana, anche alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 2 settembre.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 216 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
216ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana, la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1228, recante Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival, di riprendere quella - sempre in sede redigente - del disegno di legge n. 1635, recante Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria, nonché l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2020, recante Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di avviare l'esame, ove assegnati, dei disegni di legge n. [2039](#), recante Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative e n. [2127](#) recante Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo. Avverte che la senatrice Corrado propone di concludere nella prossima settimana, con l'esame di una risoluzione, l'esame dell'affare assegnato n. 245 in materia di volontariato e professioni nei beni culturali, mentre ha preannunciato la presentazione di una proposta di deferimento di un nuovo affare assegnato sulla grave situazione di degrado di un castello nel Monferrato. Dopo la conclusione dell'esame in sede consultiva della proposta di PNRR (Doc. XXVII, n. 18) propone inoltre di svolgere le audizioni in merito all'affare assegnato n. 590 (Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali).

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) interviene per sollecitare la ripresa della discussione del disegno

di legge n. 641, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1304 recante Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS).

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) si unisce nel chiedere la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [992](#).

Anche il senatore [BARBARO](#) (*FdI*) concorda con tale esigenza, rammentando lo stato dell'*iter* in Senato e l'approvazione all'unanimità in prima lettura da parte della Camera dei deputati; l'approvazione del disegno di legge, eventualmente nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenterebbe a suo avviso un passaggio fondamentale per lo sviluppo dello sport nel Paese.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto*) sollecita l'avvio dell'esame dell'affare assegnato n. 566 sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) interviene per sollecitare la ripresa e conclusione dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si unisce agli interventi che l'hanno preceduta per sollecitare la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 992 e per sollecitare la prosecuzione delle audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 621. Sollecita infine l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 745 recante Delega al Governo per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi e per l'istituzione della Giornata nazionale della Festa delle tradizioni, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) infine richiama l'opportunità di avviare l'indagine conoscitiva sullo stato di conservazione e sulla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità.

In conclusione il [PRESIDENTE](#) propone, alla luce del dibattito, di riprendere, dopo la conclusione dell'esame in sede consultiva della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Doc. XXVII, n. 18, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

Concorda la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 10 marzo sono stati presentati e pubblicati in allegato al resoconto tre emendamenti per ottemperare a condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nonché a condizioni formulate dalla Commissione affari costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutti gli emendamenti sono stati dati per illustrati e che quindi si

passerà alla fase delle votazioni, a partire dall'articolo 1.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), anche a nome della relatrice Sbrollini, esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.1.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, che in assenza del proponente fa proprio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 4) e si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 4) e si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.4.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la parte dell'emendamento 3.1 (testo 4) introdotta da "conseguentemente", è assorbita dall'approvazione dell'emendamento 2.1.

L'emendamento 3.1 (testo 4), eccettuata la parte assorbita, è quindi posto in votazione e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pertanto preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'articolo 4.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 dei relatori e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 4.100 e 4.1.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'articolo 5.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 dei relatori.

L'emendamento 5.100 è posto ai voti e approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 dei relatori.

L'emendamento 5.0.1 è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 1977 nel suo complesso.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 1977 nel suo complesso.

AFFARI ASSEGNATI

Adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco a Venezia, con specifico riferimento al progetto per la protezione dell'insula di piazza San Marco dalle maree fino a 110 cm (n. 607)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 32)

La relatrice [VANIN](#) (*M5S*) introduce l'affare assegnato, concernente le misure di salvaguardia e tutela della Basilica di San Marco e dell'intera Insula di San Marco. Sottolinea come l'intera area debba essere messa in sicurezza e protetta dalle maree fino ai 110 cm su livello del mare, oramai sempre più preoccupanti per intensità e frequenza anche a causa dei cambiamenti climatici. L'insula di San Marco rappresenta una tra le aree più basse della città di Venezia, non tutelata dal c.d. Mo.S.E., il cui sistema di dighe e/o barriere mobili si attivano alla quota fissata, a partire dal 2000, a 110 cm sul livello del mare. Attualmente, la Basilica non risulta sufficientemente tutelata, con grave danno per i suoi mosaici e - tra l'altro - per gli amboni. Rammenta i progetti che si sono susseguiti nel tempo per porre rimedio a tale criticità, il sopralluogo svolto il 4 dicembre, nonché le audizioni informali svolte e gli elementi informativi e di valutazione così acquisiti. Conclude ribadendo la necessità di realizzare interventi, che ritiene rappresentino misure prioritarie, urgenti e indifferibili per la tutela e la conservazione di un patrimonio unico al mondo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [VANIN](#) (*M5S*) presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, nel sottolineare come sia opportuno che siano i tecnici a individuare gli interventi più idonei e meno invasivi, condivide l'urgenza di misure a tutela della Basilica e dell'intera insula di San Marco in Venezia. A tale proposito, ricorda il proprio impegno in relazione ai siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco durante il suo precedente incarico di governo. Assicura, infine, che segnalerà anche al Ministro delle infrastrutture e alle amministrazioni interessate l'importante risoluzione che la Commissione si appresta a votare.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 607
(Doc. XXIV, n. 32)

La 7a Commissione,
premesse che:

l'adozione di misure di salvaguardia e tutela della Basilica di San Marco e dell'intera Insula di San Marco rappresentano misure prioritarie, urgenti e indifferibili per la tutela e la conservazione di un patrimonio unico al mondo;

l'intera area deve essere messa in sicurezza e protetta dalle maree fino ai 110 cm su livello del mare, oramai sempre più preoccupanti per intensità e frequenza;

è noto che l'insula di San Marco rappresenta una tra le aree più basse della città di Venezia che non sono tutelate dal c.d. sistema Mo.S.E., il cui sistema di dighe e/o barriere mobili si attivano alla quota fissata, a partire dal 2000, a 110 cm sul livello del mare, proteggendo così il 91 per cento della città; per la protezione dell'Insula di Piazza San Marco e della sua Basilica da tali livelli di maree sono così stati elaborati, nel tempo, alcuni progetti ed è necessario, nel più breve tempo possibile, dare ora concretezza a queste misure di protezione;

un primo progetto, presentato tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, è stato completamente abbandonato;

successivamente, il Consorzio Venezia Nuova (CVN) già nel 2017 aveva commissionato un ulteriore progetto a protezione dell'Insula di Piazza San Marco e l'11 febbraio 2020 l'associazione di imprese composta da Kostruttiva, Thetis e Mate Engineering ha presentato il progetto definitivo. L'intervento, compreso e articolato, prevede, non intervenendo invasivamente sul sito dell'Insula, azioni diverse e diversificate quali: l'innalzamento del bordo del sormonto delle onde sul molo di San Marco, un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo e l'ottimizzazione dei "gatoli", cunicoli che attraversano la Piazza, e valvole di non ritorno, poste nell'angolo più esposto di San Marco. In sostanza, si tratta di un sistema per frenare la risalita dell'acqua dal fondo della Piazza ed internamente in Basilica. Il costo stimato dell'opera, pari a 30 milioni di euro, ha ottenuto tutte le approvazioni di legge ma richiede circa due anni per la realizzazione e per rendere operativo l'impianto;

nel frattempo, data l'urgenza di intervenire per la messa in sicurezza dell'Insula di San Marco anche a seguito dell'evento eccezionale di novembre 2019 quando l'acqua "*granda*" ha raggiunto la quota di 180 cm., la Procuratoria di San Marco, con l'architetto e protodella Basilica S. Marco Mario Piana e con l'ingegner Daniele Rinaldi, aveva ideato un progetto "provvisorio" che prevedeva un sistema di lastre di vetro per proteggere la Basilica di San Marco;

a febbraio 2020, quando tale progetto venne presentato in sede di Comitato tecnico-amministrativo del competente Provveditorato per le opere pubbliche, il commissario straordinario per il completamento del Mo.S.E., architetto Elisabetta Spitz, ha ritenuto di affidare un ulteriore incarico allo Studio Stefano Boeri Interiors per apportare delle modifiche al progetto e altresì per "abbellirlo", inizialmente per un

importo pari a 40 mila euro, poi divenuto incarico a titolo gratuito. Si tratta di una soluzione progettuale costosa (ammonta a più di 2 milioni di euro) ma di fatto non risolutiva che, anche se fosse in grado di fornire una tutela immediata, avrebbe bisogno successivamente di uno smantellamento totale; l'intervento, inoltre, risulta limitato al perimetro della Basilica e interviene strutturalmente sulla pavimentazione storica per piantare i supporti delle lastre nei c.d. "masegni";

in ogni caso, tale soluzione è stata ritenuta inadeguata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministero della cultura - che ha rilevato, in particolare, problemi di struttura (scarsa tenuta idraulica), di materiali (per la ruggine provocata dalla salsedine) e in termini di varchi di accesso alla Basilica, che sarebbero spostati dal fronte della chiesa ai lati;

nel corso delle audizioni, avvenute in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione n. 144 del 13 gennaio 2021, il Primo Procuratore di San Marco, avv. Carlo Alberto Tesserin, segnalava l'urgenza di una soluzione e l'emergenza derivante dall'attuale situazione che comporta danni alla struttura della Basilica in cui si stanno verificando sprofondamenti degli "amboni", la disintegrazione delle tessere dei mosaici pavimentali e parietali, l'erosione dei marmi delle colonne e danni per la risalita della salsedine, che deve essere accuratamente rimossa con lavaggi appositi a ogni acqua alta, fenomeno che si sta verificando con sempre più frequenza e intensità;

nel corso delle audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione del 25 febbraio 2021 il prof. Stefano Boato (docente dell'Università IUAV di Venezia), l'ing. Daniele Rinaldo e arch. Mario Piana (protodella Basilica S. Marco), le associazioni della città quali Italia Nostra e altre, hanno evidenziato che la protezione dell'Insula di San Marco riveste carattere di indefettibile urgenza per cui le opere di messa in sicurezza devono essere eseguite in tempi rapidissimi; al contempo hanno sottolineato che non è possibile dare corso a soluzioni emergenziali e/o provvisorie, ma occorre procedere alla realizzazione del progetto commissionato al Consorzio Venezia Nuova (CVN), presentato l'11 febbraio 2020, già approvato e condiviso dalla comunità scientifica e dai cittadini di Venezia;

nel corso del suo intervento in audizione dell'avv. Giuseppe Fiengo, già Commissario CVN, ha rilevato l'inopportunità di eseguire opere provvisorie a fronte di soluzioni progettuali che consentirebbero di mettere in sicurezza gran parte della Piazza già nel prossimo periodo autunnale del 2021; egli inoltre ha indicato che ragioni d'urgenza, di sicurezza nella conduzione dell'appalto nonché la situazione generale di difesa dall'acqua medio-alta a Venezia fanno ritenere opportuno e possibile, alla luce della disciplina europea e nazionale in materia di appalti, forme di affidamento diretto nell'alveo della Convenzione Quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, e/o con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano prese in considerazione, con la massima sollecitudine, tutte le soluzioni progettuali approvate per la salvaguardia della Basilica di San Marco e dell'Insula di San Marco, avviando le procedure amministrative e finanziarie necessarie per dare corso, in tempi brevi, all'avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell'intera area a tutela e conservazione di questo straordinario patrimonio artistico, storico e monumentale così strettamente legato e connesso all'ambiente della Laguna.

1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 227 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 28 APRILE 2021
227ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Castellone è entrata a far parte della Commissione, mentre la senatrice L'Abbate ha cessato di farne parte. Rivolge quindi alla senatrice Castellone un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si associa la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di esaminare la prossima settimana, in Sottocommissione per i pareri, il disegno di legge n. 1131, recante misure per la rigenerazione urbana.

Concorda la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 992 e connessi, in tema di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, il cui iter si è arrestato, presso la Commissione bilancio, in attesa della relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che proporrà al Presidente della Commissione bilancio un'azione congiunta per superare le criticità emerse.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nel corso della precedente seduta, la relatrice De Lucia ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, e che la senatrice Russo ha chiesto un' integrazione.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S), pur condividendo i contenuti dell'osservazione proposta dalla senatrice Russo, la invita a presentare un emendamento del medesimo tenore presso la Commissione di merito; pertanto non accoglie la modifica proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 992
XVIII Legislatura

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria

Titolo breve: *educazione motoria nella scuola primaria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 50 \(pom.\)](#)

29 luglio 2019

Sottocomm. pareri

[N. 91 \(pom.\)](#)

21 luglio 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 172 \(pom.\)](#)

19 giugno 2019

[N. 340 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

[N. 390 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 400 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 420 \(ant.\)](#)

23 giugno 2021

[N. 421 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

[N. 439 \(pom.\)](#)

4 agosto 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 72 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 99 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 88 \(pom.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 89 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

[N. 92 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

[N. 93 \(pom.\)](#)

18 luglio 2019

[N. 94 \(pom.\)](#)

23 luglio 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

30 luglio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

29 maggio 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019
50ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra il testo approvato dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri (Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sul nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno, con riferimento alle "specifiche procedure concorsuali abilitanti", specificare nel criterio di delega se tali procedure possano essere diverse da

quelle generali per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria;

- all'articolo 1, comma 2, con riferimento al coinvolgimento della Conferenza unificata, sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa in luogo di quello del parere.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 5, sarebbe opportuno specificare se i requisiti di ulteriori profili professionali a cui può essere affidato dai centri sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive, la cui definizione è demandata a un decreto ministeriale, siano di carattere aggiuntivo rispetto alla laurea in scienze motorie o al diploma Isef ovvero siano finalizzati a individuare ulteriori figure professionali cui possono essere affidate tali attività;

- all'articolo 3, comma 2, sarebbe preferibile indicare un termine entro il quale il Coni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate devono adeguare i propri statuti ai principi di cui al comma 1;

- all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito di specificare se i componenti dell'organo consultivo deputato alla tutela degli interessi dei tifosi possano essere eletti soltanto tra gli abbonati o anche tra soggetti non abbonati;

- all'articolo 5, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche con riferimento al criterio di delega relativo al riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie, di cui alla lettera i) del comma 1;

- all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, atteso che la delega, ai sensi del comma 1, riguarda anche gli impianti sportivi scolastici.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 9.1 parere non ostativo a condizione che, al comma 4, venga specificato con quale tipo di atto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina la segnaletica per le aree sciabili attrezzate;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che la deroga alla

disciplina statale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso 2-*quater*, in quanto riferita ad attività già esercitate legittimamente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, non costituisca una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione.

La Sottocommissione conviene.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.2 (testo 2) parere non ostativo, osservando, con riferimento alla lettera *a*), che sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa - in luogo di quello dell'accordo - anche al fine di armonizzare la modifica proposta con quelle oggetto degli altri emendamenti del Relatore;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
91ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, esaminato il disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno, con riferimento alle "specifiche procedure concorsuali abilitanti", specificare nel criterio di delega se tali procedure possano essere diverse da quelle generali per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria. Inoltre, sarebbe preferibile utilizzare l'espressione "procedure di concorso";
- all'articolo 1, comma 2,
 - nell'ambito del procedimento di adozione del decreto legislativo previsto dal comma 1, dovrebbe essere indicato, quale proponente, il Ministro dell'istruzione in luogo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - con riferimento al coinvolgimento della Conferenza unificata, sarebbe preferibile prevedere lo strumento dell'intesa in luogo di quello del parere, in ragione delle competenze regionali in materia di disabilità e comunali in materia di edilizia scolastica.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza,

parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), esaminato l'ulteriore emendamento 3.4 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1226\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

[\(1251\)](#) *Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

[\(1276\)](#) *Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul*

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare (Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 172 (pom.) del 19/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019
172ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) chiede di audire l'Ufficio parlamentare di bilancio e l'Istituto nazionale di previdenza sociale, al fine di acquisire elementi di approfondimento in merito alle presunte economie di spesa connesse all'attuazione del reddito di cittadinanza e di "quota cento".

I senatori **MISIANI** (*PD*) e **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associano alla richiesta avanzata dal senatore Errani.

IN SEDE CONSULTIVA

(787) SANTILLO ed altri. - ***Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201***

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, ricorda che nella seduta di ieri era iniziato l'esame delle ulteriori proposte emendative presentate al provvedimento in titolo e che si era tenuto un confronto in merito agli effetti di ordine finanziario sugli enti pubblici titolari di partecipazioni azionarie nelle società di gestione dei tre scali aeroportuali (Fiumicino, Malpensa e Venezia) rientranti nell'ambito applicativo del disegno di legge.

Il sottosegretario BITONCI conferma come il provvedimento possa determinare in capo agli enti pubblici titolari di partecipazioni azionarie soltanto eventuali oneri indiretti di portata limitata, rimettendosi quindi alla valutazione della Commissione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel prendere atto della rassicurazione fornita dal Governo, fa presente come gli oneri indiretti richiedano tuttavia un'apposita copertura.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel ricordare che il disegno di legge si applicherebbe a tre scali aeroportuali le cui società di gestione presentano una quota di partecipazione pubblica, osserva come gli oneri di carattere indiretto debbano trovare adeguata copertura finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, evidenzia che l'individuazione di una copertura per oneri indiretti del tutto eventuali e correlati alla partecipazione azionaria in società private rappresenterebbe una modalità di approccio difforme rispetto alla linea di valutazione tradizionalmente adottata dalla Commissione.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) dissente dalla valutazione del Presidente, ritenendo necessaria la predisposizione di una copertura in presenza di oneri indiretti gravanti su enti territoriali quali regioni, città metropolitane e comuni, alla luce del fatto che la Commissione bilancio riveste una funzione istituzionale posta a presidio dell'integrità della finanza pubblica comprensiva delle amministrazioni centrali e di quelle territoriali.

Il sottosegretario BITONCI svolge alcune puntualizzazioni sulla questione in esame, rilevando che il disegno di legge si applicherebbe a società private e che gli ipotetici oneri finanziari sarebbero correlati ad eventuali maggiori costi ricadenti sul valore della quota di partecipazione.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel concordare con le argomentazioni del Presidente e del rappresentante del Governo, ribadisce come il disegno di legge trovi applicazione per società private nelle quali la partecipazione azionaria di enti pubblici non ha carattere necessario. Altresì, esula dai compiti di questa Commissione l'individuazione di coperture per eventuali perdite derivanti da partecipazioni azionarie, in quanto, se si adottasse questa linea, si determinerebbe un'intromissione del Parlamento nella gestione di imprese private.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) fa presente come le valutazioni prudenziali espresse dalla Commissione bilancio in caso di oneri indiretti riguardassero fattispecie nelle quali le potenziali spese sarebbero potute gravare sulla pubblica amministrazione. Nel caso in esame, invece, si è di fronte a eventuali oneri correlati a partecipazioni azionarie.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede formalmente alla Presidenza di fornire un riepilogo dei precedenti della legislatura in corso in ordine ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione, nel caso della sussistenza di oneri indiretti gravanti sulle pubbliche amministrazioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che, anche sulla base delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'onere gravante sugli enti territoriali titolari di partecipazioni azionarie avrebbe una natura eventuale, indiretta e di portata limitata.

Rileva, altresì, che, in presenza di onerosi indiretti di portata trascurabile e di carattere eventuale, l'orientamento di questa Commissione è quello di non esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rinvia quindi ad una prossima seduta la conclusione dell'esame degli emendamenti in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga l'*iter* del disegno di legge in titolo, ricordando che era stata chiesta al Governo una conferma sull'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), ove si fa riferimento alla semplificazione, velocizzazione e razionalizzazione delle attività formative. Altresì, ricorda che era stata chiesta una rassicurazione sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 1, comma 5.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota in cui si conferma l'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), nonché la sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, pertanto, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e [MANCA](#) (*PD*) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi.

I senatori [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [CALANDRINI](#) (*FdI*) annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, viene approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, predisposta dal Ministero del lavoro, è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota nella quale si concorda con la richiesta della Commissione bilancio di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota dalla quale risulta che, in relazione ai rilievi rappresentati dalla Commissione sull'articolo 2, la Ragioneria generale dello Stato reputa opportuno acquisire dall'amministrazione competente una relazione che asseveri l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 , approvato dalla Camera dei deputati (ParereParer alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra la riformulazione 13.8 (testo 2), trasmessa dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che non vi è nulla da osservare.

Riepiloga, poi, gli emendamenti segnalati nelle precedenti sedute, a partire da quelli di iniziativa parlamentare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 8.1, 8.2, 11.2, 15.11, 15.19, 15.26, 15.27 e 15.28, osservando, in particolare, la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 15.19 e 15.27, mentre, in merito alle altre proposte richiamate, evidenzia un difetto nella quantificazione ovvero nella corretta copertura degli oneri.

Chiede poi l'accantonamento degli emendamenti 12.4, 13.20, 13.22, 14.2, 14.5, 15.7, 15.8 e 15.13.

In merito all'emendamento 15.30 (testo 2), sottolinea la genericità della proposta, per quanto riguarda i numeri 1, 3, 4, e 7 della lettera *e*)-bis.

Con riferimento all'emendamento 15.31, fa riferimento alla genericità della portata normativa dei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 della lettera *e*)-bis.

Chiede poi di accantonare l'emendamento 15.33, mentre esprime un avviso contrario sulle proposte 21.1 e 21.2 per oneri non quantificabili a causa della genericità della portata normativa.

Passando agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, chiede di accantonare l'esame della proposta 1.3, mentre fornisce chiarimenti in merito alla portata finanziaria dell'emendamento 11.4, sul quale formula una valutazione non ostativa, purché la rimodulazione delle tariffe non determini un decremento di gettito per l'erario.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) prospetta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 11.4, nel presupposto che la rimodulazione interna al sistema tariffario sia effettuata secondo modalità compensative che escludano una riduzione di gettito.

Il sottosegretario BITONCI, nell'esprimere una valutazione non ostativa sulle proposte 5.0.1 e 19.3, chiede poi di accantonare l'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.

In relazione agli emendamenti presentati dal relatore in Commissione di merito, formula un avviso non ostativo sulle proposte 3.8 e 13.29, mentre chiede di accantonare gli emendamenti 12.5, 20.0.1, 20.0.1/1, 20.0.1/2 e 22.0.1

Concorda con la valutazione non ostativa sulla proposta 13.8 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [PIRRO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.2, 11.2, 15.11, 15.19, 15.26, 15.27, 15.28, 15.30 (testo 2), 15.31, 21.1 e 21.2.

Sull'emendamento 11.4, il parere è non ostativo nel presupposto che resti fermo il complessivo introito previsto sulla base delle attuali tariffe in favore dello Stato.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 12.4, 13.20, 13.22, 14.2, 14.5, 15.7, 15.8, 15.13, 15.33, 1.3, 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.5, 20.0.1, 20.0.1/1, 20.0.1/2 e 22.0.1, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere della relatrice, viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che l'atto risulta assegnato con riserva, essendo privo del parere della Conferenza unificata.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 3, laddove stabilisce che lo Stato e gli enti territoriali perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per inclusione scolastica, tenendo conto del principio di "accomodamento ragionevole", chiede conferma che il rispetto di tale principio sia compatibile con il limite delle dotazioni organiche e delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, che inserisce nel decreto legislativo n. 66 del 2017 una nuova disposizione sulle misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione, chiede conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio 2019 utilizzate a copertura, anche con riguardo alle spese di funzionamento del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

Per quanto riguarda l'articolo 15 sulla decorrenza delle misure e sulla disciplina transitoria, chiede conferma del fatto che le modifiche introdotte al regime delle decorrenze siano compatibili, dal punto di vista organizzativo e finanziario, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BITONCI consegna una nota di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità che la Commissione possa riunirsi a partire dalla giornata di lunedì 24 giugno per avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del

2019 (cosiddetto "decreto crescita"), qualora approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 20 giugno 2019, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
340ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311. Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1144, 720 e 959 - A/R) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(812-A) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b*), capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(835-A) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relattrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relattrice.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente **PESCO** (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura."

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera *b*), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.

Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) *Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare*

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) *ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia*

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 ([n. 196](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto ([n. 198](#))

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
390ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente derivanti dalla complessa procedura di comunicazioni e controlli prevista a carico di Regioni e Province autonome, aziende sanitarie locali e datori di lavoro.

Inoltre, andrebbe confermata, riguardo al demansionamento o all'attribuzione di mansioni diverse per il personale che non si sottopone a vaccinazione, l'assenza di effetti onerosi legati alla copertura di posti che potrebbero rimanere scoperti.

Relativamente all'articolo 5, andrebbe confermata la possibilità per il direttore sanitario di svolgere gli ulteriori adempimenti attribuitigli con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano le "importanti risorse finanziarie" contemplate nella relazione tecnica che potranno essere risparmiate con il meccanismo semplificato per l'individuazione dell'amministratore di sostegno.

Per quanto riguarda l'articolo 6, chiede ulteriori elementi che consentano di suffragare l'invarianza finanziaria addotta nella relazione tecnica e non contenuta nel testo. In particolare, andrebbero forniti elementi utili per quanto riguarda la giustizia contabile e amministrativa.

Relativamente all'articolo 9, occorre avere conferma che il posticipo del termine per l'adozione di provvedimenti funzionali al riequilibrio finanziario delle Regioni che presentano disavanzi sanitari, ancorché temporalmente contenuto, non possa comportare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 11, considerato che in relazione tecnica è previsto lo svolgimento del

concorso per magistrato ordinario su sei sedi invece che una, occorre avere conferma che il decreto del Ministro della giustizia venga adottato utilizzando le somme oggetto di copertura e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo la quantificazione degli oneri, di cui al comma 8, si rappresenta come gli oneri siano previsti per il solo 2021. Andrebbe, quindi, confermato che tutta la procedura concorsuale si chiuderà nel 2021; in caso contrario, si renderebbe necessaria la valutazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale. Al riguardo, come previsto dalla legge di contabilità, andrebbe comunque fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 216 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 concerne il prolungamento dell'efficacia della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione - CIN S.p.a. per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, non oltre la data del 31 maggio 2021, prorogabili per ulteriori 30 giorni, limitatamente ai collegamenti marittimi non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato.

La relazione tecnica stima l'onere complessivo della proroga per l'anno 2001 in euro 13.424.174, che trova copertura sulle risorse previste e disponibili a legislazione vigente, già destinate a tale finalità, di cui al capitolo 1960 - 2.5 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere della proroga e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, considerato quanto affermato nella relazione tecnica, non vi sono osservazioni da formulare.

L'articolo 2 prevede il differimento del termine dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 per la definizione delle modalità per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche ai fini del rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Considerato che non erano stati ascritti effetti finanziari alla norma originaria, oggetto di proroga, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 3 prevede che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso di idee per la realizzazione e gestione di punti d'attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabile da navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, per un onere stimato in 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, a carico dell'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Fondo speciale di conto capitale, che allo stato presenta la necessaria capienza.

Premesso che la quantificazione dell'onere relativo all'esperimento del concorso di idee è correlata alla stima del valore del progetto, valutato nella relazione tecnica in 130 milioni di euro, è necessario che siano forniti dal Governo maggiori elementi circa tale stima.

Andrebbero inoltre fornite informazioni analitiche sulle singole voci che compongono il costo totale

connesso all'esperimento del concorso. In particolare, per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, nella relazione tecnica non vengono specificati i parametri per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione, di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016, ivi richiamato: al riguardo, occorre avere maggiori dettagli sulle prestazioni di progettazione previste. Il Governo dovrebbe inoltre indicare separatamente le spese per la pubblicazione degli avvisi e i compensi da attribuire ai cinque membri della commissione giudicatrice nonché gli altri costi indicati genericamente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 218.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota sul provvedimento in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, riepiloga le precedenti fasi dell'esame, ricordando l'obiezione sollevata dal Governo in merito ai profili di onerosità del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

A tale riguardo, rappresenta la possibilità di condizionare la valutazione di nulla osta all'inserimento, al comma 3 del medesimo articolo 19, della previsione in base alla quale gli eventuali decreti legislativi recanti oneri potranno essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti recanti la relativa copertura finanziaria, conformemente ai principi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Peraltro, la valutazione non ostativa sarà altresì condizionata alla specificazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 19, comma 3, nonché all'acquisizione, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme alle proposte avanzata dal Presidente ai fini dell'espressione del parere sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ribadisce un avviso non ostativo.

Alla luce dell'interlocuzione svoltasi, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 19, comma 3: al primo periodo, le parole: "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", siano sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"; dopo il primo periodo, sia inserito il seguente: "Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."; al secondo periodo, dopo le parole: "per materia", siano aggiunte le seguenti: "e per i profili finanziari".
In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo."

Posta in votazione, previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBÌ. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 marzo.

Il presidente [PESCO](#) fa presente che sul testo unificato in esame sono in corso approfondimenti sia presso la Commissione di merito, sia a livello governativo.

Ricorda peraltro che questa Commissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta dello scorso 13 gennaio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda che sul provvedimento in questione era stata rappresentata la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica.

Nel riepilogare le precedenti fasi dell'esame, sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori utili a favorire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento al quale annette rilevante importanza, alla luce del contesto epidemiologico in corso e dell'utilizzo diffuso degli strumenti della didattica a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
400ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria dei docenti. Analogamente, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica. Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.6 sul ripristino del vincolo triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106. Fa poi presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.8 sulla rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo e ATA. Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale per i docenti immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del periodo di esperimento. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala la necessità per la proposta 2.2 di acquisire la relazione tecnica. Occorre invece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo. Richiede inoltre la relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per le proposte 3.8 e 3.8 (testo 2). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.9, che determina la limitazione dalla responsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 3.11. Rileva poi che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che prevede un indennizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità dei medici o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 4.17 che sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Analogamente, comportano maggiori oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22. Riguardo all'emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la relazione tecnica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 4.26, 4.26 (testo 2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vaccinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Erasmus+. Osserva poi che l'emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri, in quanto dotato di copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. In riferimento agli emendamenti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito all'emendamento 7.0.1000 del Governo sull'elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verificata. Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 8.0.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il riferimento alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori socialmente utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che peraltro, al comma 4, non reca la quantificazione degli oneri relativamente all'autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica per le proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni, rileva che occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.11. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 - sul pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - ove si prevede la possibilità di determinare nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la relativa copertura sul bilancio triennale oltre che nelle leggi di bilancio successive al 2020, derogando ai principi della legge di contabilità.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 10.13, laddove prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando sistemi informativi e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Fa quindi presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 10.58, che prevede assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanziaria. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.62 sull'assunzione, nei limiti dei posti attualmente vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemendamento 10.100/9. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e 10.0.8. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10 sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del Servizio medesimo. Osserva che derivano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.15 sull'attivazione di un concorso riservato per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e 10.0.20. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21, 10.0.26 (analogo al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29 (analogo al 10.0.30 e 10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento del Governo 10.1000 riguardante il conferimento, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di cinque incarichi a tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3).

Riguardo gli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 11.0.6 sulla semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica.

Sull'emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo quadriennale di permanenza nella sede dell'istituzione scolastica di prima assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità didattica connessa alla gestione del personale.

Segnala altresì l'emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 1.0.2 in tema di modalità di accesso alle residenze sanitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare superata dalla recente ordinanza del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.12.

Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per oneri non correttamente

quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti relativi all'articolo 2 segnalati dal relatore.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.

Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di responsabile del personale sanitario, delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.

Con particolare riguardo all'emendamento 3.0.2, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2, oltre che della proposta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti l'articolo 4, fatta eccezione per l'emendamento 4.17, sul quale rappresenta l'assenza di osservazioni, e sull'emendamento 4.0.7 per il quale è in corso una valutazione istruttoria.

Fa poi presente che è in corso l'istruttoria anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Segnala altresì criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25, 4.28, 4.0.1 e 4.0.9.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1, al fine di approfondire la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull'emendamento 4.0.1 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione tecnica che è attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.9.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.17, soppressivo del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 4, che a sua volta esclude la corresponsione della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale.

Al riguardo, rappresenta alcune criticità legate all'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento alle figure professionali che, in base ad un giustificato motivo, non possono rispettare l'obbligo di vaccinazione.

Sulla portata dell'emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il [PRESIDENTE](#) e il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), pur nella consapevolezza che la Commissione ha già espresso il parere sul testo del decreto-legge in esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse all'attuazione dell'articolo 4, anche in relazione all'applicazione della norma a determinate categorie professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta 4.17, chiedendo al Governo un supplemento di istruttoria volto a scongiurare ogni effetto finanziario negativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 per oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.1, per approfondire i motivi alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.2, per maggiori oneri non quantificati. Segnala altresì l'emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta che l'emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sottolinea come l'emendamento 7.6 (testo 2) attenga al terzo mandato dei consigli degli ordini professionali.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, rilevando come essa non sembrerebbe avere conseguenze finanziarie negative; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8, il rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe generare possibili contenziosi. Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica e dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di natura organizzativa e tariffaria. Segnala poi l'emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l'adeguamento degli enti del terzo settore alla normativa sul codice delle imprese sociali, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento delle finanze.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 e 8.0.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un avviso non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 10.13, sul quale esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio. Formula un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo 10.1000 che peraltro è fornito di relazione tecnica positivamente verificata. Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e 10.0.18.

In merito agli emendamenti all'articolo 10 segnalati dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 10.47.

Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emendativa in esame, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica diretta a dimostrare la non onerosità dell'emendamento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione delle proposte 10.57 e 10.64, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento dell'emendamento 10.58, sul quale viene richiesta una valutazione del Dipartimento della funzione pubblica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.0.6.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo 2), 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.100/9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, sulle quali l'esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15 di oggi."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (*PD*) fa presente che gli emendamenti presentati in Commissione sono stati presentati anche in Assemblea, fatta eccezione per le riformulazioni, le propone emendative del

relatore e del Governo e i relativi subemendamenti. Avverte altresì che, in merito agli emendamenti presentati direttamente presso l'Assemblea, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.150 e 10.0.151.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 10.0.150 e 10.0.151 si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce dell'esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI propone quindi di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 esclude l'abrogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria, mentre l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di analisi, controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, nonché la salute animale: si tratta di norme aventi natura ordinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, alla lettera a) del comma 1 prevede, nel caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida, da parte dell'organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose, nel caso in cui si accertino per la prima volta violazioni sanabili: la contestazione viene quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato. La lettera b) del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del beneficio, doveva essere l'unica sanzione comminata.

Le citate lettere a) e b), sia pure per importi verosimilmente molto contenuti, appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito derivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di

entrate meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

[\(2201\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) alla luce della relazione tecnica aggiornata, consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, propone l'espressione della seguente relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1° giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti: "5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli

ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione illustrata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, rappresentando che il provvedimento in esame, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 ("Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"), su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dall'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), per complessivi 160 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge, è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020.

I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che, al censimento generale della popolazione del 2011, avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.

Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che il provvedimento in esame reca l'elenco dettagliato dei piccoli comuni beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori ([n. 253](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2032, "in via meramente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento iniziale di 3 milioni per quest'anno e un aumento progressivo negli anni successivi, fino a un massimo di 89 milioni di euro per il 2028. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Al riguardo, risulta necessario chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Documento programmatico pluriennale 2020-2022, dove però è indicato un costo lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra complessiva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. Anche su questo profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Chiede infine conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1441\)](#) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede al Governo di produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) invita il Governo a produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce della nota istruttoria negativa consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si attivino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri interessati, per aggiornare la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
420ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 1, occorre chiedere conferma della compatibilità della norma del decreto-legge in esame con la normativa europea (articolo 12 della direttiva 2011/98/UE), al fine di escludere che possano essere inclusi tra i beneficiari dell'assegno temporaneo anche i cittadini di Paesi terzi che non sono attualmente titolari di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, ma che hanno avuto tale contratto in passato e sono registrati come disoccupati.

Con riguardo all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire elementi di dettaglio sui dati e sull'*iter* seguito nella microsimulazione adottata ai fini della quantificazione degli oneri, in modo da consentire il riscontro delle conclusioni raggiunte nella relazione tecnica.

Segnala, inoltre, la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito alla quantificazione, effettuata nella relazione tecnica, dell'onere relativo alla maggiorazione spettante per i figli minori disabili, dal momento che, sulla base di parametri diversi, si potrebbe configurare una sottostima della platea dei beneficiari dell'ordine delle 70.000 unità e, conseguentemente, una sottostima dell'onere pari a circa 20 milioni di euro.

Rileva, infine, che il rispetto dell'onere, che è configurato in termini di tetto di spesa, non è presidiato dal consueto meccanismo che, al monitoraggio, accompagna, in presenza del raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'espressa previsione del blocco di ulteriori erogazioni. Andrebbe, altresì, approfondita la portata e la compatibilità del limite di spesa, in presenza di oneri relativi ad un assegno che potrebbe essere considerato un diritto soggettivo.

Per quanto concerne l'articolo 4, la relazione tecnica quantifica che, su base semestrale, la quota di

assegno temporaneo per figli minori assorbita dal reddito di cittadinanza comporta risparmi per circa 248 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, in relazione al valore medio mensile corrispondente alla componente assorbita dal reddito di cittadinanza, andrebbe chiarito se sia stato considerato che, *ex lege*, il reddito di cittadinanza viene sospeso per un mese dopo diciotto mesi di trattamento continuativo.

Per quanto riguarda, inoltre, il numero dei nuclei familiari con minori riportato dalla tabella inserita nella relazione tecnica, osserva come tale calcolo appaia significativamente superiore all'omologo dato riscontrabile nel *report* di monitoraggio sul reddito di cittadinanza per il 2020, con conseguente sovrastima di oltre 150.000 unità. Si chiede, quindi, un approfondimento sulla platea considerata che, qualora sovrastimata, condurrebbe a risparmi inferiori a quelli indicati, con conseguente impatto sull'onere di cui all'articolo 2, da cui i risparmi in questione sono stati sottratti.

In merito all'articolo 7 sul monitoraggio dei limiti di spesa relativi a trattamenti di integrazione salariale, limitatamente ai commi 1 e 2, chiede conferma della piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica e rispetto all'evoluzione ragionevolmente ipotizzabile delle necessità di integrazione del reddito nei settori per i quali si procede ad una riduzione delle risorse stanziare.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri del decreto-legge per 3 miliardi di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sarebbe opportuno acquisire conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 225 del Servizio del bilancio.

Dopo l'intervento del presidente [PESCO](#), che fornisce una precisazione, il sottosegretario DURIGON si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo all'articolo 1, comma 1, le spese per assunzioni di personale ivi previste possono essere poste a carico del PNRR previa verifica di ammissibilità da parte delle Amministrazioni titolari dell'attuazione del progetto: in caso di esito negativo della verifica, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. A tale proposito, fa presente che andrebbe chiarito se ciò possa essere attuato anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente diminuzione delle economie già scontate nei tendenziali di spesa della pubblica amministrazione per il 2021: in questo caso, le spese relative a tali assunzioni andrebbero quantificate e corrispondentemente coperte. Riguardo invece alle spese che verranno addebitate al PNRR, sarebbe opportuno distinguere, anche in linea di massima, quali saranno a valere sui progetti con risorse a fondo perduto e quali sui progetti finanziati con restituzione del capitale, anche al fine di determinare se si tratta solo di effetti di anticipazione, nel caso di progetti con risorse a fondo perduto, o di effetti diretti sul debito, nel caso di investimenti con restituzione del capitale concesso dall'Unione europea.

Riguardo al successivo comma 13, rileva che occorre avere elementi di chiarimento sull'equiparazione tra il personale assunto a tempo determinato, per il trattamento economico e per ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione F3 del C.C.N.L. sezione Ministeri, considerata anche

l'eterogeneità dei trattamenti economici sia per le componenti principali che per quelle accessorie. Alla luce di quanto sopra rilevato e delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 9 e 11 dell'articolo 1, osserva che andrebbero poi forniti ulteriori elementi per suffragare la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 16. Relativamente all'articolo 3, comma 2, laddove si prevede la possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio stabiliti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, chiede conferma che ciò non determini in alcun modo il venir meno di economie o un'accelerazione della spesa con effetti finanziari negativi, fornendo raggugli sulle risorse attualmente stanziati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per tale finalità. All'articolo 4 è previsto un ampliamento delle competenze e un riordino della *governance* del Formez: considerato che si tratta di un ente della pubblica amministrazione ai fini di contabilità nazionale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi, rispetto alla relazione tecnica, al fine di verificare puntualmente la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Analogha considerazione riguarda l'articolo 5, ove si prevede una modifica dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) con la previsione dei nuovi compiti e un riordino degli organi di *governance*, inclusa la creazione della nuova figura del Segretario generale. Sarebbe infatti opportuno che il Governo fornisse elementi integrativi della relazione tecnica utili per suffragare la clausola d'invarianza contenuta nel testo. Relativamente all'articolo 7, comma 1, ove viene autorizzata l'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale, rileva che il relativo onere, nella relazione tecnica, è stato quantificato globalmente senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario. Considerato che l'onere non risulta modulabile e che le norme di contabilità richiedono, per il pubblico impiego, di illustrare i parametri considerati nella stima degli oneri, il Governo dovrebbe fornire, pur considerata la prudenzialità della quantificazione, elementi analitici sui criteri di calcolo utilizzati. Al comma 5 viene poi autorizzata, per l'anno 2021, la spesa per la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1: al riguardo, occorre avere conferma che tale formazione possa essere effettivamente svolta entro l'anno, atteso che il concorso non risulta ancora bandito. Andrebbero inoltre forniti raggugli sui fattori di spesa considerati per il computo del costo medio per assunto, che dovrebbe ammontare a 1730 euro.

Riguardo all'articolo 8, che istituisce ulteriori posizioni dirigenziali, il relativo onere è stato quantificato globalmente nella relazione tecnica senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: considerato che l'onere non è modulabile, il Governo dovrebbe fornire elementi analitici sui dati e sui parametri considerati per la quantificazione del relativo onere, conformemente alle regole della legge di contabilità.

L'articolo 9 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle regioni e degli enti locali per l'attuazione del PNRR nel numero massimo di 1.000 unità a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* Eu-Italia: a tale proposito, andrebbero forniti elementi per determinare la correttezza della quantificazione del limite massimo degli esperti, anche con riferimento alle modalità di individuazione dei fabbisogni delle amministrazioni territoriali. Con riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 3, ove viene autorizzata la Presidenza del Consiglio ad assumere un contingente massimo di 338 unità di esperti fino al 2026, considerato che la relazione tecnica non indica l'ammontare dei singoli compensi, che verranno successivamente individuati con D.P.C.M., chiede di fornire comunque una stima di massima dei singoli compensi e della loro composizione, nonché elementi informativi ulteriori sulla congruità dell'ammontare delle spese di funzionamento. In relazione all'articolo 11, per l'ufficio del processo, e all'articolo 13, per il supporto alle linee progettuali giustizia del PNRR, è stata autorizzata l'assunzione di personale a tempo determinato e il relativo onere è stato quantificato nella relazione tecnica senza il dettaglio relativo ad alcuni trattamenti retributivi da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: preso atto della prudenzialità della stima, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi per verificare la quantificazione degli oneri, in coerenza con le regole di contabilità. Atteso poi che le disposizioni suddette prevedono che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 e che l'onere decorre solo nel 2022, andrebbe confermato che gli oneri comunque decorrono soltanto dal 2022. Infine, in considerazione dell'entità dei reclutamenti in questione, andrebbe chiarito se risulti o meno necessario un

adeguamento delle dotazioni strumentali correlate alle nuove assunzioni e se queste possano essere sostenute con le risorse previste a legislazione vigente. Anche per gli articoli 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento, e 16, sulle attività di formazione, osserva che risulta necessario acquisire elementi di dettaglio sui profili segnalati dalla Nota di lettura n. 226 del Servizio nel bilancio, a cui si rinvia per ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1922) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) in relazione agli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno, segnala, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, l'opportunità di valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, allo stato, non vi sono novità sugli emendamenti accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#), nel segnalare che il provvedimento in titolo è stato reinserito all'ordine del giorno della Commissione, chiede al Governo se vi siano novità al riguardo.

Il sottosegretario DURIGON risponde che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con la relatrice Gallicchio, sollecita il Governo a fornire alla Commissione le risposte alle questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che le amministrazioni interessate stanno conducendo gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel ricordare che il provvedimento in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, avanza una richiesta di sollecito al Governo perché fornisca riscontro ai quesiti posti sui profili finanziari.

Il sottosegretario DURIGON registra la sollecitazione della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 421 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
421ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante le risposte ai rilievi formulati dal relatore sul testo.

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;

- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziare per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno temporaneo previsto dal decreto-legge in esame."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richiesta di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 1.2 (che, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge delega n. 46 del 2021, estende la decorrenza del beneficio dell'assegno dal settimo mese di gravidanza) e 1.7. Sembrano invece comportare maggiori oneri le proposte 1.6 e 1.8. Segnala poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusa la proposta 1.1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2). Sembrano inoltre comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.5 e 2.6. Occorre poi acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria della proposta 2.8, al fine di comprendere se la specificazione proposta dall'emendamento in esame sia coerente con la platea dei figli minori con disabilità definita dalla relazione tecnica oppure se possa derivarne un ampliamento. Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, ivi inclusa la proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala che la proposta 6.0.1 introduce, per le spese detraibili al 19 per cento, la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un rimborso in denaro pari al 15 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, con modalità di tipo *cashback*, nell'ambito di un tetto di spesa di 15 milioni di euro. A tale riguardo, osserva che occorre valutare la sostenibilità di tale tetto di spesa, acquisendo apposita relazione tecnica, nonché avere rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Fa infine presente che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento x1.0.1, che introduce un ulteriore criterio di delega ai fini della determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, si pronuncia in senso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sugli emendamenti 1.2 e 1.7, concordando inoltre con il relatore sull'onerosità della proposta 1.8.

Fa quindi presente che, sull'emendamento 1.6, risulta in corso di predisposizione la relazione tecnica ad opera del Dipartimento delle finanze.

La presidente [RIVOLTA](#) dispone pertanto l'accantonamento dell'esame della proposta 1.6.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, formula un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2); concorda quindi con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.8, conviene sulla necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori sui profili finanziari, in assenza dei quali la valutazione non può che essere contraria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), in relazione all'emendamento 2.8, che appare volto ad adeguare la disposizione alla normativa vigente, fa presente che sono in corso delle interlocuzioni politiche presso la Commissione di merito e chiede, pertanto, di tenere sospeso l'esame al fine di consentire le verifiche del caso.

La PRESIDENTE dispone quindi il rinvio dell'esame dell'emendamento 2.8.

La sottosegretaria SARTORE, con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, manifesta un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 3.1, 3.2 e 3.4, non segnalate dalla Commissione. Al riguardo, precisa che sull'emendamento 3.1 risulta in corso di predisposizione una relazione tecnica.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'emendamento 3.4, anche ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio.

Dopo l'intervento della sottosegretaria SARTORE, che non si oppone al rinvio del relativo esame, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.1 e 3.4.

La rappresentante del GOVERNO, passando alla valutazione degli ulteriori emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica ovvero per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 4.1, 5.0.1, 6.0.1 e x1.0.1, non avendo osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, conformemente al relatore.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede delucidazioni sulla valutazione espressa dal Governo con riguardo alla proposta 6.0.1.

La sottosegretaria SARTORE risponde che la proposta richiede la predisposizione di una relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri, mentre non vi sono osservazioni per i profili di copertura finanziaria.

Con riferimento alla proposta x1.0.1, invece, occorre acquisire elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della misura.

Su richiesta della senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che chiede di valutare la possibilità di un approfondimento istruttorio, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta x1.0.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ivi comprese le proposte 1.1 (testo 2) e 5.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle risultanze dell'esame del testo e degli emendamenti per la Commissione in sede referente, propone di formulare il seguente parere all'Assemblea: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene confermata la compatibilità della norma con la normativa europea, nella misura in cui il cittadino di un Paese terzo rispetto all'Unione europea che abbia avuto in passato un contratto di lavoro di durata almeno semestrale e che attualmente risulti in stato di disoccupazione, al fine di beneficiare dell'assegno temporaneo deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 2, sono forniti elementi di dettaglio sui criteri e sui dati utilizzati per la quantificazione degli oneri, anche in riferimento alla maggiorazione spettante per i nuclei con figli minorenni disabili;
- circa l'articolo 4, vengono date rassicurazioni sulla stima dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, precisando che, proprio perché sono stati considerati i nuclei con il numero di mensilità effettivamente percepite, l'importo medio mensile calcolato tiene conto anche della sospensione per un mese della fruizione del reddito dopo diciotto mesi di trattamento continuativo;
- in relazione all'articolo 7, viene confermata la piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica, oltre che la ragionevolezza della riduzione delle risorse stanziare per la cassa integrazione degli operai agricoli;
- circa l'articolo 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- per quanto concerne la configurazione dell'onere dell'assegno temporaneo come tetto di spesa, disposta dall'articolo 2, comma 3, pur prendendo atto delle rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria del tetto, si rappresenta tuttavia l'assenza di un meccanismo di rimodulazione o di blocco di ulteriori erogazioni in prossimità del raggiungimento del tetto medesimo. Altresì, il riconoscimento del beneficio entro un limite massimo complessivo di spesa non risulta pienamente compatibile con l'attribuzione di un diritto soggettivo come sembrerebbe essere quello alla percezione dell'assegno

temporaneo previsto dal decreto-legge in esame.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 3.2, 4.1, 5.0.1 e 6.0.1. L'esame resta sospeso sulle proposte 1.6, 2.8, 3.1, 3.4 e x1.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante le risposte ai quesiti posti dal relatore sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S), illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno e le ulteriori riformulazioni, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, che occorre valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 36.0.3 (testo 2), che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 28 unità di personale da parte dell'ANAC, valutando la formulazione dell'onere come previsione di spesa.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta sull'emendamento 10.0.1 (testo 2), a condizione che venga inserita una clausola d'invarianza finanziaria.

Con riguardo agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17, tutti in materia di videosorveglianza, ribadisce la valutazione contraria del Governo, segnalando che il Ministero dell'interno ritiene che la gestione del relativo fondo sia estranea alle proprie competenze, e che il Ministero dell'istruzione reputa più appropriato discutere della delicata questione presso la Commissione competente per materia, ove è all'esame un testo unificato sul tema.

La presidente [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato che sulla questione risultano ancora in corso interlocuzioni politiche, ritiene opportuno disporre un ulteriore accantonamento dell'esame degli emendamenti all'articolo 17, al fine di verificare, nel corso della settimana, i margini per un'evoluzione positiva del confronto.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi dichiarata d'accordo con le osservazioni della presidente Rivolta sul tema della videosorveglianza, ritorna sulla questione relativa all'emendamento 3.1 (testo 2) il cui esame, a quanto le risulta, è ancora accantonato presso la Commissione in sede referente.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio, su tale emendamento, ha già espresso per i profili di competenza un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur ribadendo le perplessità già espresse sui profili finanziari della proposta, osserva che la questione è ormai rimessa alle valutazioni politiche della Commissione di merito.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere i dubbi già manifestati dal senatore Errani sulla presunta assenza di effetti finanziari negativi della proposta 3.1 (testo 2), tiene a segnalare che tale misura rischia di produrre gravi pregiudizi economici ai soggetti interessati.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) precisa che le sue riserve concernevano le possibili conseguenze finanziarie connesse all'avvio di una eventuale procedura d'infrazione in materia, che il Governo peraltro ha espressamente escluso.

La PRESIDENTE prende atto delle considerazioni svolte dalla senatrice Faggi.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti accantonati, fa presente che, sulla proposta 30.0.1 (testo 3), è pervenuta dal Ministero degli affari esteri una relazione tecnica, che è in corso di verifica.

La PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento del relativo esame.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia quindi in senso contrario sugli emendamenti 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), segnalando che dalle amministrazioni interessate non è pervenuta al riguardo alcuna relazione tecnica.

Formula, invece, un avviso di nulla osta sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di valutare l'ulteriore accantonamento della proposta 36.0.2, nella sua ultima versione.

La PRESIDENTE dispone che resti ulteriormente sospeso l'esame dell'emendamento 36.0.2 (testo 4).

In assenza di nuove richieste d'intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) formula, sulla base delle valutazioni espresse dal Governo e delle indicazioni emerse dalla discussione, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 36.0.2 (testo 3).

Sull'emendamento 10.0.1 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.3 (testo 2).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4)."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

La sottosegretaria SARTORE deposita una relazione tecnica verificata sul provvedimento in titolo.

La PRESIDENTE prende atto del deposito e mette il documento a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede raggugli sullo stato dell'istruttoria del provvedimento in titolo, su cui la Commissione ha richiesto al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nella seduta dell'11 giugno 2019.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta alla domanda di informazioni della relatrice, fornendo rassicurazioni sull'attenzione del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.00

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
439ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel presupposto che si debba aggiornare l'istituzione del fondo e la decorrenza dell'onere all'anno 2021, occorre acquisire conferma della sussistenza delle somme utilizzate per la copertura finanziaria a valere sul Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Il sottosegretario di Stato Alessandra SARTORE si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), riportando il sollecito avanzato anche dai senatori e dalla Commissione di merito, chiede che si prosegua l'esame del disegno di legge in titolo, sulla cui importanza e delicatezza richiama l'attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione il 7 luglio scorso sul provvedimento in titolo, a proposito del quale segnala le aspettative delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta, avanzata dalla Commissione l'11 giugno 2019, di produrre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del provvedimento, di cui ribadisce ancora la rilevanza sociale e formativa.

Il PRESIDENTE, nel rammentare la complessità delle questioni finanziarie poste dal provvedimento, invita tutti i senatori della Commissione ad attivarsi, secondo le modalità ritenute più efficaci, per rendere possibile la ripresa e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) chiede di valutare un breve rinvio dell'esame al fine di consentire un rapido ulteriore approfondimento dei profili di competenza del testo e degli emendamenti.

Il senatore [DE CARLO](#) (Fdl), sottolineando l'attesa della comunità interessata, reputa opportuno, se sussistono le condizioni, procedere sollecitamente alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla brevità del rinvio, auspicando che l'esame possa concludersi, in assenza di ostacoli, già nella seduta convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta in attesa del completamento dell'acquisizione degli elementi istruttori relativi agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2329.

Il senatore [DE CARLO](#) (Fdl) chiede che la seduta della Commissione non riprenda prima del termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 19,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.30 (testo 4).

Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).

Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2).

Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri delle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.

Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21 si valuti l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla medesima riformulazione espressa sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.20 (testo 2).

Ad integrazione del parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sulle proposte 3.1 e 3.2, rappresenta l'opportunità di correggere il riferimento normativo all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 con il più corretto riferimento al comma 1 del medesimo articolo 202.

Analoga osservazione attiene all'emendamento 3.0.1 (testo 2) identico al predetto emendamento 3.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa della proposta

2.30 (testo 4), nonché sull'onerosità dell'emendamento 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).

Con riguardo alla proposta 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che l'emendamento venga riformulato nella versione di cui dà lettura.

Con riguardo alle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, formula un avviso di nulla osta condizionato alla loro integrale riformulazione in un identico testo, che procede a illustrare. Sugli emendamenti 1.21, 3.1, 3.2 e 3.0.1 (testo 2), concorda con la valutazione della Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene accettabile la soluzione avanzata dal Governo con riguardo agli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se risulti pervenuta una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.4.

La sottosegretaria SARTORE risponde che allo stato non è stata trasmessa, sulla proposta richiamata, alcuna relazione tecnica.

Il PRESIDENTE osserva che, qualora dovesse pervenire in tempo utile la relazione tecnica, il parere sull'emendamento 3.0.4 potrà essere rivisto per l'Assemblea.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) chiede ulteriori chiarimenti sulla valutazione della proposta 3.0.4, a cui il Gruppo di Forza Italia annette particolare importanza.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) riferisce che, a quanto risulta, presso le Commissioni riunite l'emendamento in questione sarebbe stato trasformato in un ordine del giorno di impegno al Governo.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).

Sull'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative."

Sugli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5 testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione delle proposte emendative nella seguente identica versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.
3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all' integrale riformulazione nella seguente versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Ad integrazione del parere reso nella seduta di ieri, sulle proposte 3.1 e 3.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4," con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), il parere il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4", con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".

Il parere è non ostativo sulla proposta 2.30 (testo 4).".

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 20,10.

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 72 (ant.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 30 GENNAIO 2019
72ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Passando all'esame del testo, rileva che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, espressamente indicati. Infine, l'articolo 2 prevede la copertura finanziaria, pari a 3,34 milioni per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a partire dal 2020. Conclusivamente il relatore preannuncia un orientamento favorevole sul provvedimento, riservandosi di tenere conto delle osservazioni che verranno espresse nel corso del dibattito e di eventuali altre che dovessero pervenirgli per le vie brevi.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 2 APRILE 2019

97ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, che cerca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile [\(COM\(2019\) 55 definitivo\)](#)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.

A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.

Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).

Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 13)

L'11ª Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

considerato, inoltre, che:

la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;

le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;

non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
99ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente [CATALFO](#) ricorda che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana del 30 gennaio.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) esprime condivisione per il provvedimento in esame, che intende promuovere l'educazione motoria nella scuola primaria, prevedendo l'inserimento in organico di un insegnante con titolo specifico. A suo parere tale previsione potrà aiutare i giovanissimi a sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S), dopo aver registrato con piacere la posizione del Gruppo di Forza Italia, presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato all'unanimità.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 gennaio.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ribadisce apprezzamento per il provvedimento, che si pone l'obiettivo di tutelare le persone più deboli e vulnerabili e la professionalità e l'integrità degli operatori del settore, nel rispetto della *privacy* di tutti gli attori coinvolti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa in forma sintetica le osservazioni da inserire nello schema di parere che si riserva di sottoporre prossimamente alla Commissione. In particolare, esprime l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'opportunità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inidoneo allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle strutture individuate dal provvedimento, nonché di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di sorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotati di dispositivi che ne segnalino il malfunzionamento o le avarie. Esprime quindi l'auspicio che venga individuato un piano straordinario di ispezione e manifesta l'esigenza che il Governo presenti una relazione annuale alle Camere sui reati riconducibili alle condotte di maltrattamento e abusi nelle strutture in oggetto.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), pur confermando l'orientamento favorevole del suo Gruppo, sottopone

alla relatrice l'ipotesi di formulare una apposita osservazione che tenga conto del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di valutare la proposta del senatore Floris.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) richiama nuovamente lo schema di parere favorevole presentato nella seduta antimeridiana del 23 gennaio scorso e pubblicato in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiede di rinviare il voto alla conclusione del ciclo di audizioni da parte della Commissione di merito, atteso che potrebbero emergere informazioni utili per l'espressione del parere.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) fa presente che i profili di competenza della Commissione risultano molto circoscritti e che quindi lo schema di parere proposto non appare influenzabile dall'esito delle audizioni in corso di svolgimento presso la 9a Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispetti Gruppi, dei senatori [PATRIARCA](#) (*PD*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*), presente il prescritto numero di senatori, la [PRESIDENTE](#) mette ai voti lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezze le finalità del provvedimento, volto a promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona;
condivisa la considerazione dell'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e come strumento di apprendimento cognitivo;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.4. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.4.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 88 (pom.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
88ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il professor Silvio Brusaferrò.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, da parte del Gruppo PD, è stata avanzata richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Soggiunge che, relativamente alla parte di seduta dedicata all'audizione nell'ambito della proposta di nomina n. 23, è stata autorizzata la redazione del resoconto stenografico e la trasmissione in *streaming* sulla *web tv* del Senato.

Poiché non vi sono obiezioni, si procede col regime di pubblicità autorizzato dalla Presidenza del Senato, nei termini precisati.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [MARIN](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

AFFARI ASSEGNATI

Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, introduce l'esame dell'Affare assegnato.

Dopo aver inquadrato le problematiche della "Disforia di Genere" (DG) in adolescenza ed aver offerto delucidazioni sull'uso *off label* della triptorelina per il trattamento di tale condizione, sintetizza le risultanze delle audizioni svolte.

Quindi, sulla scorta dell'audizione del professor Cianfarani (Presidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica), esprime il convincimento che i dati disponibili a supporto dell'uso della triptorelina, sebbene siano con bassa qualità di evidenza e con debole forza di raccomandazione, suggeriscano che il trattamento con tale farmaco può ridurre i problemi comportamentali ed emotivi e il rischio suicidario, e può inoltre migliorare lo stato psicologico negli adolescenti trattati. Dà atto che rimangono tuttavia aperti alcuni interrogativi sulla efficacia di tale terapia e sulla sicurezza, soprattutto a lungo termine. Per tale motivo, sebbene ritenga opportuna la prescrivibilità a carico del SSN nei casi con diagnosi certa di DG, al fine di non far gravare sulla famiglie il costo di tale trattamento - peraltro già utilizzato secondo le linee guida internazionali in tutti i centri che si occupano di DG -, reputa indispensabile al contempo eliminare il rischio di abuso di tale terapia, che deve essere riservata a casi scrupolosamente selezionati, a seguito di una valutazione multidisciplinare da parte di esperti certificati in accordo con le linee guida internazionali e nell'ambito di uno stretto monitoraggio della efficacia e della sicurezza.

Viste dunque le zone d'ombra che ancora circondano l'efficacia e la sicurezza di tale trattamento, stima opportuno sviluppare un protocollo condiviso al quale aderiscano e si attengano tutti i centri che trattano questa rara condizione e identificare pochi e qualificati Centri sul territorio nazionale, che abbiano le competenze e l'esperienza necessari per la gestione appropriata dei pazienti con DG.

Ricorda che tali Centri, secondo le linee guida internazionali, per ottenere l'accreditamento devono necessariamente avere, oltre che le strutture di laboratorio e radiologiche necessarie per il corretto inquadramento ed il *follow-up*, le figure professionali di Psichiatra o Neuropsichiatra, Psicologo, Pediatra Endocrinologo, Endocrinologo, Chirurgo, Bioeticista.

Soggiunge che si dovrebbe prevedere una Commissione di monitoraggio nazionale (coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità) alla quale segnalare tutti i casi diagnosticati, che dovrebbero essere inseriti in un apposito Registro nazionale dei pazienti con DG. Tale Commissione dovrebbe avere il compito di redigere le linee guida nazionali ed un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale specifico per la diagnosi, la terapia e il follow-up dei pazienti con DG per tutto il territorio nazionale; di monitorare l'incidenza della DG tramite un Registro nazionale dedicato, così come l'efficacia e la sicurezza della terapia; di valutare trial clinici volti ad applicare nuove strategie terapeutiche; di provvedere ad un *audit* periodico dei centri accreditati e alla revisione sistematica della letteratura basata sulla evidenza.

Si apre la discussione.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) concorda con le conclusioni cui è giunto il Presidente-relatore sulla scorta dell'audizione del professor Cianfarani: è preferibile che l'uso *off label* della triptorelina per il trattamento della disforia di genere avvenga, con gli opportuni accorgimenti prefigurati, sotto l'egida del Servizio sanitario nazionale, così da evitare inappropriatezze, garantire la tutela della salute dei giovani e consentire un monitoraggio sugli effetti.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) osserva che mentre l'uso della triptorelina per il trattamento della pubertà precoce è sostanzialmente incontrovertito maggiormente problematico è l'utilizzo del farmaco in questione per il trattamento della disforia di genere: quest'ultima pone problemi di notevole complessità anche in punto di diagnosi, con il rischio che i bambini possano essere oggetto di strumentalizzazione.

Dà atto della profondità dell'istruttoria svolta e del pregevole lavoro di sintesi svolto dal Presidente relatore, rilevando che gli auditi sono giunti a conclusioni diverse a seconda degli aspetti del problema che essi hanno inteso enfatizzare.

Reputa cruciale garantire controlli adeguati sull'intero percorso di cura della disforia di genere (diagnosi, somministrazione, *follow up*, valutazione degli effetti di lungo periodo) e richiama l'attenzione sulla necessità di conformarsi al principio di precauzione e di adottare quindi un approccio improntato alla prudenza.

In conclusione, invita a tenere in considerazione i fattori di "induzione sociale" della disforia di genere.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, ribadisce che in base alle risultanze dell'istruttoria appare preferibile che l'uso della triptorelina avvenga all'interno del perimetro del Servizio sanitario nazionale, considerato che l'utilizzo sulla scorta di prescrizioni estemporanee è più rischioso e al contempo foriero di discriminazioni per le famiglie meno abbienti. Soggiunge, in risposta ad una richiesta di delucidazioni del senatore Rufa, che esistono linee guida internazionali alle quali conformare il trattamento della disforia di genere con il farmaco in questione, anche se gli elementi allo stato disponibili non hanno ancora raggiunto un livello elevato di evidenza.

Il senatore [MAUTONE](#) (*M5S*) rimarca che la prescrizione della triptorelina per il trattamento della disforia di genere è problematica in quanto la diagnosi è, in questo caso, più complessa rispetto a quella della pubertà precoce.

Per assicurare il necessario equilibrio nella prescrizione del farmaco reputa necessario avere a disposizione centri di riferimento, tenuto conto che un medico privo di preparazione specifica può incontrare difficoltà, anche nella gestione dell'emotività delle famiglie coinvolte.

Conclude osservando che la libera disponibilità del farmaco al di fuori del Servizio sanitario nazionale è altamente rischiosa, considerato che il medicinale in questione produce degli effetti che possono segnare la vita dell'assuntore. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Silvio Brusaferrò nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità

Il [PRESIDENTE](#) introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno e ricorda all'ospite che, ove nulla osti da parte sua, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche in *streaming* sulla *web tv* del Senato.

Il professor BRUSAFERRO relaziona quindi sul proprio *curriculum* e sulle linee programmatiche per l'Istituto Superiore di Sanità.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#) e la senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*).

Replica il professor BRUSAFERRO.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziato l'ospite, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 992, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati come testo unificato derivante da distinte proposte di legge, ed ora all'esame, in sede referente, della 7a Commissione, conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Si prevede infatti, all'articolo 1, comma 1, che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo.

Il fine della delega, esplicitato dal succitato comma 1, è quello di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo.

Tra i principi e criteri direttivi della delega, riveste particolare rilevanza quello dettato dalla lettera d) del predetto comma 1, secondo il quale occorre prevedere che, in presenza di alunni con disabilità nelle scuole coinvolte nella sperimentazione, il piano educativo individualizzato per essi predisposto contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del "profilo di funzionamento".

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 pongono la disciplina procedurale per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega, nonché dei successivi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi.

L'articolo 2 reca infine le norme di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Premette che lo schema di decreto in esame opera una revisione della disciplina posta dal decreto legislativo n. 66 del 2017, concernente l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Soggiunge

che, oltre a porre una serie di precisazioni tecniche e correzioni formali, lo schema reca varie modifiche sostanziali.

Riferisce quindi sui profili di più stretto interesse della Commissione.

In primo luogo, l'inserimento - articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema - del richiamo al principio "dell'accomodamento ragionevole", come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 2009. Tale principio "indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali".

La lettera *e*) dello stesso articolo 3, comma 1, demanda ad un accordo in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali la definizione sia delle procedure per la determinazione del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali relativi al sostegno dell'inclusione scolastica (ivi compresi i servizi di trasporto) sia delle modalità attuative degli stessi sia dei relativi standard qualitativi.

L'articolo 4 dello schema modifica la disciplina relativa all'accertamento della condizione di disabilità delle persone in età evolutiva ed al profilo di funzionamento - profilo relativo anche all'inclusione scolastica e conseguente all'accertamento della condizione di disabilità -.

Le nuove norme decorrono - così come le disposizioni vigenti, oggetto ora di novella - dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modificazioni.

Le novelle riguardano essenzialmente la domanda per l'accertamento suddetto (anche con l'introduzione di un'ulteriore domanda per l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica), la composizione delle relative commissioni mediche e la procedura di definizione del profilo di funzionamento.

L'articolo 5 dello schema modifica la procedura di definizione del Progetto individuale, con riferimento all'ipotesi in cui quest'ultimo concerna un soggetto per il quale sia stata accertata la condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Le norme procedurali in esame costituiscono disposizioni speciali rispetto alla disciplina generale del Progetto individuale, posta, con riferimento ai soggetti in condizione di handicap, dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, e successive modificazioni. Tali disposizioni speciali, sia nella formulazione finora vigente sia in quella posta dalle novelle di cui al presente articolo 5, decorrono dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2017, e successive modificazioni.

In particolare, in base alla formulazione finora vigente, il Progetto individuale - su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi eserciti la responsabilità genitoriale - è redatto dal competente ente locale sulla base del summenzionato profilo di funzionamento ed anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; la novella inserisce nella procedura l'intesa con la competente azienda sanitaria locale e prevede in via tassativa e specifica la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.

Le novelle relative al suddetto Piano educativo individualizzato, poste dall'articolo 6 dello schema e decorrenti (ai sensi del successivo articolo 15) dal 1° settembre 2019, sostituiscono, tra l'altro, il riferimento all'alternanza scuola-lavoro con quello concernente i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", in conformità alla revisione della disciplina in materia operata dall'articolo 1, commi 784-786, della legge n. 145 del 2018, e demandano ad un decreto ministeriale la definizione sia delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno oggetto del PEI sia del modello medesimo di PEI.

Riguardo alle suddette misure di sostegno, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 66 del 2017, parzialmente novellato dall'articolo 7 del presente schema, ciascuna istituzione scolastica predispose il Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso - come specifica la suddetta novella - l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI.

L'articolo 8 dello schema, in primo luogo, modifica la disciplina dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) - operanti, secondo la formulazione della novella, per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori - e dei Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) - operanti presso ciascuna istituzione scolastica -. In secondo luogo, l'articolo 8 prevede la costituzione presso ogni istituzione scolastica dei Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione, competenti per l'elaborazione ed approvazione dei singoli PEI e per la verifica del processo di inclusione. Al Gruppo di lavoro partecipano anche i genitori (ovvero chi eserciti la responsabilità genitoriale) dei soggetti interessati nonché questi ultimi, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

La novella di cui al successivo articolo 13 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione

La novella di cui all'articolo 14 demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.

L'articolo 15 dello schema concerne le norme transitorie.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento reca modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia.

Come si evince dalla relazione illustrativa, il provvedimento è volto a rendere obbligatoria una formazione adeguata, per il personale docente e per coloro che operano a diretto contatto con i bambini nella Scuola dell'infanzia, circa le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich: quest'ultima è una tecnica di primo soccorso volta a rimuovere un'ostruzione delle vie aeree e risolvere così molti casi di soffocamento. Questa tipologia di formazione è attualmente solo facoltativa, essendo impartita a giudizio discrezionale del dirigente scolastico.

L'esigenza di prevederla invece come obbligatoria, secondo i proponenti, si giustifica anche alla luce dei dati ISTAT, secondo cui l'inalazione di cibo e/o corpi estranei che genera soffocamento costituisce circa il 30 per cento dei decessi classificati come accidentali e, come causa di morte tra i bambini al di sotto dei quattro anni, è seconda solo agli incidenti stradali. Ogni anno si registrano circa cinquanta casi che coinvolgono minori, di cui trenta sotto la soglia dei quattro anni di età.

Il disegno di legge - che si compone di un unico articolo - introduce il nuovo articolo 3-bis nell'ambito del decreto legislativo n. 59 del 2004. Tale disposizione, rubricata "Attività formative", consta a sua volta di quattro commi.

Al comma 1 si prevede l'obbligo per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di Heimlich.

Al comma 2 si prevede che con decreto del MIUR - di concerto con il Ministro della salute - da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, siano individuate le relative modalità attuative. Laddove sia richiesta una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli da definirsi con il suddetto decreto.

Al comma 3 si precisa che, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sono sottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli

impiegati statali.

Al comma 4 si prevede infine una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.4.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') - Seduta n. 89 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
89ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferrò a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 23)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dal 2 luglio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta l'audizione del candidato. Quindi, non essendovi richieste di intervento in sede di discussione, propone - nella sua qualità di relatore - di esprimere un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **COLLINA** (PD) dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione in quanto, pur dando atto della pregevolezza del *curriculum* del candidato, intende stigmatizzare il vizio d'origine della procedura di nomina in corso, rappresentato dall'atteggiamento serbato dal Ministro della salute nei riguardi dell'Istituto Superiore di Sanità.

La senatrice **BINETTI** (FI-BP), pur condividendo la critica rivolta dal senatore Collina al Ministro della salute, annuncia a nome del proprio Gruppo voto favorevole, ritenendo che il solido *curriculum* del candidato e la buona impressione da questi destata nel corso dell'audizione debbano

fare premio sulle considerazioni politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole avanzata dal [PRESIDENTE](#) (M5S), relatore, alla quale partecipano i senatori Paola [BINETTI](#) (FI-BP), Caterina [BINI](#) (PD), Paola [BOLDRINI](#) (PD), Maria Cristina [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), Maria Domenica [CASTELLONE](#) (M5S), [COLLINA](#) (PD), [DE FALCO](#) (Misto), [DI MARZIO](#) (M5S), [ENDRIZZI](#) (M5S), Sonia [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), Maria Alessandra [GALLONE](#) (FI-BP) (in sostituzione della senatrice Stabile), Raffaella Fiormaria [MARIN](#) (L-SP-PSd'Az), [MARINELLO](#) (M5S), [MAUTONE](#) (M5S), [Giuseppe PISANI](#) (M5S), Maria [RIZZOTTI](#) (FI-BP), [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), [SILERI](#) (M5S) e [ZAFFINI](#) (FdI).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni.

AFFARI ASSEGNATI

Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione.

La senatrice [MARIN](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta la preoccupazione che il trattamento della disforia di genere (DG) con triptorelina possa essere pregiudizievole, considerato che i giovani ai quali il medicinale è somministrato hanno un sistema nervoso centrale ancora in formazione.

Soggiunge che le evidenze scientifiche sono ancora insufficienti per poter avallare il trattamento in questione.

Sul piano bioetico, rileva che appare incongruo consentire l'assunzione di triptorelina a soggetti a cui è vietata, tra l'altro, anche la vendita di alcol.

Ritiene che sia da dimostrare che il trattamento farmacologico in questione renda più agevole le scelte future in ordine all'identità di genere.

In conclusione, osserva che la determinazione dell'AIFA sulla rimborsabilità può destare l'impressione che s'intenda promuovere la DG piuttosto che curarla.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) ritiene che la pur pregevole relazione svolta da Presidente, così come diverse delle audizioni, si sia soffermata troppo su aspetti medici o tecnico-scientifici e non abbia messo a fuoco i nodi politici della questione.

Esprime il convincimento che i dati sulla casistica (2 o 3 casi l'anno, di cui al massimo uno con istinti suicidari) non giustificano il provvedimento adottato dall'AIFA in ordine alla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale.

Reputa tale scelta difficilmente comprensibile, considerata la scarsità delle risorse attualmente disponibili ed il conseguente dovere di utilizzarle con raziocinio, in una fase storica in cui il sistema sanitario fatica perfino a garantire l'erogazione dei LEA.

Trova poco persuasivo anche l'argomento legato alla supposta idoneità del farmaco a far scemare il rischio di suicidio, alla luce di un recente articolo di stampa (l'oratore si riferisce ad un articolo del quotidiano "La verità"): l'istinto suicidario deriva dalle difficoltà relazionali del giovane affetto da DG, che il trattamento farmacologico non necessariamente risolve ma può anzi, in certi casi, acuire.

Sottolinea che nessuno degli esperti auditi ha potuto assicurare che gli effetti prodotti dal medicinale siano reversibili, con ciò che ne consegue quanto al pericolo di un blocco definitivo dello sviluppo sessuale.

Si associa alle considerazioni già svolte riguardo all'aleatorietà della diagnosi di disforia di genere.

Contesta che la rimborsabilità implichi maggiori possibilità di controllo sull'utilizzo del farmaco, restando sempre possibile l'acquisto di quest'ultimo con la cosiddetta "ricetta bianca".

Conclude manifestando il timore che quello in atto sia un tentativo di normalizzare la tesi della libera disponibilità del genere, contando sull'implicito avallo rappresentato dalla rimborsabilità della triptorelina, che può essere percepita come validazione del trattamento.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), relatore, osserva che occorre comunque individuare una soluzione per assicurare l'appropriatezza prescrittiva, a meno di ipotizzare addirittura un divieto di utilizzo del medicinale. Avanza al riguardo la suggestione di un inserimento del farmaco in classe H, con contestuale istituzione di un registro *ad hoc*.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) rileva che nella materia in esame resta molto forte il rischio di strumentalizzazione politica: occorre evitare che la rimborsabilità del farmaco, che dovrebbe comunque essere sottoposta a condizioni molto precise e stringenti, sia utilizzata per legittimare le teorie sul genere.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) manifesta vivo apprezzamento per le considerazioni politiche svolte dal senatore Zaffini e suggerisce, anche in base alla propria esperienza professionale, di vietare la prescrizione del medicinale in questione con la cosiddetta "ricetta bianca".

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) rileva che il provvedimento in esame, opportunamente, si premura di assicurare la necessaria qualificazione del personale che insegna educazione motoria all'interno della scuola, con riflessi positivi anche a livello occupazionale per i laureati in scienze motorie.

Trova che il disegno di legge sia però troppo generico nella parte concernente le disabilità: per agevolare l'educazione motoria degli alunni disabili occorrerebbe prestare maggiore attenzione alla formazione dei docenti, che sarebbero così in grado di favorire percorsi di inclusione anche nell'apprendimento di tale disciplina.

Quanto alle risorse, formula l'auspicio che quelle previste dal testo in esame siano a carattere aggiuntivo e non stornate da altre finalizzazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) manifesta piena condivisione per il provvedimento in esame, essendo dell'avviso che l'apprendimento della manovra di *Heimlich* sia fondamentale, specie da parte di chi lavora nei luoghi frequentati da bimbi in tenera età.

Auspica peraltro che, in sede emendativa, possa esservi la possibilità di ampliare l'ambito applicativo del disegno di legge, fino a ricomprendervi ogni soggetto che operi in luoghi ove si somministra il cibo.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che, per quanto di competenza della Commissione, particolare attenzione debba essere prestata all'articolo 4, che dispone in ordine alla composizione delle Commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica.

A tal proposito, segnala l'opportunità di bilanciare la componente pedagogico-evolutiva all'interno di dette Commissioni, inserendovi anche gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che per la loro competenza specifica possono apportare un contributo determinante.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) osserva in primo luogo che, secondo quanto suggerito dall'INPS, sarebbe opportuno, per agevolare il disbrigo delle procedure, unificare le Commissioni di valutazione (che allo stato operano distintamente a livello di ASL e di INPS).

Invita poi a considerare che la disabilità non è solo a carattere psicomotorio ma anche connessa alle malattie rare, come ad esempio la fibrosi cistica.

Infine, rileva che sarebbe importante, per un approccio corretto alla disabilità in età evolutiva, prevedere modalità di presa in carico centrate sulle complessive esigenze della persona e non su singoli contesti.

Il [PRESIDENTE](#) auspica che le condivisibili considerazioni svolte dalle precedenti oratrici possano essere recepite dal relatore nell'ambito del redigendo schema di osservazioni.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) si associa all'auspicio del Presidente.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) chiede che la discussione generale non venga dichiarata conclusa nella giornata odierna.

La Commissione conviene quindi con la proposta del [PRESIDENTE](#) di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla giornata di martedì 9 luglio prossimo venturo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri e in data odierna, in Ufficio di Presidenza, relative, rispettivamente, al disegno di legge n. [888](#) (endometriosi) e ai disegni di legge nn. [300](#) e [1040](#) (stomizzati), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

1.4.2.4.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 92 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), intervenendo in sede di dibattito, evidenzia che il provvedimento in esame è stato adottato per evitare l'eventualità di una procedura di infrazione per debito eccessivo: da ciò si desume, a suo giudizio, la problematicità della legge di bilancio 2019, che l'attuale maggioranza approvò assicurando che non avrebbe dissestato i conti pubblici.

Ciò posto, rileva che l'obiettivo perseguito dal decreto-legge in conversione è senz'altro condivisibile, nell'ottica di ridurre il *deficit* e di tenere sotto controllo il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Saggiunge che occorrerebbe, al contempo, assicurare interventi orientati alla crescita economica, evitando di aumentare la spesa corrente (come si è fatto nell'ambito dell'ultima manovra di bilancio con le disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", peraltro commettendo errori di stima degli oneri, cui il provvedimento in esame pone rimedio).

Auspica che vi sia un'inversione di tendenza nella predisposizione del disegno di legge di bilancio 2020, anche per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*) trova sorprendente che la stima degli oneri connessi al reddito di cittadinanza e alla "quota 100" si sia rivelata erronea, al punto da costringere il Governo all'adozione di un provvedimento d'urgenza per salvaguardare i risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziare in materia. Osserva che la predisposizione delle manovre finanziarie dovrebbe essere caratterizzata da maggiore rigore.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame abbia sortito l'effetto positivo di disinnescare la possibile procedura di infrazione europea, ponendo rimedio alle criticità derivanti dalla legge di bilancio 2019.

Quanto alle disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a "quota 100", rileva che esse non hanno prodotto gli effetti previsti, né quanto all'impiego di risorse né riguardo all'auspicato impatto sulla crescita economica.

Sottolinea che, nel merito, il decreto-legge in conversione non contiene disposizioni di particolare rilievo per ciò che attiene alle competenze della Commissione: vi è un sostanziale taglio di risorse, pari a circa 7 milioni di euro, i cui effetti andranno valutati in futuro.

In conclusione, segnala l'opportunità che i numerosi disegni di legge all'esame della Commissione siano dotati di disposizioni recanti i necessari stanziamenti: paventa che la prassi ormai invalsa di licenziare provvedimenti ad invarianza di spesa ingeneri aspettative che potranno restare in parte frustrate, ovvero aumenti le diseguaglianze tra i territori, lasciando in sostanza alle Regioni la scelta in ordine all'implementazione. Saggiunge che tale dinamica va attentamente valutata anche nell'ottica della procedura *in itinere* sulla cosiddetta autonomia differenziata.

Annuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di salvaguardare dei risparmi di spesa, allo scopo di migliorare i saldi di finanza pubblica ed evitare la paventata procedura europea di infrazione. Per quanto attiene al settore sanitario, evidenzia che il contributo richiesto per garantire il miglioramento dei conti pubblici è pari a poco più di 6 milioni di euro, cifra che a suo giudizio è ampiamente sostenibile nella prospettiva della razionalizzazione della spesa sanitaria e del superamento delle inapproprietezze.

Quanto al federalismo differenziato, sottolinea che quest'ultimo è un processo che mira alla valorizzazione del merito e della trasparenza in tutte le Regioni, proprio allo scopo di superare le disomogeneità territoriali: tale obiettivo è raggiungibile, ad avviso dell'oratrice, assicurando che le Regioni più avanzate rappresentino un paradigma, tale da determinare una responsabilizzazione della filiera istituzionale di tutte le restanti Regioni.

Saggiunge che alcuni disegni di legge recentemente incardinati, quali l'atto Senato n. 1106 e l'atto Senato n. 638, potranno fungere da fattori di accelerazione di tale processo: il primo attraverso la valorizzazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, volta a superare l'imbuto formativo per le specializzazioni mediche; il secondo tramite la revisione delle regole di reclutamento della dirigenza sanitaria.

In conclusione, sottolinea che si potrà affrontare il tema dell'eventuale incremento del fondo sanitario nazionale solo dopo aver raggiunto l'obiettivo della riqualificazione della spesa sanitaria, nell'ottica dell'efficientamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*M5S*) dichiara conclusa la discussione.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, fa proprie le considerazioni svolte nel dibattito, per ciò che attiene al finanziamento del fondo sanitario nazionale (da assicurare, insieme con la lotta agli sprechi), al federalismo differenziato (da attuare salvaguardando tutte le Regioni) e al rigore metodologico nella stima degli oneri (da coniugare con un approccio di tipo prudenziale, come quello che ha caratterizzato la legge di bilancio 2019).

Si associa inoltre alla sintesi degli interventi *in itinere* per l'efficientamento del servizio

sanitario nazionale, effettuata dalla senatrice Cantù.

Ciò posto, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il sottosegretario COLETTI rinuncia allo svolgimento della replica.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente - relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), riepilogato l'iter sinora svolto, ricorda che è aperta la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) dichiara che l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è certamente condivisibile ma occorre contemperare le misure in materia di trasparenza con i principi di proporzionalità e di rispetto della riservatezza, senza indulgere a formule che potrebbero apparire demonizzanti nei riguardi degli operatori del settore sanitario.

In proposito, rileva l'opportunità di ulteriori interventi migliorativi, oltre a quelli già posti in essere durante l'esame della Camera dei deputati. In particolare, auspica che le attività di formazione non vengano penalizzate da obblighi di pubblicità oltremodo stringenti e che le informazioni frutto del monitoraggio non siano indicizzabili su motori di ricerca generalisti.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) rimarca la necessità di non rendere difficoltosa la partecipazione agli eventi formativi e segnala che occorrerebbe rivedere alcuni valori-soglia previsti dal testo in esame ai fini dell'assoggettamento a pubblicità (come quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a)), che appaiono all'oratrice ridicolmente bassi. Sottolinea che occorre contrastare il cosiddetto turismo congressuale senza impedire le attività di formazione e con la minore compressione possibile del diritto alla riservatezza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge in esame è volto a garantire la trasparenza dei rapporti tra il mondo delle imprese e i soggetti che operano nel settore della salute e ritiene che, in tale ottica, le misure previste dal testo siano appropriate ed in linea con le normative vigenti in diversi Paesi.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) dichiara che il proprio Gruppo condivide le finalità e l'impostazione del disegno di legge in discussione, tenuto conto che esso si pone in continuità con analoghe iniziative adottate in materia di trasparenza nel corso della passata legislatura. Evidenzia che il proprio Gruppo non ha presentato proposte emendative, ritenendo soddisfacente il testo licenziato dalla Camera.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di Relatore, rinuncia alla replica.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia a sua volta allo svolgimento della replica.

Si passa dunque alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice [STABILE](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5, 3.7 e 3.8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.5 e 5.7.

L'unico emendamento riferito all'articolo 6 è, infine, dato per illustrato.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

(184) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

(302) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

La relatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinunciare allo svolgimento di audizioni informative, nonché di assumere come base della discussione congiunta il disegno di legge n. 1250.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) e la senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) dichiarano di condividere le proposte avanzate dalla Relatrice, nell'auspicio di una sollecita e positiva conclusione dell'*iter*.

In assenza di altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) prende atto dell'unanime condivisione per le proposte avanzate dalla Relatrice.

La Commissione, dopo interventi incidentali delle senatrici [RIZZOTTI](#) (FI-BP) e [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 17 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la discussione è stata dichiarata conclusa.

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole delle senatrici [BOLDRINI](#) (PD) e [RIZZOTTI](#) (FI-BP), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta avanzata dal Relatore è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la deliberazione è avvenuta all'unanimità.

(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DI MARZIO](#) (M5S) riferisce sui provvedimenti in titolo.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato (per l'anno finanziario 2019) propone talune variazioni.

In termini di competenza - cioè, dei possibili atti di impegno contabile -, le variazioni proposte determinano una riduzione della spesa pari a 3,9 milioni di euro per il 2019, di cui 3,1 milioni relativi alla parte in conto corrente e 0,7 milioni al conto capitale. In conseguenza della variazione così proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonta a 1.715,4 milioni, di cui 1.418,9 milioni relativi alla spesa corrente e 296,5 milioni al conto capitale.

In termini di autorizzazione di cassa - cioè, dei possibili pagamenti effettivi -, le variazioni proposte determinano un incremento della spesa pari a 68,8 milioni di euro per il 2019; in particolare, la parte in conto corrente è interessata da un incremento pari a 69,6 milioni, mentre per il conto capitale si prevede una riduzione pari a 0,7 milioni. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonta a 1.938,6 milioni, di cui 1.595,3 milioni relativi alla spesa corrente e 343,4 milioni al conto capitale. La nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto osserva che le variazioni proposte in termini di competenza "sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione".

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi nel 2019 (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) - come risulta dal

disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2018 - è pari a 1.103,0 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 761,2 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 636,5 milioni relativi alla parte corrente e di 124,7 milioni concernenti il conto capitale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla seduta pomeridiana già convocata nella giornata di giovedì prossimo, 18 luglio.

AFFARI ASSEGNATI

Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla summenzionata seduta di giovedì prossimo, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1372](#) (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione).

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'atto del Governo n. 90 (prescrizioni esami tessuti e cellule umani), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 93 (pom.) del 18/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 1250 E CONNESSI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in riferimento al disegno di legge n. 1250 sono stati presentati due ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2019 e già approvato dalla Camera, conferisce deleghe al Governo e reca ulteriori disposizioni in materia di ordinamento sportivo.

Il testo è costituito da 10 articoli, organizzati in 4 Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo.

Il Capo II, composto dagli articoli 5 e 6, reca disposizioni in materia di professioni sportive.

Il Capo III, composto dagli articoli da 7 a 9, reca disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali.

Ciò posto, passa a illustrare le disposizioni attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 5, recante delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale (lettera *a*)); riconoscimento del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo (lettera *b*)); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività (lettera *d*)).

Il comma 2 dell'articolo 5 detta la disciplina procedurale per l'adozione dei decreti delegati, nel cui ambito è contemplato un apporto del Ministro della salute, sotto forma di concerto, limitatamente ai criteri direttivi di cui alla lettera *a*) del comma 1.

L'articolo 9, recante delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello *snowboard*, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista (lettera *b*), numero 1)); obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installare un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo (lettera *b*), numero 2)); revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità (lettera *c*)).

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che il disegno di legge in esame figura nel calendario vigente dell'Assemblea, a partire dal prossimo martedì 30 luglio, dichiara aperta la discussione.

Quindi, non essendovi richieste d'intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-BP*) richiama le considerazioni che ha già avuto modo di svolgere durante la discussione del disegno di legge n. 1383 (Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica).

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

congiunta e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 23 luglio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta del [PRESIDENTE](#) di rinviare il seguito e la conclusione dell'esame alla giornata del prossimo martedì 23 luglio, lasciando aperto il dibattito.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [1250](#)

G/1250/1/12

[Rizzotti](#), [Binetti](#), [Stabile](#), [Siclari](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale",

premesso che:

la cefalea cronica primaria è una patologia che impedisce o limita fortemente la capacità di far fronte ai propri impegni e di condurre una normale vita lavorativa e sociale;

la mancata immissione di risorse aggiuntive è un limite evidente che rischia di inficiare sensibilmente le finalità del disegno di legge in esame. Le regioni infatti, che già subiscono da anni i tagli costanti e pesanti ai loro bilanci, dovranno provvedere, nell'ambito delle loro attuali, poche e insufficienti risorse, a realizzare e a mettere in atto progetti volti a sperimentare metodi innovativi a favore delle persone affette da questa patologia;

inoltre, occorre precisare che la cefalea è spesso sintomo di malattia rara, il cui iter diagnostico è spesso disagiata nei percorsi e incerto negli esiti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le risorse necessarie per la diagnosi e la cura della cefalea primaria cronica, assicurando altresì l'inserimento della malattia nei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/1250/2/12

[Marin](#)

Il Senato,

premessi che:

ad oggi la legislazione vigente prevede la qualifica di "malattia sociale" per varie patologie;

le patologie qualificate "malattia sociale" sono vere e proprie malattie che come tali devono essere curate: il soggetto affetto da malattia c.d. sociale ha il diritto di essere curato per la specifica patologia, per evitare che tutte quelle che sono definite "malattie sociali" non vengano più curate come malattie;

c'è bisogno di medici altamente specializzati che possono curare quelle che sono vere e proprie patologie;

grazie all'innovazione tecnologica, oggi abbiamo strumentazioni tali per poter dimostrare che siamo di fronte a vere e proprie patologie mediche di base biologica;

considerato che:

l'invalidità che porta con sé una malattia ha implicazioni nel sociale, ma non rende la patologia una problematica sociale, bensì medica e scientifica;

impegna il Governo:-

a valutare l'opportunità per il futuro di considerare le malattie sociali vere e proprie patologie, che come tali devono essere curate;

a valutare l'opportunità di qualificare come malattie le patologie esistenti scientificamente conclamate, per evitare che tutte quelle che sono definite "malattie sociali" non vengano più curate come patologie.

1.4.2.4.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 94 (pom.) del 23/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SILERI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1387\)](#) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018*

[\(1388\)](#) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019*

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata dichiarata conclusa la discussione congiunta.

Invita il relatore Di Marzio a illustrare le sue proposte di parere, avvertendo che queste ultime saranno poste ai voti distintamente, a partire da quella relativa al disegno di legge n. 1387.

Il relatore [DI MARZIO](#) (M5S) propone di esprimere parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) osserva che i provvedimenti in esame si risolvono in alchimie contabili finalizzate a far quadrare conti pubblici altrimenti in disordine. Sul piano sostanziale, rileva

che l'andamento altalenante dello *spread* è l'indice sintomatico più affidabile dell'inadeguatezza delle politiche economiche del Governo.

Ciò posto, auspica che nell'ambito della legge di bilancio saranno stanziati fondi adeguati per il Servizio sanitario nazionale, anche al fine di recuperare il ritardo tecnologico della sanità delle regioni del Meridione.

In termini più generali, rileva che occorrerebbero scelte di prospettiva, non solo sul Servizio sanitario nazionale ma anche per il futuro del Paese.

Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [SICLARI](#) (FI-BP) manifesta la contrarietà del suo Gruppo alle politiche economiche del Governo, ritenute fallimentari già in sede di esame della legge di bilancio 2019: al riguardo, sottolinea che le perplessità allora manifestate si sono rivelate fondate, considerato che gli effetti sulla crescita sono stati pressoché nulli, si è rischiesta una procedura europea d'infrazione e i fondi per il Servizio sanitario nazionale non sono stati aumentati.

Nell'annunciare il voto contrario a nome del proprio Gruppo, ribadisce la critica alla politica economica perseguita dall'attuale maggioranza, che a suo avviso crea *deficit* non per investimenti ma per interventi di tipo meramente assistenziale.

Non essendovi altre richieste di intervento, con distinte votazioni precedute da verifica del numero legale, sono approvate, nell'ordine, le proposte di parere avanzate dal relatore sul disegno di legge n. 1387 e sul disegno di legge n. 1388.

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore Rufa ha già illustrato il testo e che il provvedimento in discorso figura nel calendario vigente dell'Assemblea, a partire dal prossimo martedì 30 luglio. Saggiunge che la Commissione di merito ha fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 14 di domani, mercoledì 24 luglio.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), intervenendo in discussione, esprime il convincimento che il disegno di legge in esame costituisca un atto necessario e probabilmente non più rinviabile, attesa l'esigenza di riformare il settore delle organizzazioni sportive. Al contempo, osserva che il ricorso massiccio all'istituto della delega sottrae al Parlamento la possibilità di un confronto sui contenuti specifici delle singole misure riformatrici, consentendo solo l'esame dei criteri e principi direttivi, che rimarca peraltro essere formulati, talora, in maniera piuttosto stringente.

Nel merito, paventa che per effetto del provvedimento in esame lo sport italiano sarà meno libero, a causa della sottrazione al CONI del proprio ruolo di coordinamento e stimolo della pratica sportiva, che si iscrive a suo giudizio nella logica accentratrice che caratterizza l'attuale Governo.

Annuncia sin da ora l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che nell'ambito della riforma prefigurata dal disegno di legge in esame occorra salvaguardare le competenze della "Commissione nazionale per la lotta al doping e la tutela della salute dei praticanti attività sportiva", di cui alla legge n. 376 del 2000, se del caso attribuendo tali competenze ad analogo organismo presso il Ministero della salute. Ciò al

fine di assicurare l'esercizio indipendente della vigilanza sul fenomeno del *doping*, che potrebbe essere inficiato qualora non si mantenesse la necessaria distinzione tra soggetto vigilante e soggetti vigilati.

Sottolinea, a tal proposito, la necessità di chiarire che tra i poteri attribuiti al CONI dall'articolo 1, comma 1, lettera g), non rientra, neppure in via implicita, quello concernente la vigilanza sul *doping*.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione. Quindi, in qualità di Relatore facente funzioni, rimarca che quello in esame è un disegno di legge di iniziativa governativa, ragione per la quale reputa opportuno cedere la parola al sottosegretario Coletto, affinché questi possa fornire i chiarimenti auspicati dalla senatrice Cantù.

Il sottosegretario COLETTI evidenzia che, trattandosi di una legge delega, le questioni poste dalla senatrice Cantù potranno essere affrontate dal Governo in sede di predisposizione dei decreti legislativi.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia il rappresentante del Governo per aver colto lo spirito costruttivo che ha animato il proprio intervento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Riprende il dibattito.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver sottolineato l'importanza della disposizione recata dalla lettera d) dell'articolo 1, pone in rilievo l'esigenza di adattare l'insegnamento delle scienze motorie e sportive rispetto ai dati osservati e alle potenzialità della persona disabile.

In tale prospettiva, stima necessario che in sede attuativa si preveda espressamente la partecipazione del docente di scienze motorie e sportive alla progettazione e stesura del piano educativo individualizzato per l'alunno disabile, allo scopo di fornire indicazioni rispetto ad abilità motorie, condizione fisica, autonomia, abilità relazionali e attitudine al rispetto delle regole: solo in tale modo potrà essere progettato un percorso motorio realmente efficace.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che riguarda non solo migliaia di istituti scolastici, ma anche numerosi laureati in scienze motorie in attesa di un congruo sbocco lavorativo. Esprime il convincimento che lo sport sia funzionale, tra l'altro, all'insegnamento ai bimbi dei corretti stili di vita.

Si associa al rilievo già avanzato dalla senatrice Binetti, in merito alla genericità del testo, nella parte dedicata agli alunni disabili: è opportuno che sia dedicata specifica attenzione, in proposito, alla formazione dei docenti e auspica che tale aspetto possa formare oggetto di un'osservazione nell'ambito del redigendo parere.

Nel complesso, tuttavia, è dell'avviso che il provvedimento costituisca un'ottima proposta, che sottolinea originare, peraltro, anche da iniziative della propria parte politica.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) trova pienamente condivisibile l'impianto e le finalità del disegno di legge in esame, licenziato dalla Camera dei deputati con il contributo fattivo anche del suo Gruppo. Rimarca che il tema dell'educazione motoria merita non soltanto attenzione sul piano legislativo ma anche correlati adeguamenti di tipo strutturale e, a tal riguardo, sottolinea l'importanza della disposizione concernente la copertura finanziaria.

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di coordinare la disposizione sugli alunni disabili col resto della normativa vigente in materia, pone in evidenza l'altro effetto positivo atteso dal provvedimento, ovvero la possibilità di adeguato collocamento nel mondo del lavoro dei laureati in scienze motorie.

Il senatore [ZAFFINI](#) (FdI) manifesta l'apprezzamento del suo Gruppo per il disegno di legge in esame, compiacendosi in particolare per la previsione della copertura finanziaria atta a garantire l'effettiva implementazione delle misure disposte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.

(184) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

(302) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato atto del parere non ostativo espresso dalla 1ª Commissione, rileva che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5ª e per le Questioni regionali.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(672) VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(899) Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.2 (testo 2), 4.100, 5.100 e 7.100 (pubblicati in allegato), per uniformare il testo al parere espresso dalla Commissione per

le questioni regionali.

Stante la finalità dei predetti emendamenti, che in assenza di obiezioni sono dati per illustrati, esprime l'avviso che non vi siano i presupposti per aprire una fase sub emendativa.

Quindi, dopo aver rilevato che mancano ancora, tra quelli obbligatori, i pareri della 2a e della 5a Commissione, dispone il rinvio del seguito della trattazione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta della senatrice [BOLDRINI](#) (PD) di rinviare il seguito dell'esame, in attesa del pronunciamento della 14a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che il parere dovrà comunque essere reso al Governo entro la giornata di giovedì 25 luglio.

AFFARI ASSEGNATI

Sull'uso del medicinale triptorelina (n. 207)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce alcune delucidazioni di carattere procedurale, richieste dalla senatrice [BINETTI](#) (FI-BP).

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-BP), intervenendo nella discussione, manifesta perplessità di carattere sia etico che scientifico in merito all'uso *off label* della triptorelina per il trattamento della disforia di genere: la carenza di base scientifica di tale trattamento, confermata dall'istruttoria svolta, fa apparire l'utilizzo in questione non conforme al principio di precauzione.

Sottolinea in ogni caso la necessità di seguire protocolli terapeutici precisi e di affidare il vaglio delle richieste di accesso al trattamento a un'apposita commissione specializzata, reputando inopportuno che la prescrizione del farmaco sia demandata ai pediatri di libera scelta.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), relatore, auspica di poter condividere coi Gruppi, prima della pausa dei lavori parlamentari, una prima stesura dello schema di risoluzione, così da sottoporre all'esame della Commissione, alla ripresa dell'attività, un testo già affinato e suscettibile di raccogliere il più ampio consenso possibile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [299](#)

Art. 3

3.2 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola: «decreto» inserire le seguenti parole: «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «all'accesso al telelavoro per il paziente» con le seguenti: «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».*

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: "da adottare" sono aggiunte le seguenti: ", previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: "dati personali", sono aggiunte le seguenti: "e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 7

7.100

Il Relatore

Al comma 1, le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

1.4.2.4.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 97 (pom.) del 30/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
97ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. - Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari
(Discussione e rinvio)

Il relatore **MARINELLO** (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, in risposta a una sollecitazione del **PRESIDENTE**, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** invita i Gruppi a far pervenire le eventuali proposte di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 6 agosto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il **PRESIDENTE**, riepilogato l'*iter* finora svolto, constata che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di discussione e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Il relatore **MAUTONE** (M5S) dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Annunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Paola **BINETTI** (FI-BP), Paola **BOLDRINI** (PD), **ZAFFINI** (FdI) e Maria Cristina **CANTU'** (L-SP-PSd'Az).

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere formulato dal Relatore.

Il **PRESIDENTE** registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992

La 12a Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge n. 992, recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria";
rilevato che il disegno di legge è finalizzato a promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo;
sottolineata la condivisibilità degli obiettivi perseguiti dal disegno di legge;
rilevato che il disegno di legge prevede l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria "in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche", da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo;
considerata la particolare rilevanza della disposizione del disegno di legge concernente l'espletamento

dell'attività motoria da parte degli alunni con disabilità (art. 1, co. 1, lett. *d*));
tenuto conto del nuovo testo adottato per il disegno di legge dalla Commissione di merito;
esprime, per quanto di propria competenza,

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

- 1) al fine di favorire massimamente l'espletamento dell'attività motoria da parte degli alunni con disabilità: occorrerebbe prevedere la partecipazione del docente di scienze motorie e sportive alla progettazione e redazione del piano educativo individualizzato, allo scopo di introdurre indicazioni specifiche rispetto ad abilità motorie, condizione fisica, autonomia, abilità relazionali e attitudine al rispetto delle regole; occorrerebbe, più in generale, dedicare specifica attenzione ai profili della formazione del personale, in particolare di quello docente;
- 2) appare opportuno configurare la normativa delegata come disciplina a regime e valevole per tutte le scuole primarie, sopprimendo la previsione secondo cui l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria ha carattere sperimentale ed è riservato ad alcune istituzioni scolastiche.

